SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 dicembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 dicembre 2022, n. **202**.

Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il «Codice della navigazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)»;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime» e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 18;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 37;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 80 e 83;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 27 ottobre 2015 per comunicato e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato approvato il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

Vista la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti 30 maggio 2018, n. 57;

Vista la nota prot. n. 22865 dell'11 ottobre 2022 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto, confermato con nota prot. n. 33116 del 21 dicembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998, effettuata con la nota prot. n. 39379 del 24 novembre 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alla definizione degli accordi di cui al medesimo articolo 18, comma 6. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, alle concessioni di cui all'articolo 18, commi 5 e 12, della legge n. 84 del 1994.

2. Agli accordi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni dettate per il titolo concessorio.

3. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «Codice della navigazione»: il codice approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

b) «regolamento della navigazione marittima»: il regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) «autorità concedente»: l'Autorità di sistema portuale istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 oppure, laddove non istituita, l'autorità competente al rilascio delle concessioni demaniali;

d) «beni demaniali»: i beni di cui agli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione;

e) «ambito portuale»: l'ambito di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994;

f) «concessione»: il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 36 del Codice della navigazione e all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994;

g) «piano regolatore portuale»: il piano di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994.

Art. 2.

Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale

1. L'autorità concedente provvede, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte e previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nel rispetto dei principi di economici-

tà, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore.

2. L'autorità provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento della navigazione marittima e secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza medesima.

3. Il bando e l'avviso pubblico di cui al comma 2 contengono le seguenti informazioni:

a) identificazione dei beni oggetto della concessione;

b) requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari;

c) criteri e modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata;

d) durata massima della concessione determinata tenendo conto del periodo di tempo, sulla base di criteri di ragionevolezza, per l'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario, ivi compresi quelli necessari per conseguire gli obiettivi specifici risultanti dal piano economico-finanziario prodotto e dell'esigenza di non restringere eccessivamente la libera concorrenza e per l'equa remunerazione del capitale investito, nonché degli elementi di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *g)*;

e) ammontare del canone demaniale, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, e delle eventuali penali;

f) indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili e non amovibili, al relativo stato di ammortamento e agli impegni gravanti sul concessionario subentrante ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4;

g) obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare in formato digitale, anche attraverso lo sportello unico amministrativo:

1) un programma degli investimenti, laddove previsti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta;

2) un piano economico-finanziario che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto 1) asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso di cui all'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

h) modalità per l'assegnazione della concessione al nuovo affidatario, nonché disciplina degli altri aspetti riguardanti il trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione e di individuazione degli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente;

i) modalità e termine, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande o, in caso di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze concorrenti.

4. In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle domande, nonché delle relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare, i piani di investimento e i relativi tempi di realizzazione, gli obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni, l'autorità concedente tiene conto dei seguenti criteri:

a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore;

b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al *terminal* portuale per gli utenti e gli operatori interessati;

c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonché degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico o privato;

d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della utilizzazione della modalità ferroviaria;

e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;

f) capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;

g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;

h) variazione in aumento del canone demaniale, cui può essere attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento del punteggio complessivo.

5. I parametri di valutazione delle domande, stabiliti ai sensi del comma 4, sono pubblicati contestualmente al bando o all'avviso di cui al comma 2 e ne costituiscono parte integrante.

6. L'autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure necessarie affinché congrui spazi siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie. Nel caso in cui tutte le aree portuali sono già affidate in concessione, l'autorità concedente provvede alla pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi

per le imprese non concessionarie, ovvero all'inserimento negli atti di concessione di previsioni che, ove necessario, assicurano la disponibilità di detti spazi operativi.

7. In ogni caso il rilascio delle concessioni non può pregiudicare l'esercizio delle attività delle imprese, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e non concessionarie di aree, all'effettuazione delle operazioni portuali.

8. L'autorità concedente verifica, in caso di pubblicazione dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla verifica di cui al primo periodo, l'autorità concedente richiede, in relazione alle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

9. Per le finalità di cui al comma 8, sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.

10. L'autorità concedente cura lo svolgimento dell'istruttoria delle domande ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Nel caso di più domande di concessione, l'autorità concedente procede, nell'ambito della procedura a evidenza pubblica, alla valutazione comparativa delle domande concorrenti secondo i criteri stabiliti dal comma 4.

12. Gli esiti della procedura di affidamento sono tempestivamente comunicati ai partecipanti e resi pubblici con le medesime forme del bando o dell'avviso di cui al comma 2.

13. Nel caso in cui l'istante selezionato all'esito della procedura abbia chiesto di svolgere direttamente anche i servizi di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell'ambito portuale oggetto di affidamento, l'autorità concedente verifica, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 16, la sussistenza dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità, di mezzi, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori idoneo allo svolgimento di tali attività. In caso di esito positivo della verifica di cui al primo periodo, l'atto concessorio riporta anche l'elenco dettagliato dei servizi autorizzati per l'intera durata della concessione e sostituisce l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.

14. Nel caso di aree già oggetto di concessione, l'autorità concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del presente articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, anche a seguito della presentazione di istanza di rinnovo da parte del concessionario uscente.

Art. 3.

Soggetti ammessi a presentare istanze ai fini del rilascio della concessione demaniale

1. Le domande per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 2 possono essere presentate da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione, nonché dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.

2. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Ai bandi e agli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano, in quanto non in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Pubblicità del bando e dell'avviso

1. Il bando o l'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, è pubblicato sul sito internet dell'autorità concedente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a dieci anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2. La pubblicazione del bando di cui al comma 1 avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima e la documentazione integrale inerente alla concessione è consultabile dagli interessati presso l'autorità concedente.

3. L'autorità concedente può prevedere ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

Art. 5.

Criteri per la determinazione del canone

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 1989, ciascuna Autorità di sistema portuale individua con proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e tipologia di investimenti, annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalità prevista dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I canoni demaniali sono costituiti da:

a) una componente fissa, stabilita tenendo conto:

1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area oggetto di concessione;

2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui al punto 1);

3) dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti;

b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al piano economico–finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.

3. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, risulti inferiore a detta misura minima che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità di cui al medesimo comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 2, lettera *b)*, nonché dell'esercizio dell'attività di verifica da parte dell'autorità concedente ai sensi dell'articolo 9, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilità in base ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.

Art. 6.

Modifica del contenuto della concessione demaniale

1. La variazione dell'estensione della area concessa o delle opere o delle modalità di esercizio può essere consentita dall'autorità concedente ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento della navigazione marittima.

2. L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, può essere consentita dall'autorità concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalità della concessione.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *g)*, punto 1), proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalità di cui all'articolo 4, ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima, e autorizzati dell'autorità concedente. Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione.

4. Nel caso di istanza di concessione di durata superiore a quaranta anni, l'autorità concedente acquisisce preventivamente il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla coerenza della variazione della durata con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

5. Al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, per le istanze che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'autorità concedente procede secondo quanto previsto dall'articolo 2.

Art. 7.

Vicende soggettive successive al rilascio della concessione

1. Nel caso in cui il concessionario sia una società di capitali, in relazione al trasferimento di quote societarie che determini una modificazione del controllo della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria partecipazione è tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione all'autorità concedente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo, l'autorità concedente verifica l'eventuale incidenza della modificazione della compagine societaria sull'attuazione del programma degli investimenti e delle attività presentate dal concessionario, nonché sul relativo piano economico-finanziario, comunicando l'esito della valutazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di comunicazione nel termine previsto, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. In caso di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del Codice della navigazione.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società concessionaria sono comunicate tempestivamente all'autorità concedente.

Art. 8.

Avvicendamento di concessionari demaniali

1. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'autorità concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

2. La demolizione delle opere di cui al comma 1 è disposta in presenza di circostanze, imprevedibili e sopravvenute al rilascio da parte dell'autorità concedente dell'autorizzazione alla loro realizzazione, che rendono l'uso dell'area in concessione incompatibile con il permanere delle medesime opere e non più rispondente all'interesse pubblico.

3. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità, è determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti in apposito elenco tenuto dall'autorità concedente. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente.

4. Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorità concedente. L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili, ovvero promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il concessionario subentrante al fine di garantire la continuità operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Attività di verifica dell'autorità concedente

1. L'autorità concedente svolge annualmente attività di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, presentato dal concessionario ed eventualmente aggiornato previo accordo con la medesima autorità. Gli esiti della verifica effettuata dall'autorità concedente sono tempestivamente comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, l'autorità concedente svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario. L'autorità concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma e del piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *g)*, punti 1) e 2), occorrenti per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.

3. L'autorità concedente, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste nell'atto di concessione, può disporre l'avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione, anche in caso di accertamento della mancata attuazione del piano degli investimenti e delle attività correlate, del mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento dei traffici portuali indicati nell'istanza di concessione o del verificarsi di fatti che comunque evidenziano grave negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione.

4. L'autorità concedente può disporre la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 42 del Codice della navigazione.

5. Sulla base delle comunicazioni delle Autorità di sistema portuali di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta un piano permanente di monitoraggio anche attraverso i dati presenti nel Sistema informativo del demanio marittimo SID - il portale del mare che è adeguatamente implementato.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 6, 7, 8 e 9, non si applicano agli atti concessori e agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I canoni degli atti concessori e degli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994, rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalità prevista all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale di cui al primo periodo risulti inferiore a detta misura minima, che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità di cui all'articolo 04 del citato decreto-legge n. 400 del 1993.

3. Le Autorità di sistema portuale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente regolamento entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Decorso detto termine, non sono applicabili le disposizioni dei regolamenti in contrasto o comunque non compatibili con il presente regolamento.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 e 54 del Codice della navigazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 35 del regolamento della navigazione marittima.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 4099

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

—Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime):

«Art. 10 — 1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'art. 39 del codice della navigazione, all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali.

2. SOPPRESSO.

3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.

4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 69 del decreto stesso.

5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.

7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero in diminuzione fino alla metà, per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.

8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):

«Art. 18 (*Concessione di aree e banchine*). — 1. L'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'art. 4.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera *a)*.

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'art. 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a)*.

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a)*, senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.».

— Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 37 (*Liberalizzazione del settore dei trasporti*). — 1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-*bis*. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'art. 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-*ter*. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;

c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera *b)*;

d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;

e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

f) a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonché a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorità definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività;

g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonché per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

l) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;

m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;

3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;

n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera *m)*, l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità:

a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;

c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;

d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione;

i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:

1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera *f)* applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.

4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

5. L'Autorità rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.

6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge, si provvede come segue:

a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera *b)*, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;

b-*bis*) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera *b)*, il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.

6-*bis*. Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.

6-*ter*. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.».

— Si riporta il testo degli articoli 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 80 (*Motivi di esclusione*). — 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

b-*bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*,648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-*bis*, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-*bis*) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-*ter*) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-*quater*) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-*bis*) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-*ter*) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317-*bis*, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'art. 317-*bis*, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera *c)*, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera *c)*.

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.».

«Art. 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*). — 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

a) i requisiti di idoneità professionale;

b) la capacità economica e finanziaria;

c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-*octies*, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'art. 45, lettere *b)* e *c)* e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto regolamento, si applica l'art. 216, comma 14.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera *a)*, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b)*, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera *a)* non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma

si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

5-*bis*. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera *c)*, l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera *c)*, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure, d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'art. 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'art. 1, comma 382, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015 (Approvazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica) è pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 2015, n. 250.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):

«Art. 5 (*Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale*). — 1. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il DPSS:

a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di sistema portuale;

b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale;

c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;

d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema.

1-*bis*. Il DPSS è adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale; è sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorità di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, ed è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'art. 11-*ter* della presente legge. Il documento di programmazione strategica di sistema non è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

1-*ter*. Nei singoli porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, può essere disposto

dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall'art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-*quater*. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste dall'art. 4, comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere ammesse attività accessorie alle funzioni previste dal citato art. 4, comma 3.

1-*quinquies*. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città è di competenza del comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'Autorità di sistema portuale. Ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario nonché agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale. Le Autorità di sistema portuale indicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle regioni le aree portuali e retro-portuali potenzialmente destinabili all'ubicazione delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione dei punti di scambio intermodale, nonché le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell'alta velocità e dell'alta capacità.

1-*sexies*. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui all'art. 9, comma 5, lettera *b)*, può definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'art. 4, comma 3. In tale caso il piano operativo triennale è soggetto a specifica approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*septies*. Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall' art. 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del DPSS.

2. I PRP di cui al comma 1-*ter* sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del DPSS nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I PRP specificano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.

2-*bis*. Nei porti di cui al comma 1-*ter*, in cui è istituita l'Autorità di sistema portuale, il PRP, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:

a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale;

b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;

c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-*ter*, dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS.

2-*ter*. Il PRP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza.

3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e)*, l'ambito e l'assetto complessivo del porto sono specificati dal PRP, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

3-*bis*. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.

3-*ter*. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.

4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.

4-*bis*. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4-*ter*. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti compresi in un'Autorità di sistema portuale, la cui competenza ricade in più regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono compresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale.

5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, è successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.

5-*bis*. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di sistema portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5-*ter*. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5-*bis*, l'accertamento della conformità ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-ba-timetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

6. All'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) è sostituito dal seguente:

"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste".

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'Autorità di sistema portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le Autorità di sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *a)*, individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di coordinamento.

11-*bis*.

11-*ter*.

11-*quater*. .

11-*quinquies*.

11-*sexies*.».

«Art. 6. — Autorità di sistema portuale

1. Sono istituite quindici Autorità di sistema portuale:

a) del Mare Ligure occidentale;

b) del Mare Ligure orientale;

c) del Mar Tirreno settentrionale;

d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;

e) del Mar Tirreno centrale;

f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;

g) del Mare di Sardegna;

h) del Mare di Sicilia occidentale;

i) del Mare di Sicilia orientale;

l) del Mare Adriatico meridionale;

m) del Mare Ionio;

n) del Mare Adriatico centrale;

o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;

p) del Mare Adriatico settentrionale;

q) del Mare Adriatico orientale;

q-*bis*) dello Stretto.

2. I porti rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* e dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2-*bis*. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:

a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'Autorità di sistema portuale territorialmente competente;

b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorità di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio hanno sede le Autorità di sistema portuale di destinazione e di provenienza.

3. Sede della Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima Autorità di sistema portuale il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio è interessato dall'Autorità di sistema portuale, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità di sistema portuale aderente alla Autorità di sistema portuale, la sede della stessa.

4. L'Autorità di sistema portuale nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 1 svolge i seguenti compiti:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'art. 6-*bis*, comma 1, lettera *c)*, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1;

d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);

f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

5. L'Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le Autorità di sistema portuale adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente dell'Autorità di sistema portuale e il Segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente dell'Autorità di sistema portuale e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite Autorità di sistema portuale è assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10, comma 6.

7. L'Autorità di sistema portuale è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'Autorità di sistema portuale dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le Autorità di sistema portuale possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.

8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna Autorità di sistema portuale è disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di cui all'art. 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano,

altresì, le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle Autorità di sistema portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a quello di riferimento. Le Autorità di sistema portuale assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

9-*bis*. Le Autorità di sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) previsti dall'art. 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

9-*ter*. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché al mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo.

9-*quater*. I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'art. 18 della presente legge e di cui all'art. 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'art. 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

10. L'esecuzione delle attività di cui al comma 4, lettera *b)* e *c)* è affidata in concessione dall'Autorità di sistema portuale mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11. Le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Con le modalità e le procedure di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità di sistema portuale può sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa può, inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve, altresì, le discipline vigenti per i punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti.

13.

14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, può essere ulteriormente modificato il numero delle Autorità di sistema portuale; sullo schema di regolamento è, altresì, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le Autorità di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite Autorità di sistema portuale.».

— Si riporta il testo degli articoli 28, 29 e 36 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):

«Art. 28 (*Beni del demanio marittimo*). — Fanno parte del demanio marittimo:

a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.».

«Art. 29 (*Pertinenze del demanio marittimo*). — Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.».

«Art. 36 (*Concessione di beni demaniali*). — L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)):

«Art. 18 (*Pubblicazione della domanda*). — Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale.

SOPPRESSO.

In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda.

Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.

Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):

«Art. 16 (*Operazioni portuali*). — 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

3-*bis*. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d)

4-*bis*. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'art. 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-*ter*. L' autorizzazione di cui al comma 4-*bis* è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

7-*ter*. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.».

— Si riporta il testo dell'art. 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Ministro della Marina mercantile 19 luglio 1989 (Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime):

«Art. 10. — 1. Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione, salvo che per gli immobili in uso governativo.».

— Si riporta il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime):

«Art. 04. — 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):

«4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)):

«Art. 24 (*Variazioni al contenuto della concessione*). — La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione.».

— Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile):

«Art. 2359 (*Società controllate e società collegate*). — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

— Si riporta il testo dell'art. 46 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):

«Art. 46 (*Subingresso nella concessione*). — Fermi i divieti ed i limiti di cui all'art. 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):

«Art. 49 (*Devoluzione delle opere non amovibili*). — Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'art. 54.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 42 e 47 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):

«Art. 42 (*Revoca delle concessioni*). — Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'art. 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.».

«Art. 47 (*Decadenza dalla concessione*). — L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;

c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a e b l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si vedano le note all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si vedano le note all'art. 5.

— Per il testo degli articoli 36 e 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 si vedano, rispettivamente, le note agli articoli 1 e 8.

— Si riporta il testo dell'art. 54 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):

«Art. 54 (*Occupazioni e innovazioni abusive*). — Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.».

— Si riporta il testo degli articoli da 5 a 17, da 19 a 23 e da 25 a 35 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, S.O.:

«Art. 5 (*Presentazione della domanda di concessione*). — Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio.

Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'art. 22.

Art. 6 (*Contenuto e documentazione della domanda di concessione*). — La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della località e dai disegni particolari degli impianti.

Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.

Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.

Art. 7 (*Presentazione di altri documenti*). — Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.

Art. 8 (*Concessioni per licenza*). — Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, salvo il parere della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'art. 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la precedente misura del canone.

Art. 9 (*Concessioni di durata superiore al quadriennio*). — Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo del compartimento. In qualità di rappresentante dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento.

Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.

Art. 10 (*Concessioni provvisorie*). — La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, è regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile (1), con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente.

Per il periodo di validità dell'atto di concessione provvisoria il canone è fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Può essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma dell'art. 16.

Art. 11 (*Spese di istruttoria*). — Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.

Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

Tale nota deve essere inviata all'autorità competente a decidere sulla domanda di concessione.

Art. 12 (*Parere del genio civile*). — Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza.

Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime.

In ogni caso, l'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entità e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari.

L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.

Art. 13 (*Parere dell'intendenza di finanza*). — Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia già stata fissata a norma del penultimo comma dell'art. 16.

Art. 14 (*Parere dell'autorità doganale*). — Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente.

Art. 15 (*Dissenso sulle domande di concessione*). — Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.

In caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione è presa dal ministro per la marina mercantile d'accordo con quello per le finanze.

Art. 16 (*Canone*). — Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali.

Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'art. 40 del codice.

La misura minima normale del canone per le concessioni è stabilita da leggi o regolamenti speciali.

La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il concessionario.

Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, può essere stabilita in via generale dal capo di compartimento d'accordo con l'intendente di finanza.

Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, a esibire all'ufficio del compartimento la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.

Art. 17 (*Cauzione*). — Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'art. 47 lettera d del codice.

Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

Con l'atto di concessione o con la licenza può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone».

«Art. 19 (*Contenuto dell'atto di concessione*). — Nell'atto di concessione devono essere indicati:

1. l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
2. lo scopo e la durata della concessione;
3. la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
4. le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
5. il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'art. 47 del codice;
6. la cauzione;
7. le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
8. il domicilio del concessionario.

Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.

Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

Art. 20 (*Custodia degli atti di concessione*). — Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilità dell'ufficiale destinato a riceverli.

Art. 21 (*Registri delle concessioni*). — Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze.

Presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.

Art. 22 (*Nuove opere in prossimità del demanio marittimo*). — L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'art. 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo.

Art. 23 (*Responsabilità del concessionario*). — Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.

Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.».

«Art. 25 (*Scadenza della concessione*). — Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 26 (*Revoca e decadenza della concessione*). — La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'art. 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.

Nel caso previsto dall'art. 47, lettera d, del codice, la decadenza è pronunciata sentita l'intendenza di finanza.

Art. 27 (*Vigilanza*). — L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sull'osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

Art. 28 (*Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza*). — Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

Art. 29 (*Limiti dei diritti del concessionario*). — La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.

Art. 30 (*Subingresso*). — Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento.

Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

Art. 31 (*Demolizione delle opere*). — Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati.

Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 del codice.

Art. 32 (*Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione*). — L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non è stato approvato nelle forme prescritte.

Art. 33 (*Esibizione del titolo di concessione*). — Il concessionario è obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.

Art. 34 (*Consegna e riconsegna dei beni concessi*). — Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.

Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.

Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza.

Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.

Art. 35. (*Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi*). — L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 9, previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.».

— Per il testo degli articoli 18 e 24 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 si vedano, rispettivamente, le note agli articoli 2 e 6.

22G00214

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2022.

Adozione del Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il «Codice della navigazione» approvato con regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, ed il particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, recante "Codice della protezione civile"»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 febbraio 2009, n. 36;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021, recante «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2021, n. 160;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 concernente «Organizzazione e funzionamento di sistema presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2010 concernente il «Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini»;

Visti i contenuti dell'audizione della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato in data 25 febbraio 2021 ore 12,00. Relazione concernente «Il sistema italiano di prevenzione e contrasto dell'inquinamento marino derivante da sversamenti di idrocarburi e altre sostanze nocive.» - La preparazione alle emergenze: i piani di intervento e le esercitazioni antinquinamento;

Considerata la raccomandazione di cui alla deliberazione della Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato dell'11 marzo 2021 n. 6/2021/G nella quale si ravvisa la necessità di avviare una revisione del «Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini» approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 sopra citato e del Piano di pronto intervento del MiTE, volta ad eliminare le asimmetrie e di uniformare le definizioni tecniche e le procedure di risposta alle emergenze correlate alla dispersione in mare di sostanze inquinanti;

Considerata l'ulteriore raccomandazione contenuta nella deliberazione della Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato sopra richiamata, di esercitare un'azione propulsiva e di coordinamento dei servizi di protezione civile regionali e locali affinché i piani provinciali e locali siano integrati da apposite sezioni dedicate alla gestione degli inquinamenti delle aree costiere;

Ravvisata la necessità di provvedere alla revisione ed aggiornamento del citato Piano nazionale;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1862 del 21 giugno del 2021 con il quale è stato costituito il «Gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Piano di pronto intervento nazionale per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive»;

Acquisito, altresì, il parere della conferenza unificata nella seduta del 28 settembre 2022;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Adozione del Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive.

1. È adottato il Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive, in allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate dal presente decreto provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Norma di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2010 è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2022

Il Presidente: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3017

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (sezione normativa di protezione civile) al seguente link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti_normativi

22A07377

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 dicembre 2022.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà e dei relativi portainnesti;

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono iscritte nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489265, recante le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Viste le istanze pervenute, finalizzate all'iscrizione di nuove varietà al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Ritenuta idonea la documentazione presentata a corredo delle istanze pervenute;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con l'iscrizione delle varietà ritenute idonee;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, è aggiornato con i dati riportati nell'allegato I, parte integrante del presente decreto.

2. Il registro di cui al comma 1 è consultabile per esteso sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: www.protezionedellepiante.it/d-m-7521-del-4-marzo-2016-attuazione-del-registro-nazionale-delle-varieta-di-piante-da-frutto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2022

Il direttore generale: ANGELINI

ALLEGATO I – Nuove varietà iscritte al Registro

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R)	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP
Citrus clementina hort. ex Tanaka x *Citrus sinensis* (L.) Osbeck	GALATEA			372 - R	CR			20171004					6
Citrus clementina hort. ex Tanaka × *Citrus reticulata* Blanco	IONIO			372 - R	CR			20192333					6
Citrus clementina hort. ex Tanaka × *Citrus sinensis* (L.) Osbeck	RED SUNSET			372 - R	CR			20192332					6
Fragaria x *ananassa* Duch. Ex Rozier	BL65			121	CR			20221523					2
Fragaria x *ananassa* Duch. Ex Rozier	SGE31			121	CR			20221524					2

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

22A07333

DECRETO 22 dicembre 2022.

Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante: «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1807 della Commissione del 13 ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, azossistrobina, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo in o su determinati prodotti;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309 «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica» così come modificato dal decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15692 «Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264 di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Ritenuto opportuno posticipare ulteriormente il termine di cui all'allegato 2, punto 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309, già oggetto di proroga con il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264, in attesa dei risultati del progetto di ricerca «Sistemia del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni accidentali o volontarie - BIOFOSF-CUBE» finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei tessuti vegetali e di altri aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici e finanziato dal Mipaaf in data 29 aprile 2022;

Sentito il Tavolo tecnico in agricoltura biologica, nel corso della riunione del 29 settembre 2022;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, così come modificato dal decreto 10 luglio 2020, n. 7264, è modificato come segue:

a) nei punti 2 e 3 la data del «31 dicembre 2022» è sostituita da: «31 dicembre 2025»;

b) nell'ultima frase la data del «31 dicembre 2022» è sostituita da: «31 dicembre 2025».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2022

p. *delega*
Il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

22A07378

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Parma», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili – «normativa in materia di sanità animale» ed, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Considerato che la Peste suina africana è una malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali e detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di Parma, con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di Parma di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0643864 del 15 dicembre 2022 di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, della Scheda C «Delimitazione della zona geografica e rispetto delle condizioni di cui all'art. 2 paragrafo 4» del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola del Prosciutto di Parma DOP;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di Parma, connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della DOP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di Prosciutto di Parma DOP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 12 dicembre 2022 da CSQA, organismo di controllo della DOP Prosciutto di Parma, attestante che, dal 1° gennaio a 30 novembre 2022, il peso vivo medio della partita dei suini macellati è stato pari a 171,71 kg; gli allevamenti, che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono stati 2.056, su un totale di 2.562 allevamenti; le partite di suini di peso vivo medio, comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono state 14.085;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per il 2023, un incremento rilevante di almeno 1.500.000 suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso

vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore dell'intera filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di Parma, e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2022, acquisita al protocollo n. 0645142 del 16 dicembre 2022, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Prosciutto di Parma» registrata in qualità di denominazione di origine protetta, in forza del regolamento n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, per mesi dodici.

Roma, 16 dicembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2014.

È così modificato:

ALTRE PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.

È sostituita dalla frase seguente:

ALTRE PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici, dal 22 dicembre 2022, data di pubblicazione del provvedimento nel sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

22A07334

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2022.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2022. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 2022, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 27 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 30 settembre 2022 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2022 - 30 settembre 2022 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» ema-

nate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2022 - 30 settembre 2022 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2022 - 30 settembre 2022, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2022 - 31 dicembre 2022 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2022

Il dirigente generale: CAPPIELLO

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2022
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2023

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,53	18,4125
	oltre 5.000	8,92	15,1500
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,20	24,2000
	oltre 1.500	15,86	23,8250
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	8,04	14,0500
	da 50.000 a 200.000	6,36	11,9500
	oltre 200.000	4,46	9,5750
CREDITO PERSONALE		11,61	18,5125
CREDITO FINALIZZATO		10,81	17,5125
FACTORING	fino a 50.000	4,42	9,5250
	oltre 50.000	4,12	9,1500
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		6,08	11,6000
- A TASSO VARIABILE		4,65	9,8125
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	9,31	15,6375
	oltre 25.000	8,51	14,6375
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	10,02	16,5250
	oltre 25.000	7,11	12,8875
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		4,61	9,7625
- A TASSO VARIABILE		3,73	8,6625
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	12,66	19,8250
	oltre 15.000	8,69	14,8625
CREDITO REVOLVING		16,99	24,9900
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		12,85	20,0625
ALTRI FINANZIAMENTI		13,17	20,4625

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2022 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «*leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito *revolving*», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «*factoring*» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (1).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

(1) Le nuove istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/).

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito *revolving*».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

22A07380

DECRETO 27 dicembre 2022.

Aggiornamento del Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto l'art. 40 della citata legge n. 196 del 2009, recante la «Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato» e, in particolare, il comma 2, lettera *e)*, che prevede per il Bilancio dello Stato l'adozione, per la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione della spesa COFOG (*Classification Of the Functions of the Government*) e alla classificazione economica di terzo livello;

Visto il comma 2, lettera *n)* del citato art. 40 della legge n. 196 del 2009, che prevede, inoltre, l'affiancamento a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato;

Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nelle more dell'attuazione della delega prevista dal citato articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione attraverso la rilevazione puntuale dei costi, ha disposto l'obbligo per tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le proprie articolazioni periferiche, di adottare, a decorrere dal 2013, scritture puntuali di contabilità integrata finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica attraverso sistemi informativi messi a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con il quale si è data attuazione alle delega di cui all'art. 40, comma 1, della legge n. 196 del 2009, e in particolare l'art. 8 che ha introdotto, dopo l'art. 38 della medesima legge, gli articoli dal 38-*bis* al 38-*sexies*;

Visto l'art. 38-*bis* della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione del sistema di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e dispone che l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conformi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 alla medesima legge;

Visto l'art. 38-*ter* della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione del piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, concernente la definizione del piano dei conti integrato delle altre amministrazioni pubbliche non territoriali, e, in particolare, il comma 3, che rinvia ad un apposito regolamento la definizione delle voci e dei livelli minimi di articolazione del piano dei conti e il successivo comma 4, che dispone che gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche a seguito della sperimentazione di cui al successivo art. 38-*sexies*;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140 con cui si è data attuazione al comma 3 del citato art. 38-*ter* della legge n. 196 del 2009, concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto l'art. 2 del medesimo regolamento, che introduce il piano dei conti integrato, composto da tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del medesimo decreto;

Visto l'art. 3 del medesimo regolamento, che disciplina i livelli nei quali si articolano i conti dei tre moduli del piano dei conti integrato in relazione alle fasi di previsione, gestione e rendicontazione;

Visto l'art. 5 del medesimo regolamento, che dispone che gli aggiornamenti del piano dei conti integrato che incidono sui livelli di articolazione di cui al precedente art. 3 sono adottati mediante modifiche al regolamento stesso, mentre le altre modifiche al piano dei conti integrato sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 38-*ter*, comma 4, della legge n. 196 del 2009, anche a seguito degli esiti della sperimentazione di cui all'art. 38-*sexies* della legge n. 196 del 2009;

Visto l'art. 38-*sexies* della citata legge n. 196 del 2009, che prevede un'attività di sperimentazione della durata non superiore a tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni, di cui all'art. 25-*bis*, e della codifica della transazione contabile elementare, delegando il Ministro dell'economia e delle finanze a disciplinare la sperimentazione con proprio decreto entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 38-*ter*, comma 3;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, con il quale si è disciplinata la sperimentazione di cui al citato art. 38-*sexies* della legge n. 196 del 2009, con avvio a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto, ossia dal 2 maggio 2019, e, in particolare, l'art. 6, che affida al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un

monitoraggio trimestrale della sperimentazione e la predisposizione, in sede di rendiconto, di una relazione annuale, da trasmettere alla Corte dei conti, in merito agli esiti della sperimentazione del sistema di contabilità integrata e del piano dei conti integrato, al fine di valutare gli effetti dell'adozione e di individuare eventuali criticità e porre in essere le modifiche necessarie per una più efficace disciplina della materia;

Visto l'art. 21, comma 11, lettera *f)* della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del Disegno di legge di Bilancio dello Stato sia allegato il *budget* analitico dei costi, formulato secondo le voci del piano dei conti del sistema di contabilità analitica, per programmi e per centri di costo;

Visto l'art. 33, comma 4-*octies* della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che il *budget* di cui all'art. 21, comma 11, lettera *f)*, è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare;

Visto l'art. 36, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che in apposito allegato al rendiconto generale dello Stato siano illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero, con i costi sostenuti rappresentati secondo le voci del piano dei conti del sistema di contabilità analitica, per programmi e per centri di costo;

Considerati i risultati del primo anno di sperimentazione (2019) del piano dei conti integrato dei Ministeri, sintetizzati nella relazione disposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trasmessa alla Corte dei conti ai sensi del citato art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, nella quale sono state evidenziate, tra l'altro, alcune criticità ed esigenze di modifica nella struttura del piano dei conti integrato;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 4 del 7 gennaio 2021 con il quale, a seguito degli esiti del primo anno di sperimentazione, si è proceduto a sostituire i conti del modulo economico e del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui, rispettivamente, agli allegati 1.2 e 1.3 al citato DPR n. 140 del 2018, con gli allegati 1.2 e 1.3 al decreto ministeriale, a partire dall'apertura della gestione dell'esercizio 2021 e ferme restando la struttura e l'articolazione gerarchica dei conti stessi;

Visto l'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, che ha disposto la sostituzione integrale del piano dei conti di contabilità analitica delle amministrazioni centrali dello Stato di cui alla Tabella B del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279 con i conti del modulo economico di cui all'allegato 1.2, anche al fine di introdurre una complessiva semplificazione e di rendere integrate e convergenti le rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale e gli adempimenti connessi alla formulazione del *budget* e del rendiconto analitico dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato di cui rispettivamente all'art. 21, comma 11, lettera *f)* e all'art. 36, comma 5 della legge n. 196 del 2009;

Visto l'art. 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha disposto che il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al citato DPR n. 140/2018 possa essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti» e ha prorogato di un anno il termine della sperimentazione di cui all'art. 38-*sexies* della legge n. 196 del 2009, che si concluderà quindi il 31 dicembre 2022;

Considerato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza - *Next Generation* Italia (PNRR), approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 luglio 2021, include, fra le riforme abilitanti, la riforma 1.15 denominata «Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso piano, volta all'implementazione, entro il 2026, di un sistema di contabilità basato sul principio *accrual* unico per le amministrazioni pubbliche, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e *standard* contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS), in attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio;

Considerato il programma InIt del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, finalizzato alla realizzazione di un unico sistema informatico integrato a supporto dei processi amministrativocontabili delle amministrazioni pubbliche, di tipo ERP (*Enterprise Resource Planning*);

Considerato che sono già in esercizio dalla gestione 2021 i moduli del sistema InIt relativi alla contabilità economico-patrimoniale e alla contabilità analitica per centri di costo, utilizzati dai Ministeri per il terzo e quarto anno di sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 38-*sexies* della legge n. 196/2009;

Considerati gli esiti del secondo (2020) e del terzo anno (2021) di sperimentazione del piano dei conti integrato dei Ministeri, rappresentati nelle relazioni predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato e trasmesse alla Corte dei conti ai sensi del citato art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, che confermano le considerazioni espresse nella citata relazione relativa al primo anno di sperimentazione, in particolare riguardo alla opportunità di: *i)* definire un piano dei conti costituito da un unico elenco di conti di tipo economico-patrimoniale, senza il modulo finanziario; *ii)* integrare il percorso di sperimentazione della contabilità integrata e del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, avviato nel 2019, con il percorso di attuazione della citata riforma del

PNRR 1.15, adottando un concetto più ampio di piano dei conti, di tipo «multidimensionale» che comprenda, oltre all'elenco dei conti da utilizzare per la contabilità generale di tipo economico-patrimoniale, l'insieme di tutte le altre informazioni codificate necessarie a qualificare e accompagnare i dati registrati nella contabilità e rappresentati nei documenti di bilancio, in linea con gli indirizzi a livello internazionale;

Considerato che la revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, effettuata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025 proprio al fine di assicurare il migliore raccordo tra la contabilità finanziaria e il piano dei conti economico-patrimoniale, potrà svolgere efficacemente la stessa funzione di raccordo originariamente attribuita al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140;

Considerato che la sperimentazione di cui all'art. 38-*sexies* della legge n. 196 del 2009 termina con la conclusione dell'esercizio finanziario 2022 e che gli esiti del quarto e ultimo anno di sperimentazione potranno essere valutati in seguito con la apposita relazione predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trasmessa alla Corte dei conti in sede di rendiconto 2022 ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento del modulo economico e del modulo patrimoniale del Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140

1. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio 2023, successivamente alla conclusione della sperimentazione disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, la cui durata è stata prolungata fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 2021, n. 108, le amministrazioni centrali dello Stato adottano un piano dei conti economico-patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese come specificato al successivo articolo 3.

2. L'elenco delle voci del piano dei conti economico-patrimoniale è riportato nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

3. Le voci del piano dei conti economico-patrimoniale delle amministrazioni centrali dello Stato sono articolate in cinque livelli strutturati gerarchicamente e sono raggruppate nelle seguenti cinque sezioni:

i) attivo

ii) passivo

iii) componenti economiche positive

iv) componenti economiche negative

v) conti d'ordine

4. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2023, le voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'allegato 1.2 al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, così come aggiornato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, sono sostituite dalle voci delle sezioni *i)*, *ii)* e *v)* del piano dei conti economicopatrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto.

5. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2023, le voci del modulo economico del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'allegato 1.3 al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, così come aggiornato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, sono sostituite dalle voci delle sezioni *iii)* e *iv)* del piano dei conti economicopatrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto.

6. I conti utilizzati per le scritture di esercizio e quelli utilizzati per le scritture di chiusura annuale in contabilità economico-patrimoniale sono rappresentati dalle voci di quinto livello del piano dei conti economico-patrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamento delle rilevazioni in contabilità economica analitica, di cui agli articoli 21, 33 e 36 della legge n. 196 del 2009, al nuovo piano dei conti economico-patrimoniale delle amministrazioni centrali dello Stato

1. A partire dalla revisione del *budget* dei costi per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio 2023, effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 4-*octies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla successiva formulazione del Budget per il triennio 2024-2026, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 11, lettera *f)* della medesima legge, le rilevazioni utilizzeranno le voci della sezione *iv)* del piano dei conti economicopatrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto. Le medesime voci sono utilizzate per le registrazioni di contabilità analitica in gestione.

Art. 3.

Integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale

1. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2023, l'integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, è assicurata per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato ai successivi commi del

presente articolo, e non più per il tramite del modulo finanziario di cui all'allegato 1.1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140 che cessa quindi di essere applicato.

2. Ai fini della tenuta della contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale, il raccordo fra le scritture di contabilità finanziaria relative alle entrate del bilancio dello Stato e le corrispondenti scritture di contabilità economico-patrimoniale è garantito dalla classificazione economica delle entrate definita ai sensi dell'art. 25, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso un apposito schema di raccordo con il piano dei conti di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. Agli stessi fini di cui al comma 2, il raccordo fra le scritture di contabilità finanziaria relative alle spese del bilancio dello Stato e le corrispondenti scritture di contabilità economico-patrimoniale è garantito dalla classificazione economica delle spese, definita ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 3-*bis*, e dell'art. 25-*bis*, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso un apposito schema di raccordo con il piano dei conti di cui all'art. 1 del presente decreto.

4. Gli schemi di raccordo di cui ai precedenti commi 2 e 3, riportati nell'allegato 2 al presente decreto, sono definiti, in applicazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che li implementa sui sistemi informativi messi a disposizione per la gestione dei processi contabili e fornisce ogni indicazione utile agli operatori delle amministrazioni per la loro corretta applicazione.

Art. 4.

Aggiornamento delle aliquote di ammortamento dei beni durevoli

1. Le aliquote annuali per il calcolo degli ammortamenti dei beni durevoli, distinte in base alle voci di ammortamento della sezione *iv)* del piano dei conti economico-patrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono contenute nell'allegato 3 al presente decreto e sostituiscono integralmente quelle di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020.

Art. 5.

Principi contabili applicati

1. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2023, terminata la sperimentazione della contabilità integrata di cui all'art. 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nelle more dell'emanazione del regolamento relativo ai principi contabili applicati previsto dall'art. 38-*bis*, comma 4, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la valorizzazione degli eventi rilevanti ai fini della contabilità economicopatrimoniale, le amministrazioni centrali dello Stato continuano ad applicare i principi contabili generali di cui all'art. 38-*bis*, comma 3, della medesima legge n. 196 e applicano le regole del sistema di contabilità economica analitica definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ove applicabili. Negli altri casi valgono i principi contabili nazionali.

Art. 6.

*Codifica della transazione contabile elementare di cui all'art. 38-*quater *della legge 31 dicembre 2009, n. 196*

1. Nelle more dell'attuazione del comma 3 dell'art. 38-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dal termine della sperimentazione di cui all'art. 38-*sexies* della medesima legge, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare e i criteri per la sua applicazione, la codifica della transazione elementare è quella implementata nei sistemi informativi messi a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la gestione dei processi contabili.

Art. 7.

Schemi di conto economico e stato patrimoniale

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di contabilità pubblica e successivamente alla predisposizione e trasmissione alla Corte dei conti della relazione annuale di cui all'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2019, relativa all'ultimo esercizio finanziario di sperimentazione, predispone una proposta di schemi di conto economico e stato patrimoniale. Nell'ambito di tale proposta, da sottoporre al Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati tempi e modalità per l'adozione dei suddetti schemi e i necessari adeguamenti normativi per darne attuazione.

Art. 8.

Attività di verifica degli uffici di controllo

1. Gli uffici di controllo che costituiscono il Sistema delle Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nelle more dell'applicazione dell'art. 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, effettuano le attività di verifica di cui all'art. 6, comma 2 del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2019.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1958

Allegato 1

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
1.00.0.00.00.00	**Attivo**	**SEZ**
1.01.0.00.00.00	**Crediti verso soci e partecipanti al patrimonio/fondo dotazione**	**1° LIV**
1.01.1.00.00.00	**Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti**	**2° LIV**
1.01.1.01.00.00	**Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti**	**3° LIV**
1.01.1.01.01.00	*Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti*	*4° LIV*
1.01.1.01.01.01	Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	5° LIV
1.01.1.02.00.00	**Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti**	**3° LIV**
1.01.1.02.01.00	*Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti*	*4° LIV*
1.01.1.02.01.01	Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti	5° LIV
1.02.0.00.00.00	**Immobilizzazioni**	**1° LIV**
1.02.1.00.00.00	**Immobilizzazioni immateriali**	**2° LIV**
1.02.1.01.00.00	**Costi di impianto e di ampliamento**	**3° LIV**
1.02.1.01.01.00	*Costi di impianto*	*4° LIV*
1.02.1.01.01.01	Costi di impianto	5° LIV
1.02.1.01.02.00	*Costi di ampliamento*	*4° LIV*
1.02.1.01.02.01	Costi di ampliamento	5° LIV
1.02.1.02.00.00	**Costi di sviluppo**	**3° LIV**
1.02.1.02.01.00	*Costi di sviluppo*	*4° LIV*
1.02.1.02.01.01	Costi di sviluppo	5° LIV
1.02.1.03.00.00	**Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software**	**3° LIV**
1.02.1.03.01.00	*Brevetti*	*4° LIV*
1.02.1.03.01.01	Brevetti	5° LIV
1.02.1.03.02.00	*Opere dell'ingegno e Diritti d'autore*	*4° LIV*
1.02.1.03.02.01	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	5° LIV
1.02.1.03.03.00	*Software*	*4° LIV*
1.02.1.03.03.01	Software	5° LIV
1.02.1.03.04.00	*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*4° LIV*
1.02.1.03.04.01	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5° LIV
1.02.1.04.00.00	**Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**3° LIV**
1.02.1.04.01.00	*Concessioni*	*4° LIV*
1.02.1.04.01.01	Concessioni	5° LIV
1.02.1.04.02.00	*Licenze*	*4° LIV*
1.02.1.04.02.01	Licenze	5° LIV
1.02.1.04.03.00	*Marchi*	*4° LIV*
1.02.1.04.03.01	Marchi	5° LIV
1.02.1.04.99.00	*Altri diritti assimilati*	*4° LIV*
1.02.1.04.99.99	Altri diritti assimilati	5° LIV
1.02.1.05.00.00	**Avviamento**	**3° LIV**
1.02.1.05.01.00	Avviamento	*4° LIV*
1.02.1.05.01.01	Avviamento	5° LIV
1.02.1.06.00.00	**Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	**3° LIV**
1.02.1.06.01.00	*Immobilizzazioni immateriali in corso*	*4° LIV*
1.02.1.06.01.01	Immobilizzazioni immateriali in corso	5° LIV
1.02.1.06.02.00	*Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali*	*4° LIV*
1.02.1.06.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali	5° LIV
1.02.1.07.00.00	**Diritti reali di godimento e manutenzione straordinaria su beni di terzi**	**3° LIV**
1.02.1.07.01.00	*Diritti reali di godimento su beni di terzi*	*4° LIV*
1.02.1.07.01.01	Diritti reali di godimento su beni di terzi	5° LIV
1.02.1.07.02.00	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*4° LIV*
1.02.1.07.02.01	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5° LIV
1.02.1.07.03.00	*Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi*	*4° LIV*
1.02.1.07.03.01	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5° LIV
1.02.1.08.00.00	**Altre immobilizzazioni immateriali**	**3° LIV**
1.02.1.08.99.00	*Altre immobilizzazioni immateriali*	*4° LIV*
1.02.1.08.99.99	Altre immobilizzazioni immateriali	5° LIV
1.02.2.00.00.00	**Immobilizzazioni materiali**	**2° LIV**
1.02.2.01.00.00	**Terreni demaniali**	**3° LIV**
1.02.2.01.01.00	*Terreni agricoli demaniali*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
1.02.2.01.01.01	Terreni agricoli demaniali	5° LIV
1.02.2.01.02.00	*Terreni edificabili demaniali*	*4° LIV*
1.02.2.01.02.01	Terreni edificabili demaniali	5° LIV
1.02.2.01.03.00	*Demanio marittimo*	*4° LIV*
1.02.2.01.03.01	Demanio marittimo	5° LIV
1.02.2.01.04.00	*Demanio idrico*	*4° LIV*
1.02.2.01.04.01	Demanio idrico	5° LIV
1.02.2.01.05.00	*Demanio militare(terreni)*	*4° LIV*
1.02.2.01.05.01	Demanio militare (terreni)	5° LIV
1.02.2.01.99.00	*Altri terreni demaniali*	*4° LIV*
1.02.2.01.99.99	Altri terreni demaniali	5° LIV
1.02.2.02.00.00	**Terreni patrimoniali (non demaniali)**	**3° LIV**
1.02.2.02.01.00	*Terreni agricoli*	*4° LIV*
1.02.2.02.01.01	Terreni agricoli	5° LIV
1.02.2.02.02.00	*Terreni edificabili*	*4° LIV*
1.02.2.02.02.01	Terreni edificabili	5° LIV
1.02.2.02.03.00	*Parchi naturali e aree boschive*	*4° LIV*
1.02.2.02.03.01	Parchi naturali e aree boschive	5° LIV
1.02.2.02.04.00	*Giacimenti*	*4° LIV*
1.02.2.02.04.01	Giacimenti	5° LIV
1.02.2.02.99.00	*Altri terreni*	*4° LIV*
1.02.2.02.99.99	Altri terreni	5° LIV
1.02.2.03.00.00	**Fabbricati e Infrastrutture demaniali**	**3° LIV**
1.02.2.03.01.00	*Fabbricati demaniali*	*4° LIV*
1.02.2.03.01.01	Fabbricati del demanio idrico	5° LIV
1.02.2.03.01.02	Fabbricati del demanio portuale maritimo	5° LIV
1.02.2.03.01.03	Fabbricati del demanio stradale	5° LIV
1.02.2.03.01.05	Fabbricati del demanio aeronautico civile	5° LIV
1.02.2.03.01.06	Fabbricati del demanio militare	5° LIV
1.02.2.03.01.07	Altri fabbricati demaniali	5° LIV
1.02.2.03.02.00	*Infrastrutture demaniali*	*4° LIV*
1.02.2.03.02.01	Infrastrutture del demanio idrico	5° LIV
1.02.2.03.02.02	Infrastrutture del demanio portuale maritimo	5° LIV
1.02.2.03.02.03	Infrastrutture del demanio stradale	5° LIV
1.02.2.03.02.05	Infrastrutture del demanio aeronautico civile	5° LIV
1.02.2.03.02.06	Infrastrutture del demanio militare	5° LIV
1.02.2.03.02.07	Altre infrastrutture demaniali	5° LIV
1.02.2.03.99.00	*Altri beni immobili demaniali*	*4° LIV*
1.02.2.03.99.99	Altri beni immobili demaniali	5° LIV
1.02.2.04.00.00	**Fabbricati e Infrastrutture patrimoniali (non demaniali)**	**3° LIV**
1.02.2.04.01.00	*Fabbricati ad uso abitativo*	*4° LIV*
1.02.2.04.01.01	Fabbricati ad uso abitativo	5° LIV
1.02.2.04.02.00	*Fabbricati ad uso commerciale*	*4° LIV*
1.02.2.04.02.01	Fabbricati ad uso commerciale	5° LIV
1.02.2.04.03.00	*Fabbricati strumentali*	*4° LIV*
1.02.2.04.03.01	Fabbricati strumentali	5° LIV
1.02.2.04.04.00	*Fabbricati ad uso scolastico*	*4° LIV*
1.02.2.04.04.01	Fabbricati ad uso scolastico	5° LIV
1.02.2.04.05.00	*Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie*	*4° LIV*
1.02.2.04.05.01	Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie	5° LIV
1.02.2.04.06.00	*Fabbricati industriali e costruzioni leggere*	*4° LIV*
1.02.2.04.06.01	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	5° LIV
1.02.2.04.07.00	*Fabbricati rurali*	*4° LIV*
1.02.2.04.07.01	Fabbricati rurali	5° LIV
1.02.2.04.08.00	*Fabbricati militari*	*4° LIV*
1.02.2.04.08.01	Fabbricati militari	5° LIV
1.02.2.04.09.00	*Impianti sportivi*	*4° LIV*
1.02.2.04.09.01	Impianti sportivi	5° LIV

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
1.02.2.04.10.00	*Infrastrutture telematiche*	*4° LIV*
1.02.2.04.10.01	Infrastrutture telematiche	5° LIV
1.02.2.04.11.00	*Infrastrutture idrauliche*	*4° LIV*
1.02.2.04.11.01	Infrastrutture idrauliche	5° LIV
1.02.2.04.12.00	*Infrastrutture stradali*	*4° LIV*
1.02.2.04.12.01	Infrastrutture stradali	5° LIV
1.02.2.04.13.00	*Altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)*	*4° LIV*
1.02.2.04.13.01	Altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)	5° LIV
1.02.2.04.14.00	*Teatri, Musei e Biblioteche*	*4° LIV*
1.02.2.04.14.01	Teatri, Musei e Biblioteche	5° LIV
1.02.2.04.15.00	*Opere destinate al culto*	*4° LIV*
1.02.2.04.15.01	Opere destinate al culto	5° LIV
1.02.2.04.16.00	*Altri beni immobili*	*4° LIV*
1.02.2.04.16.01	Altri beni immobili	5° LIV
1.02.2.04.99.00	*Altri fabbricati e infrastrutture*	*4° LIV*
1.02.2.04.99.99	Altri fabbricati e infrastrutture	5° LIV
1.02.2.05.00.00	**Impianti e macchinari**	**3° LIV**
1.02.2.05.01.00	*Impianti*	*4° LIV*
1.02.2.05.01.01	Impianti	5° LIV
1.02.2.05.02.00	*Macchinari*	*4° LIV*
1.02.2.05.02.01	Macchinari	5° LIV
1.02.2.06.00.00	**Attrezzature**	**3° LIV**
1.02.2.06.01.00	*Attrezzature scientifiche*	*4° LIV*
1.02.2.06.01.01	Attrezzature scientifiche	5° LIV
1.02.2.06.02.00	*Attrezzature sanitarie*	*4° LIV*
1.02.2.06.02.01	Attrezzature sanitarie	5° LIV
1.02.2.06.99.00	*Altre attrezzature*	*4° LIV*
1.02.2.06.99.99	Altre attrezzature	5° LIV
1.02.2.07.00.00	**Armi e armamenti**	**3° LIV**
1.02.2.07.01.00	*Mezzi militari terrestri adibiti al trasporto*	*4° LIV*
1.02.2.07.01.01	Mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	5° LIV
1.02.2.07.02.00	*Mezzi militari aerei adibiti al trasporto*	*4° LIV*
1.02.2.07.02.01	Mezzi militari aerei adibiti al trasporto	5° LIV
1.02.2.07.03.00	*Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto*	*4° LIV*
1.02.2.07.03.01	Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	5° LIV
1.02.2.07.04.00	*Armamenti e mezzi militari terrestri*	*4° LIV*
1.02.2.07.04.01	Armamenti e mezzi militari terrestri	5° LIV
1.02.2.07.05.00	*Armamenti e mezzi militari aerei*	*4° LIV*
1.02.2.07.05.01	Armamenti e mezzi militari aerei	5° LIV
1.02.2.07.06.00	*Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua*	*4° LIV*
1.02.2.07.06.01	Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	5° LIV
1.02.2.07.07.00	*Altri armamenti e mezzi militari*	*4° LIV*
1.02.2.07.07.01	Altri armamenti e mezzi militari	5° LIV
1.02.2.07.99.00	*Altre armi*	*4° LIV*
1.02.2.07.99.99	Altre armi	5° LIV
1.02.2.08.00.00	**Beni immobili di valore storico artistico e culturale**	**3° LIV**
1.02.2.08.01.00	*Beni immobili storici*	*4° LIV*
1.02.2.08.01.01	Beni immobili storici	5° LIV
1.02.2.08.02.00	*Beni immobili artistici*	*4° LIV*
1.02.2.08.02.01	Beni immobili artistici	5° LIV
1.02.2.08.03.00	*Beni immobili e siti archeologici*	*4° LIV*
1.02.2.08.03.01	Beni immobili e siti archeologici	5° LIV
1.02.2.08.04.00	*Beni immobili e siti paleontologici*	*4° LIV*
1.02.2.08.04.01	Beni immobili e siti paleontologici	5° LIV
1.02.2.08.05.00	*Opere di restauro di beni immobili*	*4° LIV*
1.02.2.08.05.01	Opere di restauro di beni immobili	5° LIV
1.02.2.09.00.00	**Beni mobili di valore storico artistico e culturale**	**3° LIV**
1.02.2.09.01.00	*Beni mobili storici*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
1.02.2.09.01.01	Beni mobili storici	5° LIV
1.02.2.09.02.00	*Beni mobili artistici*	*4° LIV*
1.02.2.09.02.01	Beni mobili artistici	5° LIV
1.02.2.09.03.00	*Beni demo-etno-antropologici*	*4° LIV*
1.02.2.09.03.01	Beni demo-etno-antropologici	5° LIV
1.02.2.09.04.00	*Beni mobili archeologici*	*4° LIV*
1.02.2.09.04.01	Beni mobili archeologici	5° LIV
1.02.2.09.05.00	*Beni mobili paleontologici*	*4° LIV*
1.02.2.09.05.01	Beni mobili paleontologici	5° LIV
1.02.2.09.06.00	*Beni librari*	*4° LIV*
1.02.2.09.06.01	Beni librari	5° LIV
1.02.2.09.07.00	*Beni archivistici*	*4° LIV*
1.02.2.09.07.01	Beni archivistici	5° LIV
1.02.2.09.08.00	*Opere di restauro di beni mobili*	*4° LIV*
1.02.2.09.08.01	Opere di restauro di beni mobili	5° LIV
1.02.2.10.00.00	**Altri beni materiali**	**3° LIV**
1.02.2.10.01.00	*Mezzi di trasporto civile*	*4° LIV*
1.02.2.10.01.01	Mezzi di trasporto civile	5° LIV
1.02.2.10.02.00	*Mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico*	*4° LIV*
1.02.2.10.02.01	Mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico	5° LIV
1.02.2.10.03.00	*Hardware*	*4° LIV*
1.02.2.10.03.01	Hardware	5° LIV
1.02.2.10.04.00	*Mobili e arredi per ufficio*	*4° LIV*
1.02.2.10.04.01	Mobili e arredi per ufficio	5° LIV
1.02.2.10.05.00	*Mobili e arredi per alloggi e pertinenze*	*4° LIV*
1.02.2.10.05.01	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5° LIV
1.02.2.10.06.00	*Mobili e arredi per locali ad uso specifico*	*4° LIV*
1.02.2.10.06.01	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5° LIV
1.02.2.10.07.00	*Materiale bibliografico*	*4° LIV*
1.02.2.10.07.01	Materiale bibliografico	5° LIV
1.02.2.10.08.00	*Strumenti musicali*	*4° LIV*
1.02.2.10.08.01	Strumenti musicali	5° LIV
1.02.2.10.09.00	*Risorse biologiche*	*4° LIV*
1.02.2.10.09.01	Risorse biologiche	5° LIV
1.02.2.10.10.00	*Oggetti di valore*	*4° LIV*
1.02.2.10.10.01	Oggetti di valore	5° LIV
1.02.2.10.99.00	*Altri beni materiali*	*4° LIV*
1.02.2.10.99.99	Altri beni materiali	5° LIV
1.02.2.11.00.00	**Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**	**3° LIV**
1.02.2.11.01.00	*Immobilizzazioni materiali in corso*	*4° LIV*
1.02.2.11.01.01	Immobilizzazioni materiali in corso	5° LIV
1.02.2.11.02.00	*Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali*	*4° LIV*
1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali	5° LIV
1.02.3.00.00.00	**Immobilizzazioni finanziarie**	**2° LIV**
1.02.3.01.00.00	**Partecipazioni**	**3° LIV**
1.02.3.01.01.00	*Partecipazioni in Amministrazioni centrali*	*4° LIV*
1.02.3.01.01.01	Partecipazioni in Amministrazioni centrali	5° LIV
1.02.3.01.02.00	*Partecipazioni in Amministrazioni locali*	*4° LIV*
1.02.3.01.02.01	Partecipazioni in Amministrazioni locali	5° LIV
1.02.3.01.03.00	*Partecipazioni in Enti di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*
1.02.3.01.03.01	Partecipazioni in Enti di Previdenza e Assistenza	5° LIV
1.02.3.01.04.00	*Partecipazioni in organismi internazionali*	*4° LIV*
1.02.3.01.04.01	Partecipazioni in banche di sviluppo	5° LIV
1.02.3.01.04.02	Partecipazioni in altri organismi internazionali	5° LIV
1.02.3.01.05.00	Partecipazioni in Altri Soggetti	4° LIV
1.02.3.01.05.01	Partecipazioni in Altri Soggetti	5° LIV
1.02.3.02.00.00	**Crediti finanziari**	**3° LIV**
1.02.3.02.01.00	*Crediti finanziari verso Amministrazioni centrali*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
1.02.3.02.01.01	Crediti finanziari verso Amministrazioni centrali	5° LIV
1.02.3.02.02.00	*Crediti finanziari verso Amministrazioni locali*	*4° LIV*
1.02.3.02.02.01	Crediti finanziari verso Amministrazioni locali	5° LIV
1.02.3.02.03.00	*Crediti finanziari verso Enti di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*
1.02.3.02.03.01	Crediti finanziari verso Enti di Previdenza e Assistenza	5° LIV
1.02.3.02.04.00	*Crediti finanziari verso Altri Soggetti*	*4° LIV*
1.02.3.02.04.01	Crediti finanziari verso Altri Soggetti	5° LIV
1.02.3.03.00.00	**Altri titoli**	**3° LIV**
1.02.3.03.01.00	*Altri titoli in Amministrazioni centrali*	*4° LIV*
1.02.3.03.01.01	Altri titoli in Amministrazioni centrali	5° LIV
1.02.3.03.02.00	*Altri titoli in Amministrazioni locali*	*4° LIV*
1.02.3.03.02.01	Altri titoli in Amministrazioni locali	5° LIV
1.02.3.03.03.00	*Altri titoli in Enti di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*
1.02.3.03.03.01	Altri titoli in Enti di Previdenza e Assistenza	5° LIV
1.02.3.03.04.00	*Altri titoli in Altri Soggetti*	*4° LIV*
1.02.3.03.04.01	Altri titoli in Altri Soggetti	5° LIV
1.02.3.04.00.00	**Strumenti finanziari derivati**	**3° LIV**
1.02.3.04.01.00	*Strumenti finanziari derivati*	*4° LIV*
1.02.3.04.01.01	Strumenti finanziari derivati	5° LIV
1.03.0.00.00.00	**Attivo circolante**	**1° LIV**
1.03.1.00.00.00	**Rimanenze**	**2° LIV**
1.03.1.01.00.00	**Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo**	**3° LIV**
1.03.1.01.01.00	*Rimanenze di materie prime*	*4° LIV*
1.03.1.01.01.01	Rimanenze di materie prime	5° LIV
1.03.1.01.02.00	*Rimanenze di materie sussidiarie*	*4° LIV*
1.03.1.01.02.01	Rimanenze di materie sussidiarie	5° LIV
1.03.1.01.03.00	*Rimanenze di materie di consumo*	*4° LIV*
1.03.1.01.03.01	Rimanenze di materie di consumo	5° LIV
1.03.1.02.00.00	**Rimanenze in corso di lavorazione e di semilavorati**	**3° LIV**
1.03.1.02.01.00	*Rimanenze in corso di lavorazione*	*4° LIV*
1.03.1.02.01.01	Rimanenze in corso di lavorazione	5° LIV
1.03.1.02.02.00	*Rimanenze in corso di semilavorati*	*4° LIV*
1.03.1.02.02.01	Rimanenze in corso di semilavorati	5° LIV
1.03.1.03.00.00	**Lavori in corso su ordinazione**	**3° LIV**
1.03.1.03.01.00	*Lavori in corso su ordinazione*	*4° LIV*
1.03.1.03.01.01	Lavori in corso su ordinazione	5° LIV
1.03.1.04.00.00	**Rimanenze di prodotti finiti**	**3° LIV**
1.03.1.04.01.00	*Rimanenze di prodotti finiti*	*4° LIV*
1.03.1.04.01.01	Rimanenze di prodotti finiti	5° LIV
1.03.1.05.00.00	**Acconti**	**3° LIV**
1.03.1.05.01.00	*Acconti*	*4° LIV*
1.03.1.05.01.01	Acconti	5° LIV
1.03.2.00.00.00	**Crediti**	**2° LIV**
1.03.2.01.00.00	**Crediti per erogazione di beni e servizi dietro corrispettivo**	**3° LIV**
1.03.2.01.01.00	*Crediti verso Amministrazioni Centrali*	*4° LIV*
1.03.2.01.01.01	Crediti verso Amministrazioni Centrali	5° LIV
1.03.2.01.02.00	*Crediti verso Amministrazioni Locali*	*4° LIV*
1.03.2.01.02.01	Crediti verso Amministrazioni Locali	5° LIV
1.03.2.01.03.00	*Crediti verso Enti di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*
1.03.2.01.03.01	Crediti verso Enti di Previdenza e Assistenza	5° LIV
1.03.2.01.99.00	*Crediti verso altri Soggetti*	*4° LIV*
1.03.2.01.99.99	Crediti verso altri Soggetti	5° LIV
1.03.2.02.00.00	**Crediti tributari**	**3° LIV**
1.03.2.02.01.00	*Crediti verso Erario*	*4° LIV*
1.03.2.02.01.01	Crediti verso Erario	5° LIV
1.03.2.02.02.00	*Crediti verso i contribuenti*	*4° LIV*
1.03.2.02.02.01	Crediti verso i contribuenti	5° LIV
1.03.2.02.03.00	*Crediti da compartecipazione di tributi*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
1.03.2.02.03.01	Crediti da compartecipazione di tributi	5° LIV
1.03.2.03.00.00	**Crediti per imposte anticipate**	**3° LIV**
1.03.2.03.01.00	*Imposte anticipate*	*4° LIV*
1.03.2.03.01.01	Imposte anticipate	5° LIV
1.03.2.04.00.00	**Crediti per contributi ottenuti**	**3° LIV**
1.03.2.04.01.00	*Crediti per contributi ottenuti da Amministrazioni Centrali*	*4° LIV*
1.03.2.04.01.01	Crediti per contributi ottenuti da Amministrazioni Centrali	5° LIV
1.03.2.04.02.00	*Crediti per contributi ottenuti da Amministrazioni Locali*	*4° LIV*
1.03.2.04.02.01	Crediti per contributi ottenuti da Amministrazioni Locali	5° LIV
1.03.2.04.03.00	*Crediti per contributi ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*
1.03.2.04.03.01	Crediti per contributi ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza	5° LIV
1.03.2.04.04.00	*Crediti per contributi ottenuti dall'Unione Europea*	*4° LIV*
1.03.2.04.04.01	Crediti per contributi ottenuti dall'Unione Europea	5° LIV
1.03.2.04.05.00	*Crediti per contributi ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4° LIV*
1.03.2.04.05.01	Crediti per contributi ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
1.03.2.04.06.00	*Crediti per contributi ottenuti da famiglie e ISP*	*4° LIV*
1.03.2.04.06.01	Crediti per contributi ottenuti da famiglie e ISP	5° LIV
1.03.2.04.07.00	*Crediti per contributi ottenuti da Imprese*	*4° LIV*
1.03.2.04.07.01	Crediti per contributi ottenuti da Imprese	5° LIV
1.03.2.04.99.00	*Crediti per contributi ottenuti da altri Soggetti*	*4° LIV*
1.03.2.04.99.99	Crediti per contributi ottenuti da altri Soggetti	5° LIV
1.03.2.05.00.00	**Crediti per fatture e documenti di costo da emettere**	**3° LIV**
1.03.2.05.01.00	*Fatture da emettere*	*4° LIV*
1.03.2.05.01.01	Fatture da emettere	5° LIV
1.03.2.99.00.00	**Altri crediti**	**3° LIV**
1.03.2.99.99.00	*Altri crediti*	*4° LIV*
1.03.2.99.99.99	Altri crediti	5° LIV
1.03.3.00.00.00	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**	**2° LIV**
1.03.3.01.00.00	**Partecipazioni**	**3° LIV**
1.03.3.01.01.00	*Partecipazioni in Amministrazioni centrali*	*4° LIV*
1.03.3.01.01.01	Partecipazioni in Amministrazioni centrali	5° LIV
1.03.3.01.02.00	*Partecipazioni in Amministrazioni locali*	*4° LIV*
1.03.3.01.02.01	Partecipazioni in Amministrazioni locali	5° LIV
1.03.3.01.03.00	*Partecipazioni in Enti di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*
1.03.3.01.03.01	Partecipazioni in Enti di Previdenza e Assistenza	5° LIV
1.03.3.01.04.00	*Partecipazioni in Altri Soggetti*	*4° LIV*
1.03.3.01.04.01	Partecipazioni in Altri Soggetti	5° LIV
1.03.3.02.00.00	**Altri titoli**	**3° LIV**
1.03.3.02.01.00	*Altri titoli di Amministrazioni centrali*	*4° LIV*
1.03.3.02.01.01	Altri titoli di Amministrazioni centrali	5° LIV
1.03.3.02.02.00	*Altri titoli di Amministrazioni locali*	*4° LIV*
1.03.3.02.02.01	Altri titoli di Amministrazioni locali	5° LIV
1.03.3.02.03.00	*Altri titoli di di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*
1.03.3.02.03.01	Altri titoli di di Previdenza e Assistenza	5° LIV
1.03.3.02.04.00	*Altri titoli di Altri Soggetti*	*4° LIV*
1.03.3.02.04.01	Altri titoli di Altri Soggetti	5° LIV
1.03.3.02.99.99	**Crediti da strumenti finanziari derivati**	**3° LIV**
1.03.3.03.01.00	*Crediti da strumenti finanziari derivati*	*4° LIV*
1.03.3.03.01.01	Crediti da strumenti finanziari derivati	5° LIV
1.03.4.00.00.00	**Disponibilità liquide**	**2° LIV**
1.03.4.01.00.00	**Tesoreria**	**3° LIV**
1.03.4.01.01.00	*Istituto tesoriere/cassiere*	*4° LIV*
1.03.4.01.01.01	Disponibilità liquide riferite al bilancio dello Stato	5° LIV
1.03.4.01.01.02	Altre disponibilità liquide in tesoreria	5° LIV
1.03.4.01.02.00	*Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)*	*4° LIV*
1.03.4.01.02.01	Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)	5° LIV
1.03.4.02.00.00	**Depositi bancari e postali**	**3° LIV**
1.03.4.02.01.00	*Depositi bancari*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
1.03.4.02.01.01	Depositi bancari	5° LIV
1.03.4.02.02.00	*Depositi postali*	*4° LIV*
1.03.4.02.02.01	Depositi postali	5° LIV
1.03.4.03.00.00	**Assegni**	**3° LIV**
1.03.4.03.01.00	*Assegni*	*4° LIV*
1.03.4.03.01.01	Assegni	5° LIV
1.03.4.04.00.00	**Denaro e valori in cassa**	**3° LIV**
1.03.4.04.01.00	*Denaro*	*4° LIV*
1.03.4.04.01.01	Denaro	5° LIV
1.03.4.04.02.00	*Valori in cassa*	*4° LIV*
1.03.4.04.02.01	Valori in cassa	5° LIV
1.04.0.00.00.00	**Ratei e risconti**	**1° LIV**
1.04.1.00.00.00	**Ratei attivi**	**2° LIV**
1.04.1.01.00.00	**Ratei attivi**	**3° LIV**
1.04.1.01.01.00	*Ratei attivi*	*4° LIV*
1.04.1.01.01.01	Ratei attivi	5° LIV
1.04.2.00.00.00	**Risconti attivi**	**2° LIV**
1.04.2.01.00.00	**Risconti attivi**	**3° LIV**
1.04.2.01.01.00	*Risconti attivi*	*4° LIV*
1.04.2.01.01.01	Risconti attivi	5° LIV
1.04.3.00.00.00	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi**	**2° LIV**
1.04.3.01.00.00	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad Amministrazioni Centrali**	**3° LIV**
1.04.3.01.01.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Unità locali, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*4° LIV*
1.04.3.01.01.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Unità locali, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	5° LIV
1.04.3.01.02.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*4° LIV*
1.04.3.01.02.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5° LIV
1.04.3.01.03.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*4° LIV*
1.04.3.01.03.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5° LIV
1.04.3.01.04.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di ricerca*	*4° LIV*
1.04.3.01.04.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di ricerca	5° LIV
1.04.3.02.00.00	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad Amministrazioni Locali**	**3° LIV**
1.04.3.02.01.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Regioni e province autonome*	*4° LIV*
1.04.3.02.01.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Regioni e province autonome	5° LIV
1.04.3.02.02.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*4° LIV*
1.04.3.02.02.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	5° LIV
1.04.3.02.03.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi sanitari*	*4° LIV*
1.04.3.02.03.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi sanitari	5° LIV
1.04.3.02.04.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*4° LIV*
1.04.3.02.04.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	5° LIV

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
1.04.3.02.05.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*4° LIV*
1.04.3.02.05.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	5° LIV
1.04.3.02.99.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Altre amministrazioni locali*	*4° LIV*
1.04.3.02.99.99	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Altre amministrazioni locali	5° LIV
1.04.3.03.00.00	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di Previdenza e Assistenza**	**3° LIV**
1.04.3.03.01.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*
1.04.3.03.01.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di Previdenza e Assistenza	5° LIV
1.04.3.04.00.00	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi all'Unione Europea**	**3° LIV**
1.04.3.04.01.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi all'Unione Europea*	*4° LIV*
1.04.3.04.01.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi all'Unione Europea	5° LIV
1.04.3.05.00.00	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri**	**3° LIV**
1.04.3.05.01.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4° LIV*
1.04.3.05.01.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
1.04.3.06.00.00	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Famiglie e ISP**	**3° LIV**
1.04.3.06.01.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Famiglie e ISP*	*4° LIV*
1.04.3.06.01.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Famiglie e ISP	5° LIV
1.04.3.07.00.00	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese**	**3° LIV**
1.04.3.07.01.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese pubbliche*	*4° LIV*
1.04.3.07.01.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese pubbliche	5° LIV
1.04.3.07.02.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese private*	*4° LIV*
1.04.3.07.02.01	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese private	5° LIV
1.04.3.99.00.00	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad altri Soggetti**	**3° LIV**
1.04.3.99.99.00	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad altri Soggetti*	*4° LIV*
1.04.3.99.99.99	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad altri Soggetti	5° LIV
2.00.0.00.00.00	**Passivo**	**SEZ**
2.01.0.00.00.00	**Patrimonio netto**	**1° LIV**
2.01.1.00.00.00	**Capitale sociale/Fondo di dotazione**	**2° LIV**
2.01.1.01.00.00	**Capitale sociale**	**3° LIV**
2.01.1.01.01.00	*Capitale sociale*	*4° LIV*
2.01.1.01.01.01	Capitale sociale	5° LIV
2.01.1.02.00.00	**Fondo di dotazione**	**3° LIV**
2.01.1.02.01.00	*Fondo di dotazione*	*4° LIV*
2.01.1.02.01.01	Fondo di dotazione	5° LIV
2.01.2.00.00.00	**Altri conferimenti di capitale**	**2° LIV**
2.01.2.01.00.00	**Lasciti, donazioni e devoluzioni**	**3° LIV**
2.01.2.01.01.00	*Lasciti, donazioni e devoluzioni vincolati*	*4° LIV*
2.01.2.01.01.01	Lasciti, donazioni e devoluzioni vincolati	5° LIV
2.01.2.01.02.00	*Lasciti, donazioni e devoluzioni non vincolati*	*4° LIV*
2.01.2.01.02.01	Lasciti, donazioni e devoluzioni non vincolati	5° LIV
2.01.2.02.00.00	**Conferimenti di beni patrimoniali acquisiti a titolo gratuito**	**3° LIV**
2.01.2.02.01.00	*Conferimenti di beni patrimoniali acquisiti a titolo gratuito*	*4° LIV*
2.01.2.02.01.01	Conferimenti di beni patrimoniali acquisiti a titolo gratuito	5° LIV
2.01.2.03.00.00	**Conferimenti di capitale da Pubbliche Amministrazioni**	**3° LIV**
2.01.2.03.01.00	*Conferimenti di capitale da Amministrazioni Centrali*	*4° LIV*
2.01.2.03.01.01	Conferimenti di capitale da Amministrazioni Centrali	5° LIV
2.01.2.03.02.00	*Conferimenti di capitale da Amministrazioni Locali*	*4° LIV*
2.01.2.03.02.01	Conferimenti di capitale da Amministrazioni Locali	5° LIV
2.01.2.03.03.00	*Conferimenti di capitale da Enti di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
2.01.2.03.03.01	Conferimenti di capitale da Enti di Previdenza e Assistenza	5° LIV
2.01.2.03.99.00	*Conferimenti di capitale da altri Soggetti*	*4° LIV*
2.01.2.03.99.99	Conferimenti di capitale da altri Soggetti	5° LIV
2.01.2.99.00.00	**Altri conferimenti di capitale**	**3° LIV**
2.01.2.99.99.00	*Altri conferimenti di capitale*	*4° LIV*
2.01.2.99.99.99	Altri conferimenti di capitale	5° LIV
2.01.3.00.00.00	**Riserve di capitale**	**2° LIV**
2.01.3.01.00.00	**Riserve da rivalutazione**	**3° LIV**
2.01.3.01.01.00	*Riserve da rivalutazione*	*4° LIV*
2.01.3.01.01.01	Riserve da rivalutazione	5° LIV
2.01.3.02.00.00	**Riserve vincolate per beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili, beni culturali**	**3° LIV**
2.01.3.02.01.00	*Riserve vincolate per beni demaniali*	*4° LIV*
2.01.3.02.01.01	Riserve vincolate per beni demaniali	5° LIV
2.01.3.02.02.00	*Riserve vincolate per beni beni patrimoniali indisponibili*	*4° LIV*
2.01.3.02.02.01	Riserve vincolate per beni beni patrimoniali indisponibili	5° LIV
2.01.3.02.03.00	*Riserve vincolate per beni culturali*	*4° LIV*
2.01.3.02.03.01	Riserve vincolate per beni culturali	5° LIV
2.01.3.99.00.00	**Altre riserve di capitale**	**3° LIV**
2.01.3.99.01.00	*Altre riserve di capitale*	*4° LIV*
2.01.3.99.01.01	Altre riserve di capitale	5° LIV
2.01.4.00.00.00	**Riserve da avanzi economici**	**2° LIV**
2.01.4.01.00.00	**Riserve derivanti da leggi o obbligatorie**	**3° LIV**
2.01.4.01.01.00	*Riserve derivanti da leggi o obbligatorie*	*4° LIV*
2.01.4.01.01.01	Riserve derivanti da leggi o obbligatorie	5° LIV
2.01.4.02.00.00	**Riserve statutarie**	**3° LIV**
2.01.4.02.01.00	*Riserve statutarie*	*4° LIV*
2.01.4.02.01.01	Riserve statutarie	5° LIV
2.01.4.99.00.00	**Altre riserve da avanzi economici**	**3° LIV**
2.01.4.99.01.00	*Altre riserve da avanzi economici*	*4° LIV*
2.01.4.99.01.01	Altre riserve da avanzi economici	5° LIV
2.01.5.00.00.00	**Riserve distintamente indicate**	**2° LIV**
2.01.5.01.00.00	**Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali**	**3° LIV**
2.01.5.01.01.00	*Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali*	*4° LIV*
2.01.5.01.01.01	Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali	5° LIV
2.01.5.02.00.00	**Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**	**3° LIV**
2.01.5.02.01.00	*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*	*4° LIV*
2.01.5.02.01.01	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	5° LIV
2.01.5.03.00.00	**Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio**	**3° LIV**
2.01.5.03.01.00	*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*	*4° LIV*
2.01.5.03.01.01	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	5° LIV
2.01.5.99.00.00	**Altre riserve distintamente indicate**	**3° LIV**
2.01.5.99.99.00	*Altre riserve distintamente indicate*	*4° LIV*
2.01.5.99.99.99	Altre riserve distintamente indicate	5° LIV
2.01.6.00.00.00	**Risultati economici portati a nuovo**	**2° LIV**
2.01.6.01.00.00	**Risultati economici portati a nuovo**	**3° LIV**
2.01.6.01.01.00	*Risultati economici portati a nuovo*	*4° LIV*
2.01.6.01.01.01	Risultati economici portati a nuovo	5° LIV
2.01.7.00.00.00	**Risultato economico dell'esercizio**	**2° LIV**
2.01.7.01.00.00	**Risultato economico dell'esercizio**	**3° LIV**
2.01.7.01.01.00	*Risultato economico dell'esercizio*	*4° LIV*
2.01.7.01.01.01	Risultato economico dell'esercizio	5° LIV
2.02.0.00.00.00	**Fondi per rischi e oneri**	**1° LIV**
2.02.1.00.00.00	**Fondi per rischi**	**2° LIV**
2.02.1.01.00.00	**Fondo contenziosi in essere**	**3° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
2.02.1.01.01.00	*Fondo contenziosi in essere*	*4° LIV*
2.02.1.01.01.01	Fondo contenziosi in essere	5° LIV
2.02.1.02.00.00	**Fondo svalutazione partecipazioni**	**3° LIV**
2.02.1.02.01.00	*Fondo svalutazione partecipazioni*	*4° LIV*
2.02.1.02.01.01	Fondo svalutazione partecipazioni	5° LIV
2.02.1.03.00.00	**Fondo per svalutazione crediti**	**3° LIV**
2.02.1.03.01.00	*Fondo per svalutazione crediti*	*4° LIV*
2.02.1.03.01.01	Fondo per svalutazione crediti	5° LIV
2.02.1.04.00.00	**Fondo per altri rischi**	**3° LIV**
2.02.1.04.01.00	*Fondo per altri rischi*	*4° LIV*
2.02.1.04.01.01	Fondo per altri rischi	5° LIV
2.02.2.00.00.00	**Fondi per oneri**	**2° LIV**
2.02.2.01.00.00	**Fondi per imposte**	**3° LIV**
2.02.2.01.01.00	*Fondi per imposte*	*4° LIV*
2.02.2.01.01.01	Fondi per imposte	5° LIV
2.02.2.02.00.00	**Fondo per rinnovi contrattuali**	**3° LIV**
2.02.2.02.01.00	*Fondo per rinnovi contrattuali*	*4° LIV*
2.02.2.02.01.01	Fondo per rinnovi contrattuali	5° LIV
2.02.2.03.00.00	**Fondi per trattamento di quiescenza e simili**	**3° LIV**
2.02.2.03.01.00	*Fondi per trattamento di quiescenza e simili*	*4° LIV*
2.02.2.03.01.01	Fondi per trattamento di quiescenza e simili	5° LIV
2.02.2.04.00.00	**Fondo per altri oneri**	**3° LIV**
2.02.2.04.01.00	*Fondo per altri oneri*	*4° LIV*
2.02.2.04.01.01	Fondo per altri oneri	5° LIV
2.03.0.00.00.00	**Fondi ammortamento**	**1° LIV**
2.03.1.00.00.00	**Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali**	**2° LIV**
2.03.1.01.00.00	**Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento**	**3° LIV**
2.03.1.01.01.00	Fondo ammortamento costi di impianto	4° LIV
2.03.1.01.01.01	Fondo ammortamento costi di impianto	5° LIV
2.03.1.01.02.00	Fondo ammortamento costi di ampliamento	4° LIV
2.03.1.01.02.01	Fondo ammortamento costi di ampliamento	5° LIV
2.03.1.02.00.00	**Fondo ammortamento costi di sviluppo**	**3° LIV**
2.03.1.02.01.00	*Fondo ammortamento costi di sviluppo*	*4° LIV*
2.03.1.02.01.01	Fondo ammortamento costi di sviluppo	5° LIV
2.03.1.03.00.00	**Fondo ammortamento diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software**	**3° LIV**
2.03.1.03.01.00	*Fondo ammortamento brevetti*	*4° LIV*
2.03.1.03.01.01	Fondo ammortamento brevetti	5° LIV
2.03.1.03.02.00	*Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore*	*4° LIV*
2.03.1.03.02.01	Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore	5° LIV
2.03.1.03.03.00	*Fondo ammortamento software*	*4° LIV*
2.03.1.03.03.01	Fondo ammortamento software	5° LIV
2.03.1.03.04.00	*Fondo ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*4° LIV*
2.03.1.03.04.01	Fondo ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva	5° LIV
2.03.1.04.00.00	**Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**3° LIV**
2.03.1.04.01.00	*Fondo ammortamento concessioni*	*4° LIV*
2.03.1.04.01.01	Fondo ammortamento concessioni	5° LIV
2.03.1.04.02.00	*Fondo ammortamento licenze*	*4° LIV*
2.03.1.04.02.01	Fondo ammortamento licenze	5° LIV
2.03.1.04.03.00	*Fondo ammortamento marchi*	*4° LIV*
2.03.1.04.03.01	Fondo ammortamento marchi	5° LIV
2.03.1.04.99.00	*Fondo ammortamento di altri diritti assimilati*	*4° LIV*
2.03.1.04.99.99	Fondo ammortamento di altri diritti assimilati	5° LIV
2.03.1.05.00.00	**Fondo ammortamento avviamento**	**3° LIV**
2.03.1.05.01.00	Fondo ammortamento avviamento	4° LIV
2.03.1.05.01.01	Fondo ammortamento avviamento	5° LIV
2.03.1.06.00.00	**Fondo ammortamento diritti reali di godimento e manutenzione straodinaria di beni di terzi**	**3° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
2.03.1.06.01.00	*Fondo ammortamento di diritti reali di godimento su beni di terzi*	*4° LIV*
2.03.1.06.01.01	Fondo ammortamento di diritti reali di godimento su beni di terzi	5° LIV
2.03.1.06.02.00	*Fondo ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*4° LIV*
2.03.1.06.02.01	Fondo ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5° LIV
2.03.1.06.03.00	*Fondo ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi*	*4° LIV*
2.03.1.06.03.01	Fondo ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5° LIV
2.03.1.07.00.00	*Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali*	*4° LIV*
2.03.1.07.99.00	Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	4° LIV
2.03.1.07.99.99	Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	5° LIV
2.03.2.00.00.00	**Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali**	**2° LIV**
2.03.2.01.00.00	**Fondo ammortamento fabbricati e infrastrutture**	**3° LIV**
2.03.2.01.01.00	*Fondo ammortamento fabbricati ad uso abitativo*	*4° LIV*
2.03.2.01.01.01	Fondo ammortamento fabbricati ad uso abitativo	5° LIV
2.03.2.01.02.00	*Fondo ammortamento fabbricati ad uso commerciale*	*4° LIV*
2.03.2.01.02.01	Fondo ammortamento fabbricati ad uso commerciale	5° LIV
2.03.2.01.03.00	*Fondo ammortamento fabbricati strumentali*	*4° LIV*
2.03.2.01.03.01	Fondo ammortamento fabbricati strumentali	5° LIV
2.03.2.01.04.00	*Fondo ammortamento fabbricati ad uso scolastico*	*4° LIV*
2.03.2.01.04.01	Fondo ammortamento fabbricati ad uso scolastico	5° LIV
2.03.2.01.05.00	*Fondo ammortamento fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie*	*4° LIV*
2.03.2.01.05.01	Fondo ammortamento fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	5° LIV
2.03.2.01.06.00	*Fondo ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere*	*4° LIV*
2.03.2.01.06.01	Fondo ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere	5° LIV
2.03.2.01.07.00	*Fondo ammortamento fabbricati rurali*	*4° LIV*
2.03.2.01.07.01	Fondo ammortamento fabbricati rurali	5° LIV
2.03.2.01.08.00	*Fondo ammortamento fabbricati militari*	*4° LIV*
2.03.2.01.08.01	Fondo ammortamento fabbricati militari	5° LIV
2.03.2.01.09.00	*Fondo ammortamento impianti sportivi*	*4° LIV*
2.03.2.01.09.01	Fondo ammortamento impianti sportivi	5° LIV
2.03.2.01.10.00	*Fondo ammortamento infrastrutture telematiche*	*4° LIV*
2.03.2.01.10.01	Fondo ammortamento infrastrutture telematiche	5° LIV
2.03.2.01.11.00	*Fondo ammortamento infrastrutture idrauliche*	*4° LIV*
2.03.2.01.11.01	Fondo ammortamento infrastrutture idrauliche	5° LIV
2.03.2.01.12.00	*Fondo ammortamento infrastrutture stradali*	*4° LIV*
2.03.2.01.12.01	Fondo ammortamento infrastrutture stradali	5° LIV
2.03.2.01.13.00	*Fondo ammortamento altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)*	*4° LIV*
2.03.2.01.13.01	Fondo ammortamento altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)	5° LIV
2.03.2.01.14.00	*Fondo ammortamento teatri, musei e biblioteche*	*4° LIV*
2.03.2.01.14.01	Fondo ammortamento teatri, musei e biblioteche	5° LIV
2.03.2.01.15.00	*Fondo ammortamento opere destinate al culto*	*4° LIV*
2.03.2.01.15.01	Fondo ammortamento opere destinate al culto	5° LIV
2.03.2.01.16.00	*Fondo ammortamento beni immobili*	*4° LIV*
2.03.2.01.16.01	Fondo ammortamento beni immobili	5° LIV
2.03.2.01.99.00	*Fondo ammortamento altri fabbricati e infrastrutture*	*4° LIV*
2.03.2.01.99.99	Fondo ammortamento altri fabbricati e infrastrutture	5° LIV
2.03.2.02.00.00	**Fondo ammortamento impianti e macchinari**	**3° LIV**
2.03.2.02.01.00	*Fondo ammortamento impianti*	*4° LIV*
2.03.2.02.01.01	Fondo ammortamento impianti	5° LIV
2.03.2.02.02.00	*Fondo ammortamento macchinari*	*4° LIV*
2.03.2.02.02.01	Fondo ammortamento macchinari	5° LIV
2.03.2.03.00.00	**Fondo ammortamento attrezzature**	**3° LIV**
2.03.2.03.01.00	*Fondo ammortamento attrezzature scientifiche*	*4° LIV*
2.03.2.03.01.01	Fondo ammortamento attrezzature scientifiche	5° LIV
2.03.2.03.02.00	*Fondo ammortamento attrezzature sanitarie*	*4° LIV*
2.03.2.03.02.01	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	5° LIV
2.03.2.03.99.00	*Fondo ammortamento altre attrezzature*	*4° LIV*
2.03.2.03.99.99	Fondo ammortamento altre attrezzature	5° LIV
2.03.2.04.00.00	**Fondo ammortamento armi e armamenti**	**3° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
2.03.2.04.01.00	*Fondo ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto*	*4° LIV*
2.03.2.04.01.01	Fondo ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	5° LIV
2.03.2.04.02.00	*Fondo ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto*	*4° LIV*
2.03.2.04.02.01	Fondo ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto	5° LIV
2.03.2.04.03.00	*Fondo ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto*	*4° LIV*
2.03.2.04.03.01	Fondo ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	5° LIV
2.03.2.04.04.00	*Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri*	*4° LIV*
2.03.2.04.04.01	Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri	5° LIV
2.03.2.04.05.00	*Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari aerei*	*4° LIV*
2.03.2.04.05.01	Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari aerei	5° LIV
2.03.2.04.06.00	*Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua*	*4° LIV*
2.03.2.04.06.01	Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	5° LIV
2.03.2.04.07.00	*Fondo ammortamento altri armamenti e mezzi militari*	*4° LIV*
2.03.2.04.07.01	Fondo ammortamento altri armamenti e mezzi militari	5° LIV
2.03.2.04.99.00	*Fondo ammortamento altre armi*	*4° LIV*
2.03.2.04.99.99	Fondo ammortamento altre armi	5° LIV
2.03.2.05.00.00	**Fondo ammortamento altri beni materiali**	**3° LIV**
2.03.2.05.01.00	*Fondo ammortamento mezzi di trasporto civile*	*4° LIV*
2.03.2.05.01.01	Fondo ammortamento mezzi di trasporto civile	5° LIV
2.03.2.05.02.00	*Fondo ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico*	*4° LIV*
2.03.2.05.02.01	Fondo ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico	5° LIV
2.03.2.05.03.00	*Fondo ammortamento hardware*	*4° LIV*
2.03.2.05.03.01	Fondo ammortamento hardware	5° LIV
2.03.2.05.04.00	*Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio*	*4° LIV*
2.03.2.05.04.01	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	5° LIV
2.03.2.05.05.00	*Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze*	*4° LIV*
2.03.2.05.05.01	Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5° LIV
2.03.2.05.06.00	*Fondo ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico*	*4° LIV*
2.03.2.05.06.01	Fondo ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico	5° LIV
2.03.2.05.07.00	*Fondo ammortamento materiale bibliografico*	*4° LIV*
2.03.2.05.07.01	Fondo ammortamento materiale bibliografico	5° LIV
2.03.2.05.08.00	*Fondo ammortamento strumenti musicali*	*4° LIV*
2.03.2.05.08.01	Fondo ammortamento strumenti musicali	5° LIV
2.03.2.05.09.00	*Fondo ammortamento risorse biologiche*	*4° LIV*
2.03.2.05.09.01	Fondo ammortamento risorse biologiche	5° LIV
2.03.2.05.99.00	*Fondo ammortamento altri beni materiali*	*4° LIV*
2.03.2.05.99.99	Fondo ammortamento altri beni materiali	5° LIV
2.04.0.00.00.00	**Trattamento di fine rapporto di lavoro**	**1° LIV**
2.04.1.00.00.00	**Trattamento di fine rapporto di lavoro**	**2° LIV**
2.04.1.01.00.00	**Trattamento di fine rapporto di lavoro**	**3° LIV**
2.04.1.01.01.00	*Trattamento di fine rapporto di lavoro*	*4° LIV*
2.04.1.01.01.01	Trattamento di fine rapporto di lavoro	5° LIV
2.05.0.00.00.00	**Debiti**	**1° LIV**
2.05.1.00.00.00	**Debiti da finanziamento**	**2° LIV**
2.05.1.01.00.00	**Titoli**	**3° LIV**
2.05.1.01.01.00	*Titoli di Stato a breve termine*	*4° LIV*
2.05.1.01.01.01	Titoli di Stato a breve termine	5° LIV
2.05.1.01.02.00	*Titoli di Stato a medio/lungo termine*	*4° LIV*
2.05.1.01.02.01	Buoni Poliennali del Tesoro (BPT)	5° LIV
2.05.1.01.02.02	Certificati di credito del Tesoro (CCT)	5° LIV
2.05.1.01.02.99	Altri titoli di Stato a medio/lungo termine	5° LIV
2.05.1.01.03.00	*Titoli delle Amministrazioni locali a breve termine*	*4° LIV*
2.05.1.01.03.01	Titoli delle Amministrazioni locali a breve termine	5° LIV
2.05.1.01.04.00	*Titoli delle Amministrazioni locali a medio/lungo termine*	*4° LIV*
2.05.1.01.04.01	Titoli delle Amministrazioni locali a medio/lungo termine	5° LIV
2.05.1.01.05.00	*Titoli delle altre Amministrazioni a breve termine*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
2.05.1.01.05.01	Titoli delle altre Amministrazioni a breve termine	5° LIV
2.05.1.01.06.00	*Titoli delle altre Amministrazioni a medio/lungo termine*	*4° LIV*
2.05.1.01.06.01	Titoli delle altre Amministrazioni a medio/lungo termine	5° LIV
2.05.1.02.00.00	**Obbligazioni**	**3° LIV**
2.05.1.02.01.00	*Obbligazioni*	*4° LIV*
2.05.1.02.01.01	Obbligazioni	5° LIV
2.05.1.03.00.00	**Obbligazioni convertibili**	**3° LIV**
2.05.1.03.01.00	*Obbligazioni convertibili*	*4° LIV*
2.05.1.03.01.01	Obbligazioni convertibili	5° LIV
2.05.1.04.00.00	**Debiti verso soci e partecipanti per finanziamenti**	**3° LIV**
2.05.1.04.01.00	*Debiti verso soci e partecipanti per finanziamenti*	*4° LIV*
2.05.1.04.01.01	Debiti verso soci e partecipanti per finanziamenti	5° LIV
2.05.1.05.00.00	**Debiti verso banche**	**3° LIV**
2.05.1.05.01.00	*Debiti per anticipazioni*	*4° LIV*
2.05.1.05.01.01	Debiti per anticipazioni	5° LIV
2.05.1.05.02.00	*Debiti per finanziamenti a breve termine*	*4° LIV*
2.05.1.05.02.01	Debiti per finanziamenti a breve termine	5° LIV
2.05.1.05.03.00	*Debiti per finanziamenti a lungo termine*	*4° LIV*
2.05.1.05.03.01	Debiti per finanziamenti a lungo termine	5° LIV
2.05.1.05.99.00	*Altri debiti verso banche*	*4° LIV*
2.05.1.05.99.99	Altri debiti verso banche	5° LIV
2.05.1.06.00.00	**Debiti verso altri finanziatori**	**3° LIV**
2.05.1.06.01.00	*Debiti verso imprese*	*4° LIV*
2.05.1.06.01.01	Debiti verso imprese	5° LIV
2.05.1.06.99.00	*Debiti verso altri soggetti*	*4° LIV*
2.05.1.06.99.99	Debiti verso altri soggetti	5° LIV
2.05.1.07.00.00	**Debiti rappresentati da titoli di credito**	**3° LIV**
2.05.1.07.01.00	*Debiti rappresentati da titoli di credito*	*4° LIV*
2.05.1.07.01.01	Debiti rappresentati da titoli di credito	5° LIV
2.05.1.08.00.00	**Acconti ricevuti**	**3° LIV**
2.05.1.08.01.00	*Acconti ricevuti*	*4° LIV*
2.05.1.08.01.01	Acconti ricevuti	5° LIV
2.05.2.00.00.00	**Debiti di funzionamento**	**2° LIV**
2.05.2.01.00.00	**Debiti per prestazioni ricevute (fornitori)**	**3° LIV**
2.05.2.01.01.00	*Debiti verso Amministrazioni Centrali*	*4° LIV*
2.05.2.01.01.01	Debiti verso Amministrazioni Centrali	5° LIV
2.05.2.01.02.00	*Debiti verso Amministrazioni Locali*	*4° LIV*
2.05.2.01.02.01	Debiti verso Amministrazioni Locali	5° LIV
2.05.2.01.03.00	*Debiti verso Enti di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*
2.05.2.01.03.01	Debiti verso Enti di Previdenza e Assistenza	5° LIV
2.05.2.01.99.00	*Debiti verso altri Soggetti per prestazioni ricevute*	*4° LIV*
2.05.2.01.99.99	Debiti verso altri Soggetti per prestazioni ricevute	5° LIV
2.05.2.02.00.00	**Debiti tributari**	**3° LIV**
2.05.2.02.01.00	*Erario c/Iva da split payment*	*4° LIV*
2.05.2.02.01.00	*Debiti per versamenti Iva da split payment*	*4° LIV*
2.05.2.02.01.00	*Erario c/ritenute*	*4° LIV*
2.05.2.02.01.00	*Debiti per versamenti ritenute erariali*	*4° LIV*
2.05.2.02.01.00	*Altri debiti tributari*	*4° LIV*
2.05.2.02.01.01	Erario c/Iva da split payment	5° LIV
2.05.2.02.01.02	Debiti per versamenti Iva da split payment	5° LIV
2.05.2.02.01.03	Erario c/ritenute	5° LIV
2.05.2.02.01.04	Debiti per versamenti ritenute erariali	5° LIV
2.05.2.02.01.05	Altri debiti tributari	5° LIV
2.05.2.02.02.00	*Debiti per rimborso di imposte*	*4° LIV*
2.05.2.02.02.01	Debiti per rimborso di imposte	5° LIV
2.05.2.03.00.00	**Debiti per contributi sociali/previdenziali da versare**	**3° LIV**
2.05.2.03.01.00	*Debiti per contributi sociali/previdenziali da versare*	*4° LIV*
2.05.2.03.01.01	Enti di previdenza c/ritenute previdenziali	5° LIV

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
2.05.2.03.01.02	Debiti per versamenti di ritenute previdenziali	5° LIV
2.05.2.03.01.03	Altri debiti per contributi sociali/previdenziali da versare	5° LIV
2.05.2.04.00.00	**Debiti per contributi concessi**	**3° LIV**
2.05.2.04.01.00	*Debiti per contributi concessi ad Amministrazioni centrali*	*4° LIV*
2.05.2.04.01.01	Debiti per contributi concessi ad Amministrazioni centrali	5° LIV
2.05.2.04.02.00	*Debiti per contributi concessi ad Amministrazioni locali*	*4° LIV*
2.05.2.04.02.01	Debiti per contributi concessi ad Amministrazioni locali	5° LIV
2.05.2.04.03.00	*Debiti per contributi concessi ad Enti di previdenza ed assistenza*	*4° LIV*
2.05.2.04.03.01	Debiti per contributi concessi ad Enti di previdenza ed assistenza	5° LIV
2.05.2.04.04.00	*Debiti per contributi concessi all'Unione Europea*	*4° LIV*
2.05.2.04.04.01	Debiti per contributi concessi all'Unione Europea	5° LIV
2.05.2.04.05.00	*Debiti per contributi concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri e Stati esteri*	*4° LIV*
2.05.2.04.05.01	Debiti per contributi concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri e Stati esteri	5° LIV
2.05.2.04.06.00	*Debiti per contributi concessi a Famiglie e ISP*	*4° LIV*
2.05.2.04.06.01	Debiti per contributi concessi a Famiglie e ISP	5° LIV
2.05.2.04.07.00	*Debiti per contributi concessi a Imprese*	*4° LIV*
2.05.2.04.07.01	Debiti per contributi concessi a Imprese	5° LIV
2.05.2.04.99.00	*Debiti per contributi concessi ad altri Soggetti*	*4° LIV*
2.05.2.04.99.99	Debiti per contributi concessi ad altri Soggetti	5° LIV
2.05.2.05.00.00	**Fatture da ricevere**	**3° LIV**
2.05.2.05.01.00	*Fatture da ricevere*	*4° LIV*
2.05.2.05.01.01	Fatture da ricevere	5° LIV
2.05.2.06.00.00	**Debiti verso dipendenti**	**3° LIV**
2.05.2.06.01.00	*Debiti verso dipendenti*	*4° LIV*
2.05.2.06.01.01	Debiti verso dipendenti	5° LIV
2.05.2.99.00.00	**Altri debiti**	**3° LIV**
2.05.2.99.99.00	*Altri debiti*	*4° LIV*
2.05.2.99.99.99	Altri debiti	5° LIV
2.06.0.00.00.00	**Ratei e risconti**	**1° LIV**
2.06.1.00.00.00	**Ratei passivi**	**2° LIV**
2.06.1.01.00.00	**Ratei passivi**	**3° LIV**
2.06.1.01.01.00	*Ratei passivi*	*4° LIV*
2.06.1.01.01.01	Ratei passivi	5° LIV
2.06.2.00.00.00	**Risconti passivi**	**2° LIV**
2.06.2.01.00.00	**Risconti passivi**	**3° LIV**
2.06.2.01.01.00	*Risconti passivi*	*4° LIV*
2.06.2.01.01.01	Risconti passivi	5° LIV
2.06.3.00.00.00	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti**	**2° LIV**
2.06.3.01.00.00	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Amministrazioni Centrali**	**3° LIV**
2.06.3.01.01.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Unità locali, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*4° LIV*
2.06.3.01.01.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Unità locali, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	5° LIV
2.06.3.01.02.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*4° LIV*
2.06.3.01.02.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5° LIV
2.06.3.01.03.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*4° LIV*
2.06.3.01.03.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5° LIV
2.06.3.01.04.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di ricerca*	*4° LIV*
2.06.3.01.04.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di ricerca	5° LIV
2.06.3.02.00.00	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Amministrazioni Locali**	**3° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
2.06.3.02.01.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Regioni e province autonome*	*4° LIV*
2.06.3.02.01.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Regioni e province autonome	5° LIV
2.06.3.02.02.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*4° LIV*
2.06.3.02.02.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	5° LIV
2.06.3.02.03.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi sanitari*	*4° LIV*
2.06.3.02.03.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi sanitari	5° LIV
2.06.3.02.04.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*4° LIV*
2.06.3.02.04.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	5° LIV
2.06.3.02.05.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*4° LIV*
2.06.3.02.05.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	5° LIV
2.06.3.02.99.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Altre amministrazioni locali*	*4° LIV*
2.06.3.02.99.99	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Altre amministrazioni locali	5° LIV
2.06.3.03.00.00	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza**	**3° LIV**
2.06.3.03.01.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza*	*4° LIV*
2.06.3.03.01.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza	5° LIV
2.06.3.04.00.00	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti dall'Unione Europea**	**3° LIV**
2.06.3.04.01.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti dall'Unione Europea*	*4° LIV*
2.06.3.04.01.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti dall'Unione Europea	5° LIV
2.06.3.05.00.00	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri**	**3° LIV**
2.06.3.05.01.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4° LIV*
2.06.3.05.01.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
2.06.3.06.00.00	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Famiglie e ISP**	**3° LIV**
2.06.3.06.01.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Famiglie e ISP*	*4° LIV*
2.06.3.06.01.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Famiglie e ISP	5° LIV
2.06.3.07.00.00	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Imprese**	**3° LIV**
2.06.3.07.01.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da imprese pubbliche*	*4° LIV*
2.06.3.07.01.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da imprese pubbliche	5° LIV
2.06.3.07.02.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da imprese private*	*4° LIV*
2.06.3.07.02.01	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da imprese private	5° LIV
2.06.3.99.00.00	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da altri Soggetti**	**3° LIV**
2.06.3.99.99.00	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da altri Soggetti*	*4° LIV*
2.06.3.99.99.99	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da altri Soggetti	5° LIV
2.06.4.00.00.00	**Riserve tecniche**	**2° LIV**
2.06.4.01.00.00	**Riserve tecniche**	**3° LIV**
2.06.4.01.01.00	*Riserve tecniche*	*4° LIV*
2.06.4.01.01.01	Riserve tecniche	5° LIV
3.00.0.00.00.00	**Componenti positivi della gestione**	**SEZ**
3.01.0.00.00.00	**Proventi e ricavi della gestione**	**1° LIV**
3.01.1.00.00.00	**Proventi da tributi**	**2° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
3.01.1.01.00.00	**Imposte sul patrimonio e sul reddito**	**3° LIV**
3.01.1.01.01.00	*Imposta sul reddito delle persone fisiche*	*4° LIV*
3.01.1.01.01.01	Imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.01.01.02	Imposta sul reddito delle persone fisiche diversa da ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.01.01.03	Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa da attività di accertamento e controllo	5° LIV
3.01.1.01.01.04	Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.01.02.00	*Imposta sul reddito delle società*	*4° LIV*
3.01.1.01.02.01	Imposta sul reddito delle società riscossa in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.01.02.02	Imposta sul reddito delle società riscossa da attività di accertamento e controllo	5° LIV
3.01.1.01.02.03	Imposta sul reddito delle società riscossa a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.01.03.00	*Imposte sul patrimonio immobiliare*	*4° LIV*
3.01.1.01.03.01	IMU quota riservata all'erario	5° LIV
3.01.1.01.99.00	*Altre imposte sul reddito e sul patrimonio*	*4° LIV*
3.01.1.01.99.01	Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.01.99.02	Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.01.99.03	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.01.99.04	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.01.99.05	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.01.99.06	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.01.99.07	Altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi riscosse in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.01.99.08	Altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi riscosse a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.01.99.09	Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.01.99.10	Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.02.00.00	**Imposta sul valore aggiunto**	**3° LIV**
3.01.1.02.01.00	*Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni*	*4° LIV*
3.01.1.02.01.01	Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.02.01.02	Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.02.02.00	*Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni*	*4° LIV*
3.01.1.02.02.01	Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.02.02.02	Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.02.03.00	*Imposta sul valore aggiunto riscossa da attività di accertamento e controllo*	*4° LIV*
3.01.1.02.03.01	Imposta sul valore aggiunto riscossa da attività di accertamento e controllo	5° LIV
3.01.1.03.00.00	**Imposte sugli affari**	**3° LIV**
3.01.1.03.01.00	*Imposte di registro e bollo*	*4° LIV*
3.01.1.03.01.01	Imposte di registro e bollo riscosse in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.03.01.02	Imposte di registro e bollo riscosse a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.03.02.00	*Imposte ipotecarie*	*4° LIV*
3.01.1.03.02.01	Imposte ipotecarie riscosse in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.03.02.02	Imposte ipotecarie riscosse a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.03.03.00	*Imposte sulle successioni e donazioni*	*4° LIV*
3.01.1.03.03.01	Imposta sulle successioni e donazioni riscossa in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.03.03.02	Imposta sulle successioni e donazioni riscossa a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.03.03.03	Imposta ipotecaria e catastale in caso di successione o donazione riscossa in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.03.03.04	Imposta ipotecaria e catastale in caso di successione o donazione riscossa a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.03.04.00	*Imposta sulle assicurazioni*	*4° LIV*
3.01.1.03.04.01	Imposta sulle assicurazioni riscossa in via ordinaria	5° LIV

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
3.01.1.03.04.02	Imposta sulle assicurazioni riscossa a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.03.99.00	*Altri proventi da tasse e imposte sugli affari*	*4° LIV*
3.01.1.03.99.01	Tasse per i diritti marittimi	5° LIV
3.01.1.03.99.02	Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari riscossi in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.03.99.03	Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari riscossi a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.03.99.04	Altri proventi da tasse e imposte sugli affari riscossi in via ordinaria	5° LIV
3.01.1.03.99.05	Altri proventi da tasse e imposte sugli affari riscossi a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.04.00.00	**Imposte sulla produzione e consumo e proventi da attività da gioco**	**3° LIV**
3.01.1.04.01.00	*Accise e imposte sulla produzione*	*4° LIV*
3.01.1.04.01.01	Accisa sui prodotti energetici	5° LIV
3.01.1.04.01.02	Accisa sui prodotti energetici riscossa a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.04.01.03	Accisa sull'energia elettrica	5° LIV
3.01.1.04.01.04	Accisa sull'energia elettrica riscossa a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.04.01.05	Accisa sul gas naturale	5° LIV
3.01.1.04.01.06	Accisa sul gas naturale riscossa a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.04.01.07	Altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	5° LIV
3.01.1.04.01.08	Altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi riscossi a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.04.02.00	*Proventi derivanti dall'attività di monopolio*	*4° LIV*
3.01.1.04.02.01	Accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo	5° LIV
3.01.1.04.02.02	Accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo riscosse a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.04.02.03	Altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei monopoli	5° LIV
3.01.1.04.02.04	Altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei monopoli riscossi a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.04.03.00	*Proventi derivanti da attività da gioco*	*4° LIV*
3.01.1.04.03.01	Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco	5° LIV
3.01.1.04.03.02	Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco riscosso a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.1.04.03.03	Altri proventi da tasse e imposte sul gioco	5° LIV
3.01.1.04.03.04	Altri proventi da tasse e imposte sul gioco riscossi a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.2.00.00.00	**Proventi per Contributi sociali**	**2° LIV**
3.01.2.01.00.00	**Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori**	**3° LIV**
3.01.2.01.01.00	*Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori*	*4° LIV*
3.01.2.01.01.01	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	5° LIV
3.01.2.02.00.00	**Contributi sociali a carico delle persone non occupate**	**3° LIV**
3.01.2.02.01.00	*Contributi sociali a carico delle persone non occupate*	*4° LIV*
3.01.2.02.01.01	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	5° LIV
3.01.3.00.00.00	**Proventi da Fondi perequativi**	**2° LIV**
3.01.3.01.00.00	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**3° LIV**
3.01.3.01.01.00	*Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali*	*4° LIV*
3.01.3.01.01.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5° LIV
3.01.3.02.00.00	**Fondi perequativi da Amministrazioni Locali**	**3° LIV**
3.01.3.02.01.00	*Fondi perequativi da Amministrazioni Locali*	*4° LIV*
3.01.3.02.01.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Locali	5° LIV
3.01.4.00.00.00	**Ricavi derivanti dalla vendita e gestione di beni e proventi dalla prestazione di servizi**	**2° LIV**
3.01.4.01.00.00	**Ricavi derivanti dalla vendita di beni**	**3° LIV**
3.01.4.01.01.00	*Ricavi derivanti dalla vendita di beni di consumo*	*4° LIV*
3.01.4.01.01.01	Ricavi dalla vendita di manufatti	5° LIV
3.01.4.01.01.02	Ricavi derivanti dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	5° LIV
3.01.4.01.01.99	Ricavi derivanti dalla vendita di altri beni di consumo	5° LIV
3.01.4.01.99.00	*Ricavi derivanti dalla vendita di altri beni*	*4° LIV*
3.01.4.01.99.01	Ricavi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	5° LIV
3.01.4.01.99.99	Ricavi dalla vendita di altri beni	5° LIV
3.01.4.02.00.00	**Ricavi derivanti dalla gestione di beni**	**3° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
3.01.4.02.01.00	*Ricavi derivanti della gestione di immobilizzazioni materiali*	*4° LIV*
3.01.4.02.01.01	Ricavi da concessioni di beni demaniali	5° LIV
3.01.4.02.01.02	Ricavi da concessione di beni patrimoniali	5° LIV
3.01.4.02.01.03	Ricavi da fitti di terreni	5° LIV
3.01.4.02.01.04	Ricavi da locazioni attive di fabbricati	5° LIV
3.01.4.02.01.05	Noleggi e locazioni di beni mobili	5° LIV
3.01.4.02.01.99	Ricavi e proventi da altri fitti, noleggi e locazioni di immobilizzazioni materiali	5° LIV
3.01.4.02.02.00	*Ricavi derivanti della gestione di immobilizzazioni immateriali*	*4° LIV*
3.01.4.02.02.01	Ricavi da sfruttamento brevetti	5° LIV
3.01.4.02.02.02	Ricavi da sfruttamento delle opere di ingegno	5° LIV
3.01.4.02.02.03	Ricavi da sfruttamento software	5° LIV
3.01.4.02.02.04	Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	5° LIV
3.01.4.02.02.05	Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose	5° LIV
3.01.4.02.02.06	Ricavi da diritti di uso e sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	5° LIV
3.01.4.02.02.99	Altri ricavi da sfruttamento immobilizzazioni immateriali	5° LIV
3.01.4.03.00.00	**Ricavi derivanti dalla prestazione di servizi**	**3° LIV**
3.01.4.03.01.00	*Ricavi da servizi sanitari*	*4° LIV*
3.01.4.03.01.01	Ricavi da servizi sanitari	5° LIV
3.01.4.03.02.00	*Proventi derivanti dalla prestazione di servizi nel settore culturale*	*4° LIV*
3.01.4.03.02.01	Diritti di ingresso ai musei	5° LIV
3.01.4.03.02.02	Proventi da sponsorizzazione di beni culturali	5° LIV
3.01.4.03.02.03	Consultabilità archivi e dati di rilievo storico culturale	5° LIV
3.01.4.03.03.00	*Proventi derivanti dalla prestazione di servizi di sicurezza pubblica, di ispezione e controllo*	*4° LIV*
3.01.4.03.03.01	Ricavi da servizi di sicurezza e soccorso pubblico	5° LIV
3.01.4.03.03.02	Ricavi da servizi ispettivi e di controllo	5° LIV
3.01.4.03.04.00	*Proventi derivanti dalla prestazione di servizi riguardanti la ricerca scientifica, la formazione e consulenza professionale*	*4° LIV*
3.01.4.03.04.01	Ricavi da servizi di formazione e addestramento	5° LIV
3.01.4.03.04.02	Ricavi da servizi informatici e accesso a banche dati	5° LIV
3.01.4.03.04.03	Ricavi da consulenze, analisi e studi nel campo della ricerca	5° LIV
3.01.4.03.05.00	*Proventi derivanti dalla prestazione di servizi relativi ai diritti di segreteria, al rilascio documenti ed autorizzazioni*	*4° LIV*
3.01.4.03.05.01	Proventi da diritti di segreteria	5° LIV
3.01.4.03.05.02	Proventi da diritti di cancelleria	5° LIV
3.01.4.03.05.03	Ricavi da rilascio autorizzazioni, certificazioni, licenze e permessi	5° LIV
3.01.4.03.05.04	Diritti consolari	5° LIV
3.01.4.03.05.05	Diritti di motorizzazione civile	5° LIV
3.01.4.03.05.99	Altri ricavi da rilascio documenti	5° LIV
3.01.4.03.99.00	*Ricavi derivanti dalla prestazione di altri servizi*	*4° LIV*
3.01.4.03.99.01	Ricavi da quote associative	5° LIV
3.01.4.03.99.02	Ricavi da sponsorizzazioni non culturali	5° LIV
3.01.4.03.99.99	Ricavi derivanti da prestazioni di altri servizi	5° LIV
3.01.5.00.00.00	**Proventi doganali**	**2° LIV**
3.01.5.01.00.00	**Proventi doganali**	**3° LIV**
3.01.5.01.01.00	*Dazi della tariffa doganale comune*	*4° LIV*
3.01.5.01.01.01	Dazi della tariffa doganale comune riscossi in via ordinaria	5° LIV
3.01.5.01.01.02	Dazi della tariffa doganale comune riscossi a mezzo ruoli	5° LIV
3.01.5.01.99.00	*Altri proventi doganali*	*4° LIV*
3.01.5.01.99.01	Altri dazi e diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione europea	5° LIV
3.01.5.01.99.02	Altri dazi e diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione europea riscossi a mezzo ruoli	5° LIV
3.02.0.00.00.00	**Contributi ottenuti in c/esercizio**	**1° LIV**
3.02.1.00.00.00	**Contributi ottenuti in c/esercizio**	**2° LIV**
3.02.1.01.00.00	**Contributi ottenuti in c/esercizio da Amministrazioni centrali**	**3° LIV**
3.02.1.01.01.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
3.02.1.01.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	5° LIV
3.02.1.01.02.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*4° LIV*
3.02.1.01.02.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5° LIV
3.02.1.01.03.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*4° LIV*
3.02.1.01.03.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5° LIV
3.02.1.01.04.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti di ricerca*	*4° LIV*
3.02.1.01.04.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti di ricerca	5° LIV
3.02.1.02.00.00	**Contributi ottenuti in c/esercizio da Amministrazioni locali**	**3° LIV**
3.02.1.02.01.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Regioni e province autonome*	*4° LIV*
3.02.1.02.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Regioni e province autonome	5° LIV
3.02.1.02.02.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*4° LIV*
3.02.1.02.02.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	5° LIV
3.02.1.02.03.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi sanitari*	*4° LIV*
3.02.1.02.03.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi sanitari	5° LIV
3.02.1.02.04.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*4° LIV*
3.02.1.02.04.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	5° LIV
3.02.1.02.05.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*4° LIV*
3.02.1.02.05.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	5° LIV
3.02.1.02.99.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Altre amministrazioni locali*	*4° LIV*
3.02.1.02.99.99	Contributi ottenuti in c/esercizio da Altre amministrazioni locali	5° LIV
3.02.1.03.00.00	**Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti di Previdenza e assistenza**	**3° LIV**
3.02.1.03.01.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti di Previdenza e assistenza*	*4° LIV*
3.02.1.03.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti di Previdenza e assistenza	5° LIV
3.02.1.04.00.00	**Contributi ottenuti in c/esercizio dall'Unione Europea**	**3° LIV**
3.02.1.04.01.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio dall'Unione Europea*	*4° LIV*
3.02.1.04.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio dall'Unione Europea	5° LIV
3.02.1.05.00.00	**Contributi ottenuti in c/esercizio da Organismi Internazionali e Stati esteri**	**3° LIV**
3.02.1.05.01.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4° LIV*
3.02.1.05.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
3.02.1.06.00.00	**Contributi ottenuti in c/esercizio da Famiglie e ISP**	**3° LIV**
3.02.1.06.01.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Famiglie e ISP*	*4° LIV*
3.02.1.06.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Famiglie e ISP	5° LIV
3.02.1.07.00.00	**Contributi ottenuti in c/esercizio da Imprese**	**3° LIV**
3.02.1.07.01.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da Imprese*	*4° LIV*
3.02.1.07.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Imprese	5° LIV
3.02.1.08.00.00	**Contributi ottenuti in c/esercizio da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione**	**3° LIV**
3.02.1.08.01.00	*Contributi ottenuti in c/esercizio da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione*	*4° LIV*
3.02.1.08.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione	5° LIV
3.03.0.00.00.00	**Contributi ottenuti in c/investimenti**	**1° LIV**
3.03.1.00.00.00	**Contributi ottenuti in c/investimenti**	**2° LIV**
3.03.1.01.00.00	**Contributi ottenuti in c/investimenti da Amministrazioni centrali**	**3° LIV**
3.03.1.01.01.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
3.03.1.01.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	5° LIV
3.03.1.01.02.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*4° LIV*
3.03.1.01.02.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5° LIV
3.03.1.01.03.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*4° LIV*
3.03.1.01.03.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5° LIV
3.03.1.01.04.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti di ricerca*	*4° LIV*
3.03.1.01.04.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti di ricerca	5° LIV
3.03.1.02.00.00	**Contributi ottenuti in c/investimenti da Amministrazioni locali**	**3° LIV**
3.03.1.02.01.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Regioni e province autonome*	*4° LIV*
3.03.1.02.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Regioni e province autonome	5° LIV
3.03.1.02.02.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*4° LIV*
3.03.1.02.02.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	5° LIV
3.03.1.02.03.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi sanitari*	*4° LIV*
3.03.1.02.03.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi sanitari	5° LIV
3.03.1.02.04.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*4° LIV*
3.03.1.02.04.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	5° LIV
3.03.1.02.05.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*4° LIV*
3.03.1.02.05.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	5° LIV
3.03.1.02.99.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Altre amministrazioni locali*	*4° LIV*
3.03.1.02.99.99	Contributi ottenuti in c/investimenti da Altre amministrazioni locali	5° LIV
3.03.1.03.00.00	**Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti di Previdenza e assistenza**	**3° LIV**
3.03.1.03.01.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti di Previdenza e assistenza*	*4° LIV*
3.03.1.03.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti di Previdenza e assistenza	5° LIV
3.03.1.04.00.00	**Contributi ottenuti in c/investimenti da Unione Europea**	**3° LIV**
3.03.1.04.01.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Unione Europea*	*4° LIV*
3.03.1.04.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Unione Europea	5° LIV
3.03.1.05.00.00	**Contributi ottenuti in c/investimenti da Organismi Internazionali e Stati esteri**	**3° LIV**
3.03.1.05.01.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4° LIV*
3.03.1.05.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
3.03.1.06.00.00	**Contributi ottenuti in c/investimenti da Famiglie e ISP**	**3° LIV**
3.03.1.06.01.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Famiglie e ISP*	*4° LIV*
3.03.1.06.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Famiglie e ISP	5° LIV
3.03.1.07.00.00	**Contributi ottenuti in c/investimenti da Imprese**	**3° LIV**
3.03.1.07.01.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da Imprese*	*4° LIV*
3.03.1.07.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Imprese	5° LIV
3.03.1.08.00.00	**Contributi ottenuti in c/investimenti da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione**	**3° LIV**
3.03.1.08.01.00	*Contributi ottenuti in c/investimenti da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione*	*4° LIV*
3.03.1.08.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione	5° LIV
3.04.0.00.00.00	**Altri contributi ottenuti in c/capitale**	**1° LIV**
3.04.1.00.00.00	**Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti**	**2° LIV**
3.04.1.01.00.00	**Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti**	**3° LIV**
3.04.1.01.01.00	*Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
3.04.1.01.01.01	Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Amministrazioni centrali	5° LIV
3.04.1.01.01.02	Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Amministrazioni locali	5° LIV
3.04.1.01.01.03	Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Unione Europea	5° LIV
3.04.1.01.01.04	Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
3.04.1.01.01.05	Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Famiglie e ISP	5° LIV
3.04.1.01.01.06	Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Imprese	5° LIV
3.04.1.01.01.07	Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione	5° LIV
3.04.2.00.00.00	**Contributi ottenuti in c/capitale per ripiano perdite**	**2° LIV**
3.04.2.01.00.00	**Contributi ottenuti in c/capitale per ripiano perdite**	**3° LIV**
3.04.2.01.01.00	*Contributi ottenuti in c/capitale per ripiano perdite*	*4° LIV*
3.04.2.01.01.01	Contributi ottenuti in c/capitale per ripiano perdite da Amministrazioni centrali	5° LIV
3.04.2.01.01.02	Contributi ottenuti in c/capitale per ripiano perdite da Amministrazioni locali	5° LIV
3.04.2.01.01.03	Contributi ottenuti in c/capitale per ripiano perdite da Unione Europea	5° LIV
3.04.2.01.01.04	Contributi ottenuti in c/capitale per ripiano perdite da Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
3.04.2.01.01.05	Contributi ottenuti in c/capitale per ripiano perdite da Famiglie e ISP	5° LIV
3.04.2.01.01.06	Contributi ottenuti in c/capitale per ripiano perdite da Imprese	5° LIV
3.04.2.01.01.07	Contributi ottenuti in c/capitale per ripiano perdite da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione	5° LIV
3.04.3.00.00.00	**Contributi ottenuti per rimborso prestiti**	**2° LIV**
3.04.3.01.00.00	**Contributi ottenuti per rimborso prestiti**	**3° LIV**
3.04.3.01.01.00	*Contributi ottenuti per rimborso prestiti*	*4° LIV*
3.04.3.01.01.01	Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Amministrazioni centrali	5° LIV
3.04.3.01.01.02	Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Amministrazioni locali	5° LIV
3.04.3.01.01.03	Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Unione Europea	5° LIV
3.04.3.01.01.04	Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
3.04.3.01.01.05	Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Famiglie e ISP	5° LIV
3.04.3.01.01.06	Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Imprese	5° LIV
3.04.3.01.01.07	Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione	5° LIV
3.04.4.00.00.00	**Altri contributi ottenuti in c/capitale**	**2° LIV**
3.04.4.99.00.00	**Altri contributi ottenuti in c/capitale**	**3° LIV**
3.04.4.99.99.00	*Altri contributi ottenuti in c/capitale*	*4° LIV*
3.04.4.99.99.01	Altri contributi ottenuti in c/capitale da Amministrazioni centrali	5° LIV
3.04.4.99.99.02	Altri contributi ottenuti in c/capitale da Amministrazioni locali	5° LIV
3.04.4.99.99.03	Altri contributi ottenuti in c/capitale da Unione Europea	5° LIV
3.04.4.99.99.04	Altri contributi ottenuti in c/capitale da Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
3.04.4.99.99.05	Altri contributi ottenuti in c/capitale da Famiglie e ISP	5° LIV
3.04.4.99.99.06	Altri contributi ottenuti in c/capitale da Imprese	5° LIV
3.04.4.99.99.07	Altri contributi ottenuti in c/capitale da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione	5° LIV
3.05.0.00.00.00	**Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti**	**1° LIV**
3.05.1.00.00.00	**Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione**	**2° LIV**
3.05.1.01.00.00	**Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione**	**3° LIV**
3.05.1.01.01.00	*Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione*	*4° LIV*
3.05.1.01.01.01	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	5° LIV
3.05.2.00.00.00	**Variazioni delle rimanenze di semilavorati**	**2° LIV**
3.05.2.01.00.00	**Variazioni delle rimanenze di semilavorati**	**3° LIV**
3.05.2.01.01.00	*Variazioni delle rimanenze di semilavorati*	*4° LIV*
3.05.2.01.01.01	Variazioni delle rimanenze di semilavorati	5° LIV
3.05.3.00.00.00	**Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti**	**2° LIV**
3.05.3.01.00.00	**Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti**	**3° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
3.05.3.01.01.00	*Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti*	*4° LIV*
3.05.3.01.01.01	Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti	5° LIV
3.06.0.00.00.00	**Variazioni dei lavori in corso su ordinazione**	**1° LIV**
3.06.1.00.00.00	**Variazioni dei lavori in corso su ordinazione**	**2° LIV**
3.06.1.01.00.00	**Variazioni dei lavori in corso su ordinazione**	**3° LIV**
3.06.1.01.01.00	*Variazioni dei lavori in corso su ordinazione*	*4° LIV*
3.06.1.01.01.01	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	5° LIV
3.07.0.00.00.00	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	**1° LIV**
3.07.1.00.00.00	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	**2° LIV**
3.07.1.01.00.00	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	**3° LIV**
3.07.1.01.01.00	*Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*	*4° LIV*
3.07.1.01.01.01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5° LIV
3.08.0.00.00.00	**Altri ricavi e proventi diversi**	**1° LIV**
3.08.1.00.00.00	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**2° LIV**
3.08.1.01.00.00	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**3° LIV**
3.08.1.01.01.00	*Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari*	*4° LIV*
3.08.1.01.01.01	Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse in via ordinaria	5° LIV
3.08.1.01.01.02	Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse a mezzo ruoli	5° LIV
3.08.1.01.02.00	*Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti*	*4° LIV*
3.08.1.01.02.01	Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti riscosse in via ordinaria	5° LIV
3.08.1.01.02.02	Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti riscosse a mezzo ruoli	5° LIV
3.08.1.01.03.00	*Proventi derivanti da infrazioni al Codice della Strada*	*4° LIV*
3.08.1.01.03.01	Sanzioni per infrazioni al Codice della strada riscosse in via ordinaria	5° LIV
3.08.1.01.03.02	Sanzioni per infrazioni al Codice della strada riscosse a mezzo ruoli	5° LIV
3.08.1.01.04.00	*Proventi da sanzioni per mancato rispetto normativa EU*	*4° LIV*
3.08.1.01.04.01	Proventi da sanzioni per mancato rispetto normativa EU	5° LIV
3.08.1.01.99.00	*Proventi derivanti da altre attività di controllo e repressione delle irregolarità*	*4° LIV*
3.08.1.01.99.01	Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse in via ordinaria	5° LIV
3.08.1.01.99.02	Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse a mezzo ruoli	5° LIV
3.08.2.00.00.00	**Altri Ricavi e proventi diversi**	**2° LIV**
3.08.2.99.00.00	**Altri Ricavi e proventi diversi**	**3° LIV**
3.08.2.99.01.00	*Proventi speciali*	*4° LIV*
3.08.2.99.01.01	Proventi speciali	5° LIV
3.08.2.99.02.00	*Proventi da confische e sequestri*	*4° LIV*
3.08.2.99.02.01	Proventi da confische e sequestri	5° LIV
3.08.2.99.03.00	*Rimborsi ricevuti per spese di personale*	*4° LIV*
3.08.2.99.03.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale	5° LIV
3.08.2.99.04.00	*Altri rimborsi ricevuti*	*4° LIV*
3.08.2.99.04.01	Altri rimborsi ricevuti	5° LIV
3.08.2.99.05.00	*Recuperi di crediti, di spese giustizia e di altre somme connesse all'esecuzione di sentenze*	*4° LIV*
3.08.2.99.05.01	Recuperi di crediti, di spese giustizia e di altre somme connesse all'esecuzione di sentenze	5° LIV
3.08.2.99.06.00	*Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse*	*4° LIV*
3.08.2.99.06.01	Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse	5° LIV
3.08.2.99.99.00	*Altri ricavi e proventi diversi*	*4° LIV*
3.08.2.99.99.99	Altri ricavi e proventi diversi	5° LIV
3.09.0.00.00.00	**Proventi finanziari**	**1° LIV**
3.09.1.00.00.00	**Proventi da partecipazioni**	**2° LIV**
3.09.1.01.00.00	**Proventi da partecipazioni in Amministrazioni centrali**	**3° LIV**
3.09.1.01.01.00	*Proventi da partecipazioni in Amministrazioni centrali*	*4° LIV*
3.09.1.01.01.01	Proventi da partecipazioni in Amministrazioni centrali	5° LIV
3.09.1.02.00.00	**Proventi da partecipazioni in Amministrazioni locali**	**3° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
3.09.1.02.01.00	*Proventi da partecipazioni in Amministrazioni locali*	*4° LIV*
3.09.1.02.01.01	Proventi da partecipazioni in Amministrazioni locali	5° LIV
3.09.1.03.00.00	**Proventi da partecipazioni in enti di previdenza e assistenza**	**3° LIV**
3.09.1.03.01.00	*Proventi da partecipazioni in enti di previdenza e assistenza*	*4° LIV*
3.09.1.03.01.01	Proventi da partecipazioni in enti di previdenza e assistenza	5° LIV
3.09.1.99.00.00	**Proventi da partecipazioni in altri Soggetti**	**3° LIV**
3.09.1.99.01.00	*Proventi da partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia*	*4° LIV*
3.09.1.99.01.01	Proventi da partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia	5° LIV
3.09.1.99.99.00	*Altri proventi da partecipazioni in altri Soggetti*	*4° LIV*
3.09.1.99.99.99	Altri proventi da partecipazioni in altri Soggetti	5° LIV
3.09.2.00.00.00	**Utile su cambi**	**2° LIV**
3.09.2.01.00.00	**Utile su cambi**	**3° LIV**
3.09.2.01.01.00	*Utile su cambi*	*4° LIV*
3.09.2.01.01.01	Utile su cambi	5° LIV
3.09.3.00.00.00	**Altri proventi finanziari**	**2° LIV**
3.09.3.01.00.00	**Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazionI**	**3° LIV**
3.09.3.01.01.00	*Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazionI*	*4° LIV*
3.09.3.01.01.01	Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazionI	5° LIV
3.09.3.02.00.00	**Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni**	**3° LIV**
3.09.3.02.01.00	*Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni*	*4° LIV*
3.09.3.02.01.01	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni	5° LIV
3.09.3.03.00.00	**Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non sono partecipazioni**	**3° LIV**
3.09.3.03.01.00	*Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non sono partecipazioni*	*4° LIV*
3.09.3.03.01.01	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non sono partecipazioni	5° LIV
3.09.3.99.00.00	**Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da Soggetti controllati, collegati, controllanti e da Soggetti sottoposti al controllo di queste ultimi**	**3° LIV**
3.09.3.99.01.00	*Interessi di mora*	*4° LIV*
3.09.3.99.01.01	Interessi di mora	5° LIV
3.09.3.99.02.00	*Interessi connessi alla riscossione dei proventi tributari*	*4° LIV*
3.09.3.99.02.01	Interessi connessi alla riscossione dei proventi tributari	5° LIV
3.09.3.99.03.00	*Remunerazione conto disponibilità*	*4° LIV*
3.09.3.99.03.01	Remunerazione conto disponibilità	5° LIV
3.09.3.99.04.00	*Interessi derivanti dalla gestione del debito pubblico*	*4° LIV*
3.09.3.99.04.01	Interessi derivanti dalla gestione del debito pubblico	5° LIV
3.09.3.99.05.00	*Altri interessi attivi*	*4° LIV*
3.09.3.99.05.01	Altri interessi attivi	5° LIV
3.09.3.99.99.00	*Altri proventi finanziari diversi*	*4° LIV*
3.09.3.99.99.99	Altri proventi finanziari diversi	5° LIV
3.10.0.00.00.00	**Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**	**1° LIV**
3.10.1.00.00.00	**Rivalutazioni**	**2° LIV**
3.10.1.01.00.00	**Rivalutazioni di partecipazioni**	**3° LIV**
3.10.1.01.01.00	*Rivalutazioni di partecipazioni*	*4° LIV*
3.10.1.01.01.01	Rivalutazioni di partecipazioni	5° LIV
3.10.1.02.00.00	**Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie**	**3° LIV**
3.10.1.02.01.00	*Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie*	*4° LIV*
3.10.1.02.01.01	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	5° LIV
3.10.1.03.00.00	**Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante**	**3° LIV**
3.10.1.03.01.00	*Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante*	*4° LIV*
3.10.1.03.01.01	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	5° LIV
3.10.1.04.00.00	**Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati**	**3° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
3.10.1.04.01.00	*Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati*	*4° LIV*
3.10.1.04.01.01	Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati	5° LIV
3.10.2.00.00.00	**Altre rettifiche positive**	**2° LIV**
3.10.2.99.00.00	**Altre rettifiche positive**	**3° LIV**
3.10.2.99.99.00	*Altre rettifiche positive*	*4° LIV*
3.10.2.99.99.99	Altre rettifiche positive	5° LIV
3.11.0.00.00.00	**Proventi straordinari**	**1° LIV**
3.11.1.00.00.00	**Sopravvenienze attive**	**2° LIV**
3.11.1.01.00.00	**Rimborsi di imposte pagate**	**3° LIV**
3.11.1.01.01.00	*Rimborsi di imposte pagate*	*4° LIV*
3.11.1.01.01.01	Rimborsi di imposte pagate	5° LIV
3.11.1.99.00.00	**Altre sopravvenienze attive**	**3° LIV**
3.11.1.99.99.00	*Altre sopravvenienze attive*	*4° LIV*
3.11.1.99.99.99	Altre sopravvenienze attive	5° LIV
3.11.2.00.00.00	**Plusvalenze**	**2° LIV**
3.11.2.01.00.00	**Plusvalenza da alienazione di beni immateriali**	**3° LIV**
3.11.2.01.01.00	*Plusvalenza da alienazione di beni immateriali*	*4° LIV*
3.11.2.01.01.01	Plusvalenza da alienazione di beni immateriali	5° LIV
3.11.2.02.00.00	**Plusvalenza da alienazione di terreni**	**3° LIV**
3.11.2.02.01.00	*Plusvalenza da alienazione di terreni*	*4° LIV*
3.11.2.02.01.01	Plusvalenza da alienazione di terreni	5° LIV
3.11.2.03.00.00	**Plusvalenza da alienazione di beni materiali**	**3° LIV**
3.11.2.03.01.00	*Plusvalenza da alienazione di beni materiali*	*4° LIV*
3.11.2.03.01.01	Plusvalenza da alienazione di beni materiali	5° LIV
3.11.2.04.00.00	**Plusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale**	**3° LIV**
3.11.2.04.01.00	*Plusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale*	*4° LIV*
3.11.2.04.01.01	Plusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale	5° LIV
3.11.2.99.00.00	**Altre plusvalenze**	**3° LIV**
3.11.2.99.99.00	*Altre plusvalenze*	*4° LIV*
3.11.2.99.99.99	Altre plusvalenze	5° LIV
3.11.3.00.00.00	**Insussistenze del passivo**	**2° LIV**
3.11.3.01.00.00	**Insussistenze del passivo**	**3° LIV**
3.11.3.01.01.00	*Insussistenze del passivo*	*4° LIV*
3.11.3.01.01.01	Insussistenze del passivo	5° LIV
3.11.4.00.00.00	**Altri ricavi e proventi straordinari**	**2° LIV**
3.11.4.99.00.00	**Altri ricavi e proventi straordinari**	**3° LIV**
3.11.4.99.99.00	*Altri ricavi e proventi straordinari*	*4° LIV*
3.11.4.99.99.99	Altri ricavi e proventi straordinari	5° LIV
4.00.0.00.00.00	**Componenti negativi della gestione**	**SEZ**
4.01.0.00.00.00	**Acquisto di beni e servizi**	**1° LIV**
4.01.1.00.00.00	**Acquisto di materie prime e/o beni di consumo**	**2° LIV**
4.01.1.01.00.00	**Acquisto di materie prime**	**3° LIV**
4.01.1.01.01.00	*Acquisto di materie prime*	*4° LIV*
4.01.1.01.01.01	Acquisto di materie prime	5° LIV
4.01.1.02.00.00	**Acquisto di beni di consumo**	**3° LIV**
4.01.1.02.01.00	*Giornali, riviste e pubblicazioni*	*4° LIV*
4.01.1.02.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	5° LIV
4.01.1.02.02.00	*Carta*	*4° LIV*
4.01.1.02.02.01	Carta	5° LIV
4.01.1.02.03.00	*Cancelleria*	*4° LIV*
4.01.1.02.03.01	Cancelleria	5° LIV
4.01.1.02.04.00	*Stampati*	*4° LIV*
4.01.1.02.04.01	Stampati	5° LIV
4.01.1.02.05.00	*Stampati specialistici*	*4° LIV*
4.01.1.02.05.01	Stampati specialistici	5° LIV
4.01.1.02.06.00	*Generi alimentari*	*4° LIV*
4.01.1.02.06.01	Generi alimentari	5° LIV
4.01.1.02.07.00	*Vestiario*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.01.1.02.07.01	Vestiario	5° LIV
4.01.1.02.08.00	*Equipaggiamento*	*4° LIV*
4.01.1.02.08.01	Equipaggiamento	5° LIV
4.01.1.02.09.00	*Carburanti, combustibili e lubrificanti*	*4° LIV*
4.01.1.02.09.01	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5° LIV
4.01.1.02.10.00	*Accessori per uffici, alloggi, mense*	*4° LIV*
4.01.1.02.10.01	Accessori per uffici, alloggi, mense	5° LIV
4.01.1.02.11.00	*Accessori per attività sportive e ricreative*	*4° LIV*
4.01.1.02.11.01	Accessori per attività sportive e ricreative	5° LIV
4.01.1.02.12.00	*Materiale informatico*	*4° LIV*
4.01.1.02.12.01	Materiale informatico	5° LIV
4.01.1.02.13.00	*Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*	*4° LIV*
4.01.1.02.13.01	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5° LIV
4.01.1.02.14.00	*Strumenti tecnico-specialistici non sanitari*	*4° LIV*
4.01.1.02.14.01	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5° LIV
4.01.1.02.15.00	*Beni per attività di rappresentanza*	*4° LIV*
4.01.1.02.15.01	Beni per attività di rappresentanza	5° LIV
4.01.1.02.16.00	*Flora*	*4° LIV*
4.01.1.02.16.01	Flora	5° LIV
4.01.1.02.17.00	*Medicinali e prodotti farmaceutici*	*4° LIV*
4.01.1.02.17.01	Medicinali e prodotti farmaceutici	5° LIV
4.01.1.02.18.00	*Dispositivi medici*	*4° LIV*
4.01.1.02.18.01	Dispositivi medici	5° LIV
4.01.1.02.19.00	*Materiali per la profilassi e vaccini*	*4° LIV*
4.01.1.02.19.01	Materiali per la profilassi e vaccini	5° LIV
4.01.1.02.20.00	*Materiali e prodotti per uso veterinario*	*4° LIV*
4.01.1.02.20.01	Materiali e prodotti per uso veterinario	5° LIV
4.01.1.02.21.00	*Altri beni e prodotti sanitari e igienici*	*4° LIV*
4.01.1.02.21.01	Altri beni e prodotti sanitari e igienici	5° LIV
4.01.1.02.22.00	*Armi leggere monouso e munizioni*	*4° LIV*
4.01.1.02.22.01	Armi leggere monouso e munizioni	5° LIV
4.01.1.02.23.00	*Altro materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza*	*4° LIV*
4.01.1.02.23.01	Altro materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza	5° LIV
4.01.1.02.99.00	*Altri beni e materiali di consumo*	*4° LIV*
4.01.1.02.99.99	Altri beni e materiali di consumo	5° LIV
Costi per servizi	**Costi per servizi**	**2° LIV**
4.01.2.01.00.00	**Compensi e rimborsi spese per organi istituzionali, comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione**	**3° LIV**
4.01.2.01.01.00	*Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità*	*4° LIV*
4.01.2.01.01.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5° LIV
4.01.2.01.02.00	*Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi*	*4° LIV*
4.01.2.01.02.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5° LIV
4.01.2.01.03.00	*Organi istituzionali dell'amministrazione - Compensi*	*4° LIV*
4.01.2.01.03.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Compensi	5° LIV
4.01.2.01.04.00	*Comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione - compensi*	*4° LIV*
4.01.2.01.04.01	Comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione - compensi	5° liv
4.01.2.01.05.00	*Comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione - Rimborsi spese*	*4° LIV*
4.01.2.01.05.01	Comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione - Rimborsi spese	5° liv
4.01.2.02.00.00	**Costi per consulenze, analisi e studi**	**3° LIV**
4.01.2.02.01.00	*Consulenza direzionale e organizzativa*	*4° LIV*
4.01.2.02.01.01	Consulenza direzionale e organizzativa	5° LIV
4.01.2.02.02.00	*Consulenza giuridico-amministrativa*	*4° LIV*
4.01.2.02.02.01	Consulenza giuridico-amministrativa	5° LIV
4.01.2.02.03.00	*Consulenza tecnico-scientifica*	*4° LIV*
4.01.2.02.03.01	Consulenza tecnico-scientifica	5° LIV
4.01.2.02.04.00	*Analisi e studi*	*4° LIV*
4.01.2.02.04.01	Analisi e studi	5° LIV
4.01.2.02.05.00	*Perizie*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.01.2.02.05.01	Perizie	5° LIV
4.01.2.02.06.00	*Consulenza informatica*	*4° LIV*
4.01.2.02.06.01	Consulenza informatica	5° LIV
4.01.2.02.99.00	*Altre consulenze*	*4° LIV*
4.01.2.02.99.99	Altre consulenze	5° LIV
4.01.2.03.00.00	**Formazione e addestramento del personale dipendente**	**3° LIV**
4.01.2.03.01.00	*Formazione professionale generica*	*4° LIV*
4.01.2.03.01.01	Formazione professionale generica	5° LIV
4.01.2.03.02.00	*Formazione professionale specialistica*	*4° LIV*
4.01.2.03.02.01	Formazione professionale specialistica	5° LIV
4.01.2.03.03.00	*Addestramento personale*	*4° LIV*
4.01.2.03.03.01	Addestramento personale	5° LIV
4.01.2.04.00.00	**Prestazioni di lavoro parasubordinato**	**3° LIV**
4.01.2.04.01.00	*Prestazioni di lavoro parasubordinato*	*4° LIV*
4.01.2.04.01.01	Prestazioni di lavoro parasubordinato	5° LIV
4.01.2.05.00.00	**Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**	**3° LIV**
4.01.2.05.01.00	*Interpretariato e traduzioni*	*4° LIV*
4.01.2.05.01.01	Interpretariato e traduzioni	5° LIV
4.01.2.05.02.00	*Esperti per comitati, commissioni e consigli*	*4° LIV*
4.01.2.05.02.01	Esperti per comitati, commissioni e consigli	5° LIV
4.01.2.05.03.00	*Servizi investigativi e intercettazioni*	*4° LIV*
4.01.2.05.03.01	Servizi investigativi e intercettazioni	5° LIV
4.01.2.05.04.00	*Patrocinio legale*	*4° LIV*
4.01.2.05.04.01	Patrocinio legale	5° LIV
4.01.2.05.05.00	*Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato*	*4° LIV*
4.01.2.05.05.01	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	5° LIV
4.01.2.05.06.00	*Incarichi docenza*	*4° LIV*
4.01.2.05.06.01	Incarichi docenza	5° LIV
4.01.2.05.07.00	*Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro*	*4° LIV*
4.01.2.05.07.01	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5° LIV
4.01.2.05.99.00	*Altre prestazioni professionali e specialistiche*	*4° LIV*
4.01.2.05.99.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5° LIV
4.01.2.06.00.00	**Costi per servizi socio - sanitari**	**3° LIV**
4.01.2.06.01.00	*Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa*	*4° LIV*
4.01.2.06.01.01	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5° LIV
4.01.2.06.02.00	*Assistenza medico-sanitaria*	*4° LIV*
4.01.2.06.02.01	Assistenza medico-sanitaria	5° LIV
4.01.2.06.03.00	*Altri acquisti di servizi sanitari*	*4° LIV*
4.01.2.06.03.01	Altri acquisti di servizi sanitari	5° LIV
4.01.2.06.04.00	*Assistenza psicologica, sociale e religiosa*	*4° LIV*
4.01.2.06.04.01	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5° LIV
4.01.2.06.05.00	*Assistenza medica, psicologica, sociale e religiosa per i detenuti*	*4° LIV*
4.01.2.06.05.01	Assistenza medica, psicologica, sociale e religiosa per i detenuti	5° LIV
4.01.2.07.00.00	**Costi per servizi di segreteria, certificazioni e altre autorizzazioni**	**3° LIV**
4.01.2.07.01.00	*Costi per servizi di segreteria, certificazioni e altre autorizzazioni*	*4° LIV*
4.01.2.07.01.01	Costi per servizi di segreteria, certificazioni e altre autorizzazioni	5° LIV
4.01.2.08.00.00	**Costi per altri servizi amministrativi**	**3° LIV**
4.01.2.08.01.00	*Deposito, mantenimento, tutela dei brevetti*	*4° LIV*
4.01.2.08.01.01	Deposito, mantenimento, tutela dei brevetti	5° LIV
4.01.2.08.02.00	*Pubblicazione bandi*	*4° LIV*
4.01.2.08.02.01	Pubblicazione bandi	5° LIV
4.01.2.08.99.00	*Altri costi amministrativi*	*4° LIV*
4.01.2.08.99.99	Altri costi amministrativi	5° LIV
4.01.2.09.00.00	**Costi per servizi finanziari**	**3° LIV**
4.01.2.09.01.00	*Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni*	*4° LIV*
4.01.2.09.01.01	Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni	5° LIV
4.01.2.09.02.00	*Servizi di tesoreria*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.01.2.09.02.01	Servizi di tesoreria	5° LIV
4.01.2.09.99.00	*Altri Servizi finanziari*	*4° LIV*
4.01.2.09.99.99	Altri Servizi finanziari	5° LIV
4.01.2.10.00.00	**Contratti di servizio di pubblica utilità**	**3° LIV**
4.01.2.10.01.00	*Contratti di servizio di trasporto pubblico*	*4° LIV*
4.01.2.10.01.01	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5° LIV
4.01.2.10.02.00	*Contratti di servizio di asilo nido e ludoteche*	*4° LIV*
4.01.2.10.02.01	Contratti di servizio di asilo nido e ludoteche	5° LIV
4.01.2.10.03.00	*Contratti di servizio postale*	*4° LIV*
4.01.2.10.03.01	Contratti di servizio postale	5° LIV
4.01.2.10.99.00	*Altri costi per contratti di servizio pubblico*	*4° LIV*
4.01.2.10.99.99	Altri costi per contratti di servizio pubblico	5° LIV
4.01.2.11.00.00	**Utenze**	**3° LIV**
4.01.2.11.01.00	*Telefonia fissa*	*4° LIV*
4.01.2.11.01.01	Telefonia fissa	5° LIV
4.01.2.11.02.00	*Telefonia mobile*	*4° LIV*
4.01.2.11.02.01	Telefonia mobile	5° LIV
4.01.2.11.03.00	*Energia elettrica*	*4° LIV*
4.01.2.11.03.01	Energia elettrica	5° LIV
4.01.2.11.04.00	*Acqua*	*4° LIV*
4.01.2.11.04.01	Acqua	5° LIV
4.01.2.11.05.00	*Gas*	*4° LIV*
4.01.2.11.05.01	Gas	5° LIV
4.01.2.11.06.00	*Reti di trasmissione*	*4° LIV*
4.01.2.11.06.01	Reti di trasmissione	5° LIV
4.01.2.11.07.00	*Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line*	*4° LIV*
4.01.2.11.07.01	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5° LIV
4.01.2.11.99.00	*Utenze per altri servizi*	*4° LIV*
4.01.2.11.99.99	Utenze per altri servizi	5° LIV
4.01.2.12.00.00	**Aggi di riscossione**	**3° LIV**
4.01.2.12.01.00	*Aggi di riscossione*	*4° LIV*
4.01.2.12.01.01	Aggi di riscossione	5° LIV
4.01.2.13.00.00	**Pubblicità**	**3° LIV**
4.01.2.13.01.00	*Pubblicità*	*4° LIV*
4.01.2.13.01.01	Pubblicità	5° LIV
4.01.2.14.00.00	**Spese di rappresentanza e organizzazione eventi**	**3° LIV**
4.01.2.14.01.00	*Rappresentanza*	*4° LIV*
4.01.2.14.01.01	Rappresentanza	5° LIV
4.01.2.14.02.00	*Organizzazione manifestazioni e convegni*	*4° LIV*
4.01.2.14.02.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	5° LIV
4.01.2.15.00.00	**Manutenzione ordinaria e riparazioni**	**3° LIV**
4.01.2.15.01.00	*Manutenzione ordinaria di infrastrutture*	*4° LIV*
4.01.2.15.01.01	Manutenzione ordinaria di infrastrutture	5° LIV
4.01.2.15.02.00	*Manutenzione ordinaria di beni immobili*	*4° LIV*
4.01.2.15.02.01	Manutenzione ordinaria di beni immobili	5° LIV
4.01.2.15.03.00	*Manutenzione ordinaria - di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico*	*4° LIV*
4.01.2.15.03.01	Manutenzione ordinaria di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5° LIV
4.01.2.15.04.00	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ed ad uso specifico*	*4° LIV*
4.01.2.15.04.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ed ad uso specifico	5° LIV
4.01.2.15.05.00	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi terrestri per la difesa*	*4° LIV*
4.01.2.15.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi terrestri per la difesa	5° LIV
4.01.2.15.06.00	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi aerei per la difesa*	*4° LIV*
4.01.2.15.06.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi aerei per la difesa	5° LIV
4.01.2.15.07.00	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi navali per la difesa*	*4° LIV*
4.01.2.15.07.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi navali per la difesa	5° LIV
4.01.2.15.08.00	*Manutenzione ordinaria Hardware*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.01.2.15.08.01	Manutenzione ordinaria Hardware	5° LIV
4.01.2.15.09.00	*Manutenzione ordinaria Software*	*4° LIV*
4.01.2.15.09.01	Manutenzione ordinaria Software	5° LIV
4.01.2.15.10.00	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi*	*4° LIV*
4.01.2.15.10.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5° LIV
4.01.2.15.11.00	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, macchinari e attrezzature*	*4° LIV*
4.01.2.15.11.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, macchinari e attrezzature	5° LIV
4.01.2.15.12.00	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi*	*4° LIV*
4.01.2.15.12.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	5° LIV
4.01.2.15.13.00	*Manutenzione ordinaria di beni mobili di valore culturale, storico ed artistico*	*4° LIV*
4.01.2.15.13.01	Manutenzione ordinaria di beni mobili di valore culturale, storico ed artistico	5° LIV
4.01.2.15.14.00	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore*	*4° LIV*
4.01.2.15.14.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	5° LIV
4.01.2.15.99.00	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali*	*4° LIV*
4.01.2.15.99.99	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5° LIV
4.01.2.16.00.00	**Costi per trasferte**	**3° LIV**
4.01.2.16.01.00	*Servizi per trasferte in Italia*	*4° LIV*
4.01.2.16.01.01	Servizi per trasferte in Italia	5° LIV
4.01.2.16.02.00	*Servizi per trasferte all'estero*	*4° LIV*
4.01.2.16.02.01	Servizi per trasferte all'estero	5° LIV
4.01.2.16.03.00	*Rimborso spese di viaggio e di trasloco*	*4° LIV*
4.01.2.16.03.01	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	5° LIV
4.01.2.17.00.00	**Servizi di ristorazione**	**3° LIV**
4.01.2.17.01.00	*Servizio mense personale militare*	*4° LIV*
4.01.2.17.01.01	Servizio mense personale militare	5° LIV
4.01.2.17.02.00	*Servizio mense personale civile*	*4° LIV*
4.01.2.17.02.01	Servizio mense personale civile	5° LIV
4.01.2.17.03.00	*Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia*	*4° LIV*
4.01.2.17.03.01	Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	5° LIV
4.01.2.17.99.00	*Altri servizi di ristorazione*	*4° LIV*
4.01.2.17.99.99	Altri servizi di ristorazione	5° LIV
4.01.2.18.00.00	**Assicurazioni**	**3° LIV**
4.01.2.18.01.00	*Assicurazioni su beni immobili*	*4° LIV*
4.01.2.18.01.01	Assicurazioni su beni immobili	5° LIV
4.01.2.18.02.00	*Assicurazioni su beni mobili*	*4° LIV*
4.01.2.18.02.01	Assicurazioni su beni mobili	5° LIV
4.01.2.18.03.00	*Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi*	*4° LIV*
4.01.2.18.03.01	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5° LIV
4.01.2.18.99.00	*Altre assicurazioni*	*4° LIV*
4.01.2.18.99.99	Altre assicurazioni	5° LIV
4.01.2.19.00.00	**Spese di condominio**	**3° LIV**
4.01.2.19.01.00	*Spese di condominio*	*4° LIV*
4.01.2.19.01.01	Spese di condominio	5° LIV
4.01.2.20.00.00	**Servizi informatici e di telecomunicazione**	**3° LIV**
4.01.2.20.01.00	Gestione applicativa software	4° LIV
4.01.2.20.01.01	Gestione applicativa software	5° LIV
4.01.2.20.02.00	*Assistenza all'utente e formazione*	*4° LIV*
4.01.2.20.02.01	Assistenza all'utente e formazione	5° LIV
4.01.2.20.03.00	*Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione*	*4° LIV*
4.01.2.20.03.01	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	5° LIV
4.01.2.20.04.00	*Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP*	*4° LIV*
4.01.2.20.04.01	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	5° LIV
4.01.2.20.05.00	Servizi cloud	4° LIV
4.01.2.20.05.01	Servizi cloud	5° LIV
4.01.2.20.06.00	*Servizi di sicurezza*	*4° LIV*
4.01.2.20.06.01	Servizi di sicurezza	5° LIV
4.01.2.20.07.00	*Servizi per la gestione documentale*	*4° LIV*
4.01.2.20.07.01	Servizi *per la gestione documentale*	5° LIV

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.01.2.20.08.00	*Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi*	*4° LIV*
4.01.2.20.08.01	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	5° LIV
4.01.2.20.09.00	*Processi trasversali alle classi di servizio*	*4° LIV*
4.01.2.20.09.01	Processi trasversali alle classi di servizio	5° LIV
4.01.2.20.99.00	*Altri servizi informatici e di telecomunicazioni*	*4° LIV*
4.01.2.20.99.99	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	5° LIV
4.01.2.21.00.00	**Incarichi istituzionali**	**3° LIV**
4.01.2.21.01.00	*Giudici tributari*	*4° LIV*
4.01.2.21.01.01	Giudici tributari	5° LIV
4.01.2.21.02.00	*Giudici popolari*	*4° LIV*
4.01.2.21.02.01	Giudici popolari	5° LIV
4.01.2.21.03.00	*Giudici di pace*	*4° LIV*
4.01.2.21.03.01	Giudici di pace	5° LIV
4.01.2.21.04.00	*Garanti*	*4° LIV*
4.01.2.21.04.01	Garanti	5° LIV
4.01.2.21.05.00	*Commissioni elettorali*	*4° LIV*
4.01.2.21.05.01	Commissioni elettorali	5° LIV
4.01.2.21.99.00	*Altri costi per incarichi istituzionali*	*4° LIV*
4.01.2.21.99.99	Altri costi per incarichi istituzionali	5° LIV
4.01.2.99.00.00	**Altri costi per servizi**	**3° LIV**
4.01.2.99.01.00	*Sorveglianza e custodia*	*4° LIV*
4.01.2.99.01.01	Sorveglianza e custodia	5° LIV
4.01.2.99.02.00	*Pulizia e lavanderia*	*4° LIV*
4.01.2.99.02.01	Pulizia e lavanderia	5° LIV
4.01.2.99.03.00	*Trasporti, traslochi e facchinaggio*	*4° LIV*
4.01.2.99.03.01	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5° LIV
4.01.2.99.04.00	*Altri servizi ausiliari*	*4° LIV*
4.01.2.99.04.01	Altri servizi ausiliari	5° LIV
4.01.2.99.05.00	*Stampa e rilegatura*	*4° LIV*
4.01.2.99.05.01	Stampa e rilegatura	5° LIV
4.01.2.99.06.00	*Servizi di assistenza fiscale*	*4° LIV*
4.01.2.99.06.01	Servizi di assistenza fiscale	5° LIV
4.01.2.99.07.00	*Prestazioni artigianali*	*4° LIV*
4.01.2.99.07.01	Prestazioni artigianali	5° LIV
4.01.2.99.08.00	*Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali*	*4° LIV*
4.01.2.99.08.01	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5° LIV
4.01.2.99.09.00	*Traduzioni dei detenuti*	*4° LIV*
4.01.2.99.09.01	Traduzioni dei detenuti	5° LIV
4.01.2.99.10.00	*Custodia dei beni sequestrati*	*4° LIV*
4.01.2.99.10.01	Custodia dei beni sequestrati	5° LIV
4.01.2.99.11.00	*Tesseramento e quote partecipazione gare atleti*	*4° LIV*
4.01.2.99.11.01	Tesseramento e quote partecipazione gare atleti	5° LIV
4.01.2.99.12.00	*Pedaggi autostradali*	*4° LIV*
4.01.2.99.12.01	Pedaggi autostradali	5° LIV
4.01.2.99.99.00	*Altri costi per servizi non altrove classificati*	*4° LIV*
4.01.2.99.99.99	Altri costi per servizi non altrove classificati	5° LIV
4.02.0.00.00.00	**Contributi concessi in c/esercizio**	**1° LIV**
4.02.1.00.00.00	**Contributi concessi in c/esercizio**	**2° LIV**
4.02.1.01.00.00	**Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali**	**3° LIV**
4.02.1.01.01.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Unità locali, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*4° LIV*
4.02.1.01.01.01	Contributi concessi in c/esercizio a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Unità locali, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	5° LIV
4.02.1.01.02.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.02.1.01.02.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5° LIV
4.02.1.01.03.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*4° LIV*
4.02.1.01.03.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5° LIV
4.02.1.01.04.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Enti di ricerca*	*4° LIV*
4.02.1.01.04.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti di ricerca	5° LIV
4.02.1.02.00.00	**Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali**	**3° LIV**
4.02.1.02.01.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Regioni e province autonome*	*4° LIV*
4.02.1.02.01.01	Contributi concessi in c/esercizio a Regioni e province autonome	5° LIV
4.02.1.02.02.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*4° LIV*
4.02.1.02.02.01	Contributi concessi in c/esercizio a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	5° LIV
4.02.1.02.03.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi sanitari*	*4° LIV*
4.02.1.02.03.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi sanitari	5° LIV
4.02.1.02.04.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*4° LIV*
4.02.1.02.04.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	5° LIV
4.02.1.02.05.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*4° LIV*
4.02.1.02.05.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	5° LIV
4.02.1.02.99.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Altre amministrazioni locali*	*4° LIV*
4.02.1.02.99.99	Contributi concessi in c/esercizio a Altre amministrazioni locali	5° LIV
4.02.1.03.00.00	**Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza**	**3° LIV**
4.02.1.03.01.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza*	*4° LIV*
4.02.1.03.01.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	5° LIV
4.02.1.04.00.00	**Contributi concessi in c/esercizio all'Unione Europea**	**3° LIV**
4.02.1.04.01.00	*Contributi concessi in c/esercizio all'Unione Europea*	*4° LIV*
4.02.1.04.01.01	Contributi concessi in c/esercizio all'Unione Europea	5° LIV
4.02.1.05.00.00	**Contributi concessi in c/esercizio a Organismi Internazionali e Stati esteri**	**3° LIV**
4.02.1.05.01.00	*Contributi concessi in c/esercizio a Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4° LIV*
4.02.1.05.01.01	Contributi concessi in c/esercizio a Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
4.02.1.06.00.00	**Contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISP**	**3° LIV**
4.02.1.06.01.00	*Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie a titolo di Prestazioni sociali*	*4° LIV*
4.02.1.06.01.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie a titolo di Prestazioni sociali	5° LIV
4.02.1.06.02.00	*Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie diversi dalle Prestazioni sociali*	*4° LIV*
4.02.1.06.02.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie diversi dalle Prestazioni sociali	5° LIV
4.02.1.06.03.00	*Contributi concessi in c/esercizio alle Istituzioni sociali private*	*4° LIV*
4.02.1.06.03.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Istituzioni sociali private	5° LIV
4.02.1.07.00.00	**Contributi concessi in c/esercizio a Imprese**	**3° LIV**
4.02.1.07.01.00	*Contributi concessi in c/esercizio alle Imprese pubbliche*	*4° LIV*
4.02.1.07.01.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Imprese pubbliche	5° LIV
4.02.1.07.02.00	*Contributi concessi in c/esercizio alle Imprese private*	*4° LIV*
4.02.1.07.02.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Imprese private	5° LIV
4.02.1.99.00.00	**Contributi concessi in c/esercizio ad altri Soggetti**	**3° LIV**
4.02.1.99.99.00	*Contributi concessi in c/esercizio ad altri Soggetti*	*4° LIV*
4.02.1.99.99.99	Contributi concessi in c/esercizio ad altri Soggetti	5° LIV
4.03.0.00.00.00	**Contributi concessi in c/investimenti**	**1° LIV**
4.03.1.00.00.00	**Contributi concessi in c/investimenti**	**2° LIV**
4.03.1.01.00.00	**Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali**	**3° LIV**
4.03.1.01.01.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Unità locali, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.03.1.01.01.01	Contributi concessi in c/investimenti a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Unità locali, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	
4.03.1.01.02.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*4° LIV*
4.03.1.01.02.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5° LIV
4.03.1.01.03.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*4° LIV*
4.03.1.01.03.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5° LIV
4.03.1.01.04.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Enti di ricerca*	*4° LIV*
4.03.1.01.04.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti di ricerca	5° LIV
4.03.1.02.00.00	**Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali**	**3° LIV**
4.03.1.02.01.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Regioni e province autonome*	*4° LIV*
4.03.1.02.01.01	Contributi concessi in c/investimenti a Regioni e province autonome	5° LIV
4.03.1.02.02.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*4° LIV*
4.03.1.02.02.01	Contributi concessi in c/investimenti a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	5° LIV
4.03.1.02.03.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi sanitari*	*4° LIV*
4.03.1.02.03.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi sanitari	5° LIV
4.03.1.02.04.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*4° LIV*
4.03.1.02.04.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	5° LIV
4.03.1.02.05.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*4° LIV*
4.03.1.02.05.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	5° LIV
4.03.1.02.99.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Altre amministrazioni locali*	*4° LIV*
4.03.1.02.99.99	Contributi concessi in c/investimenti a Altre amministrazioni locali	5° LIV
4.03.1.03.00.00	**Contributi concessi in c/investimenti a Enti di Previdenza e assistenza**	**3° LIV**
4.03.1.03.01.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Enti di Previdenza e assistenza*	*4° LIV*
4.03.1.03.01.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti di Previdenza e assistenza	5° LIV
4.03.1.04.00.00	**Contributi concessi in c/investimenti all'Unione Europea**	**3° LIV**
4.03.1.04.01.00	*Contributi concessi in c/investimenti all'Unione Europea*	*4° LIV*
4.03.1.04.01.01	Contributi concessi in c/investimenti all'Unione Europea	5° LIV
4.03.1.05.00.00	**Contributi concessi in c/investimenti a Organismi Internazionali e Stati esteri**	**3° LIV**
4.03.1.05.01.00	*Contributi concessi in c/investimenti a Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4° LIV*
4.03.1.05.01.01	Contributi concessi in c/investimenti a Organismi Internazionali e Stati esteri	5° LIV
4.03.1.06.00.00	**Contributi concessi in c/investimenti a Famiglie e ISP**	**3° LIV**
4.03.1.06.01.00	*Contributi concessi in c/investimenti alle Famiglie*	*4° LIV*
4.03.1.06.01.01	Contributi concessi in c/investimenti alle Famiglie	5° LIV
4.03.1.06.02.00	*Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali private*	*4° LIV*
4.03.1.06.02.01	Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali private	5° LIV
4.03.1.07.00.00	**Contributi concessi in c/investimenti a Imprese**	**3° LIV**
4.03.1.07.01.00	*Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubbliche*	*4° LIV*
4.03.1.07.01.01	Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubbliche	5° LIV
4.03.1.07.02.00	*Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese private*	*4° LIV*
4.03.1.07.02.01	Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese private	5° LIV
4.03.1.99.00.00	**Contributi concessi in c/investimenti ad altri Soggetti**	**3° LIV**
4.03.1.99.99.00	*Contributi concessi in c/investimenti ad altri Soggetti*	*4° LIV*
4.03.1.99.99.99	Contributi concessi in c/investimenti ad altri Soggetti	5° LIV
4.04.0.00.00.00	**Altri contributi concessi in conto capitale**	**1° LIV**
4.04.1.00.00.00	**Altri contributi concessi in conto capitale**	**2° LIV**
4.04.1.01.00.00	**Contributi concessi per rimborso prestiti e ripiano perdite**	**3° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.04.1.01.01.00	*Contributi concessi per rimborso prestiti e ripiano perdite*	*4° LIV*
4.04.1.01.01.01	Contributi concessi per rimborso prestiti e ripiano perdite	5° LIV
4.04.1.02.00.00	**Altri contributi concessi in conto capitale**	**3° LIV**
4.04.1.02.01.00	*Altri contributi concessi in conto capitale*	*4° LIV*
4.04.1.02.01.01	Altri contributi concessi in conto capitale	5° LIV
4.05.0.00.00.00	**Godimento di beni di terzi**	**1° LIV**
4.05.1.00.00.00	**Fitti, noleggi e locazioni passive**	**2° LIV**
4.05.1.01.00.00	**Fitti**	**3° LIV**
4.05.1.01.01.00	*Fitti di terreni e giacimenti*	*4° LIV*
4.05.1.01.01.01	Fitti di terreni e giacimenti	5° LIV
4.05.1.02.00.00	**Noleggi**	**3° LIV**
4.05.1.02.01.00	*Noleggi di mezzi di trasporto*	*4° LIV*
4.05.1.02.01.01	Noleggi di mezzi di trasporto	5° LIV
4.05.1.02.02.00	*Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie*	*4° LIV*
4.05.1.02.02.01	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	5° LIV
4.05.1.02.03.00	*Noleggi di hardware*	*4° LIV*
4.05.1.02.03.01	Noleggi di hardware	5° LIV
4.05.1.02.04.00	*Noleggi di impianti e macchinari*	*4° LIV*
4.05.1.02.04.01	Noleggi di impianti e macchinari	5° LIV
4.05.1.03.00.00	**Locazioni**	**3° LIV**
4.05.1.03.01.00	*Locazione di beni immobili*	*4° LIV*
4.05.1.03.01.01	Locazione di beni immobili	5° LIV
4.05.2.00.00.00	**Canoni per licenze**	**2° LIV**
4.05.2.01.00.00	**Canoni per licenze**	**3° LIV**
4.05.2.01.01.00	*Licenze d'uso per software*	*4° LIV*
4.05.2.01.01.01	Licenze d'uso per software	5° LIV
4.05.2.01.99.00	*Altre licenze*	*4° LIV*
4.05.2.01.99.99	Altre licenze	5° LIV
4.05.3.00.00.00	**Canoni per diritti reali di godimento**	**2° LIV**
4.05.3.01.00.00	**Canoni per diritti reali di godimento**	**3° LIV**
4.05.3.01.01.00	*Canoni per diritti reali di godimento*	*4° LIV*
4.05.3.01.01.01	Canoni per diritti reali di godimento	5° LIV
4.05.4.00.00.00	**Canoni di leasing**	**2° LIV**
4.05.4.01.00.00	**Canoni di leasing**	**3° LIV**
4.05.4.01.01.00	*Leasing operativo di mezzi di trasporto*	*4° LIV*
4.05.4.01.01.01	Leasing operativo di mezzi di trasporto	5° LIV
4.05.4.01.02.00	*Leasing operativo di attrezzature e macchinari*	*4° LIV*
4.05.4.01.02.01	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	5° LIV
4.05.4.01.03.00	*Leasing operativo di altri beni*	*4° LIV*
4.05.4.01.03.01	Leasing operativo di altri beni	5° LIV
4.05.4.01.04.00	*Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back*	*4° LIV*
4.05.4.01.04.01	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	5° LIV
4.05.5.00.00.00	**Canoni PPP**	**2° LIV**
4.05.5.01.00.00	**Canoni PPP**	**3° LIV**
4.05.5.01.01.00	*Canoni PPP*	*4° LIV*
4.05.5.01.01.01	Canoni PPP	5° LIV
4.06.0.00.00.00	**Personale**	**1° LIV**
4.06.1.00.00.00	**Retribuzioni**	**2° LIV**
4.06.1.01.00.00	**Retribuzioni**	**3° LIV**
4.06.1.01.01.00	*Stipendi e altri assegni fissi*	*4° LIV*
4.06.1.01.01.01	Stipendi e altri assegni fissi	5° LIV
4.06.1.01.02.00	*Assegni ad personam*	*4° LIV*
4.06.1.01.02.01	Assegni ad personam	5° LIV
4.06.1.01.03.00	*Assegni familiari*	*4° LIV*
4.06.1.01.03.01	Assegni familiari	5° LIV
4.06.1.01.04.00	*Competenze accessorie connesse al risultato*	*4° LIV*
4.06.1.01.04.01	Competenze accessorie connesse al risultato	5° LIV
4.06.1.01.05.00	*Competenze per lavoro straordinario*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.06.1.01.05.01	Competenze per lavoro straordinario	5° LIV
4.06.1.01.99.00	*Altre competenze accessorie*	*4° LIV*
4.06.1.01.99.99	Altre competenze accessorie	5° LIV
4.06.2.00.00.00	**Oneri sociali**	**2° LIV**
4.06.2.01.00.00	**Oneri sociali su Retribuzioni**	**3° LIV**
4.06.2.01.01.00	Oneri sociali su retribuzioni fisse a carico del datore	4° LIV
4.06.2.01.01.01	Oneri sociali su retribuzioni fisse a carico del datore	5° LIV
4.06.2.01.02.00	Oneri sociali su retribuzioni accessorie a carico del datore	4° LIV
4.06.2.01.02.01	Oneri sociali su retribuzioni accessorie a carico del datore	5° LIV
4.06.2.01.03.00	*Oneri sociali su lavoro straordinario a carico del datore*	*4° LIV*
4.06.2.01.03.01	Oneri sociali su lavoro straordinario a carico del datore	5° LIV
4.06.2.02.00.00	**Oneri sociali su altri costi del personale**	**3° LIV**
4.06.2.02.01.00	*Oneri sociali su altri costi del personale*	*4° LIV*
4.06.2.02.01.01	Oneri sociali su altri costi del personale	5° LIV
4.06.3.00.00.00	**Trattamento di fine rapporto** e di fine servizio	**2° LIV**
4.06.3.01.00.00	**Trattamento di fine rapporto e di fine servizio**	**3° LIV**
4.06.3.01.01.00	*Trattamento di fine rapporto*	*4° LIV*
4.06.3.01.01.01	Trattamento di fine rapporto	5° LIV
4.06.3.01.02.00	*Trattamento di fine servizio*	*4° LIV*
4.06.3.01.02.01	Trattamento di fine servizio	5° LIV
4.06.4.00.00.00	**Trattamento di quiescenza**	**2° LIV**
4.06.4.01.00.00	**Trattamento di quiescenza**	**3° LIV**
4.06.4.01.01.00	*Trattamento di quiescenza*	*4° LIV*
4.06.4.01.01.01	Trattamento di quiescenza	5° LIV
4.06.5.00.00.00	**Costi diversi del personale**	**2° LIV**
4.06.5.01.00.00	**Quote associative**	**3° LIV**
4.06.5.01.01.00	*Quote associative*	*4° LIV*
4.06.5.01.01.01	Quote associative	5° LIV
4.06.5.02.00.00	**Borse di studio per il personale dipendente**	**3° LIV**
4.06.5.02.01.00	*Borse di studio per il personale dipendente*	*4° LIV*
4.06.5.02.01.01	Borse di studio per il personale dipendente	5° LIV
4.06.5.03.00.00	**Oneri di utilità sociale**	**3° LIV**
4.06.5.03.01.00	*Centri attività sociali, sportive e culturali*	*4° LIV*
4.06.5.03.01.01	Centri attività sociali, sportive e culturali	5° LIV
4.06.5.03.02.00	*Contributi per prestazioni sanitarie*	*4° LIV*
4.06.5.03.02.01	Contributi per prestazioni sanitarie	5° LIV
4.06.5.03.03.00	*Contributi aggiuntivi*	*4° LIV*
4.06.5.03.03.01	Contributi aggiuntivi	5° LIV
4.06.5.03.04.00	*Sussidi*	*4° LIV*
4.06.5.03.04.01	Sussidi	5° LIV
4.06.5.04.00.00	**Pensioni provvisorie al personale**	**3° LIV**
4.06.5.04.01.00	*Pensioni provvisorie al personale collocato in ausiliaria*	*4° LIV*
4.06.5.04.01.01	Pensioni provvisorie al personale collocato in ausiliaria	5° LIV
4.06.5.99.00.00	**Altri costi del personale**	**3° LIV**
4.06.5.99.01.00	*Incarichi conferiti a personale*	*4° LIV*
4.06.5.99.01.01	Incarichi conferiti a personale	5° LIV
4.06.5.99.02.00	*Buoni pasto*	*4° LIV*
4.06.5.99.02.01	Buoni pasto	5° LIV
4.06.5.99.03.00	*Indennità per prepensionamento*	*4° LIV*
4.06.5.99.03.01	Indennità per prepensionamento	5° LIV
4.06.5.99.04.00	*Indennità di trasferimento e prima sistemazione*	*4° LIV*
4.06.5.99.04.01	Indennità di trasferimento e prima sistemazione	5° LIV
4.06.5.99.05.00	*Indennità di missione*	*4° LIV*
4.06.5.99.05.01	Indennità di missione	5° LIV
4.06.5.99.06.00	*Gettoni di presenza*	*4° LIV*
4.06.5.99.06.01	Gettoni di presenza	5° LIV
4.06.5.99.07.00	*Indennizzi*	*4° LIV*
4.06.5.99.07.01	Indennizzi	5° LIV

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.06.5.99.08.00	*Polizze assicurative a favore del personale*	*4° LIV*
4.06.5.99.08.01	Polizze assicurative a favore del personale	5° LIV
4.06.5.99.99.00	Altri costi del personale non classificati	4° LIV
4.06.5.99.99.01	Altri costi del personale non classificati	5° LIV
4.07.1.00.00.00	**Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali**	**2° LIV**
4.07.1.01.00.00	**Ammortamento costi di impianto e ampliamento**	**3° LIV**
4.07.1.01.01.00	*Ammortamento costi di impianto*	*4° LIV*
4.07.1.01.01.01	Ammortamento costi di impianto	5° LIV
4.07.1.01.02.00	Ammortamento costi di ampliamento	4° LIV
4.07.1.01.02.01	Ammortamento costi di ampliamento	5° LIV
4.07.1.02.00.00	**Ammortamento costi di sviluppo**	**3° LIV**
4.07.1.02.00.00	*Ammortamento costi di sviluppo*	*4° LIV*
4.07.1.02.01.00	Ammortamento costi di sviluppo	5° LIV
4.07.1.03.00.00	**Ammortamento diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software**	**3° LIV**
4.07.1.03.01.00	*Ammortamento brevetti*	*4° LIV*
4.07.1.03.01.01	Ammortamento brevetti	5° LIV
4.07.1.03.02.00	*Ammortamento opere dell'ingegno e Diritti d'autore*	*4° LIV*
4.07.1.03.02.01	Ammortamento opere dell'ingegno e Diritti d'autore	5° LIV
4.07.1.03.03.00	*Ammortamento software*	*4° LIV*
4.07.1.03.03.01	Ammortamento software	5° LIV
4.07.1.03.04.00	*Ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*4° LIV*
4.07.1.03.04.01	Ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva	5° LIV
4.07.1.04.00.00	**Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**3° LIV**
4.07.1.04.01.00	*Ammortamento concessioni*	*4° LIV*
4.07.1.04.01.01	Ammortamento concessioni	5° LIV
4.07.1.04.02.00	*Ammortamento licenze*	*4° LIV*
4.07.1.04.02.01	Ammortamento licenze	5° LIV
4.07.1.04.03.00	*Ammortamento marchi*	*4° LIV*
4.07.1.04.03.01	Ammortamento marchi	5° LIV
4.07.1.04.04.00	*Ammortamento altri diritti assimilati*	*4° LIV*
4.07.1.04.04.01	Ammortamento altri diritti assimilati	5° LIV
4.07.1.05.00.00	**Ammortamento avviamento**	**3° LIV**
4.07.1.05.01.00	*Ammortamento avviamento*	*4° LIV*
4.07.1.05.01.01	Ammortamento avviamento	5° LIV
4.07.1.06.00.00	**Ammortmento diritti reali di godimento e manutenzione straordinaria su beni di terzi**	**3° LIV**
4.07.1.06.01.00	*Ammortamento diritti reali di godimento su beni di terzi*	*4° LIV*
4.07.1.06.01.01	Ammortamento diritti reali di godimento su beni di terzi	5° LIV
4.07.1.06.02.00	*Ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*4° LIV*
4.07.1.06.02.01	Ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5° LIV
4.07.1.06.03.00	*Ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi*	*4° LIV*
4.07.1.06.03.01	Ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5° LIV
4.07.1.07.00.00	**Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali**	**3° LIV**
4.07.1.07.99.00	*Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali*	*4° LIV*
4.07.1.07.99.01	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	5° LIV
4.07.2.00.00.00	**Ammortamento di immobilizzazioni materiali**	**2° LIV**
4.07.2.01.00.00	**Fabbricati e infrastrutture patrimoniali (non demaniali)**	**3° LIV**
4.07.2.01.01.00	*Ammortamento fabbricati ad uso abitativo*	*4° LIV*
4.07.2.01.01.01	Ammortamento fabbricati ad uso abitativo	5° LIV
4.07.2.01.02.00	*Ammortamento fabbricati ad uso commerciale*	*4° LIV*
4.07.2.01.02.01	Ammortamento fabbricati ad uso commerciale	5° LIV
4.07.2.01.03.00	*Ammortamento fabbricati strumentali*	*4° LIV*
4.07.2.01.03.01	Ammortamento fabbricati strumentali	5° LIV
4.07.2.01.04.00	*Ammortamento fabbricati ad uso scolastico*	*4° LIV*
4.07.2.01.04.01	Ammortamento fabbricati ad uso scolastico	5° LIV
4.07.2.01.05.00	*Ammortamento fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.07.2.01.05.01	Ammortamento fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie	5° LIV
4.07.2.01.06.00	*Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere*	*4° LIV*
4.07.2.01.06.01	Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere	5° LIV
4.07.2.01.07.00	*Ammortamento fabbricati rurali*	*4° LIV*
4.07.2.01.07.01	Ammortamento fabbricati rurali	5° LIV
4.07.2.01.08.00	*Ammortamento fabbricati militari*	*4° LIV*
4.07.2.01.08.01	Ammortamento fabbricati militari	5° LIV
4.07.2.01.09.00	*Ammortamento impianti sportivi*	*4° LIV*
4.07.2.01.09.01	Ammortamento impianti sportivi	5° LIV
4.07.2.01.10.00	*Ammortamento infrastrutture telematiche*	*4° LIV*
4.07.2.01.10.01	Ammortamento infrastrutture telematiche	5° LIV
4.07.2.01.11.00	*Ammortamento infrastrutture idrauliche*	*4° LIV*
4.07.2.01.11.01	Ammortamento infrastrutture idrauliche	5° LIV
4.07.2.01.12.00	*Ammortamento infrastrustrutture stradali*	*4° LIV*
4.07.2.01.12.01	Ammortamento infrastrustrutture stradali	5° LIV
4.07.2.01.13.00	*Ammortamento altre vie di comunicazioni (ferrovie, metropolitane, ecc)*	*4° LIV*
4.07.2.01.13.01	Ammortamento altre vie di comunicazioni (ferrovie, metropolitane, ecc)	5° LIV
4.07.2.01.14.00	*Ammortamento teatri, musei e biblioteche*	*4° LIV*
4.07.2.01.14.01	Ammortamento teatri, musei e biblioteche	5° LIV
4.07.2.01.15.00	*Ammortamento opere destinate al culto*	*4° LIV*
4.07.2.01.15.01	Ammortamento opere destinate al culto	5° LIV
4.07.2.01.16.00	*Ammortamento altri beni immobili*	*4° LIV*
4.07.2.01.16.01	Ammortamento altri beni immobili	5° LIV
4.07.2.01.17.00	*Ammortamento altri fabbricati e infrastrutture*	*4° LIV*
4.07.2.01.17.01	Ammortamento altri fabbricati e infrastrutture	5° LIV
4.07.2.02.00.00	**Ammortamento impianti e macchinari**	**3° LIV**
4.07.2.02.01.00	*Ammortamento impianti*	*4° LIV*
4.07.2.02.01.01	Ammortamento impianti	5° LIV
4.07.2.02.02.00	*Ammortamento macchinari*	*4° LIV*
4.07.2.02.02.01	Ammortamento macchinari	5° LIV
4.07.2.03.00.00	**Ammortamento attrezzature**	**3° LIV**
4.07.2.03.01.00	*Ammortamento attrezzature scientifiche*	*4° LIV*
4.07.2.03.01.01	Ammortamento attrezzature scientifiche	5° LIV
4.07.2.03.02.00	*Ammortamento attrezzature sanitarie*	*4° LIV*
4.07.2.03.02.01	Ammortamento attrezzature sanitarie	5° LIV
4.07.2.03.03.00	*Ammortamento altre attrezzature*	*4° LIV*
4.07.2.03.03.01	Ammortamento altre attrezzature	5° LIV
4.07.2.04.00.00	**Ammortamento armi e armamenti**	**3° LIV**
4.07.2.04.01.00	*Ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto*	*4° LIV*
4.07.2.04.01.01	Ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	5° LIV
4.07.2.04.02.00	*Ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto*	*4° LIV*
4.07.2.04.02.01	Ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto	5° LIV
4.07.2.04.03.00	*Ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto*	*4° LIV*
4.07.2.04.03.01	Ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	5° LIV
4.07.2.04.04.00	*Ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri*	*4° LIV*
4.07.2.04.04.01	Ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri	5° LIV
4.07.2.04.05.00	*Ammortamento armamenti e mezzi militari aerei*	*4° LIV*
4.07.2.04.05.01	Ammortamento armamenti e mezzi militari aerei	5° LIV
4.07.2.04.06.00	*Ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua*	*4° LIV*
4.07.2.04.06.01	Ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	5° LIV
4.07.2.04.07.00	*Ammortamento altri armamenti e mezzi militari*	*4° LIV*
4.07.2.04.07.01	Ammortamento altri armamenti e mezzi militari	5° LIV
4.07.2.04.99.00	*Ammortamento altre armi*	*4° LIV*
4.07.2.04.99.01	Ammortamento altre armi	5° LIV
4.07.2.05.00.00	**Ammortamento Altri beni materiali**	**3° LIV**
4.07.2.05.01.00	*Ammortamento mezzi di trasporto civile*	*4° LIV*
4.07.2.05.01.01	Ammortamento mezzi di trasporto civile	5° LIV

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.07.2.05.02.00	*Ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico*	*4° LIV*
4.07.2.05.02.01	Ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico	5° LIV
4.07.2.05.03.00	*Ammortamento hardware*	*4° LIV*
4.07.2.05.03.01	Ammortamento hardware	5° LIV
4.07.2.05.04.00	*Ammortamento mobili e arredi per ufficio*	*4° LIV*
4.07.2.05.04.01	Ammortamento mobili e arredi per ufficio	5° LIV
4.07.2.05.05.00	*Ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze*	*4° LIV*
4.07.2.05.05.01	Ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5° LIV
4.07.2.05.06.00	*Ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico*	*4° LIV*
4.07.2.05.06.01	Ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico	5° LIV
4.07.2.05.07.00	*Ammortamento materiale bibliografico*	*4° LIV*
4.07.2.05.07.01	Ammortamento materiale bibliografico	5° LIV
4.07.2.05.08.00	*Ammortamento strumenti musicali*	*4° LIV*
4.07.2.05.08.01	Ammortamento strumenti musicali	5° LIV
4.07.2.05.09.00	*Ammortamento risorse biologiche*	*4° LIV*
4.07.2.05.09.01	Ammortamento risorse biologiche	5° LIV
4.07.2.05.99.00	*Ammortamento altri beni materiali*	*4° LIV*
4.07.2.05.99.01	Ammortamento altri beni materiali	5° LIV
4.07.3.00.00.00	**Svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali**	**2° LIV**
4.07.3.01.00.00	**Svalutazione diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software**	**3° LIV**
4.07.3.01.01.00	*Svalutazione brevetti*	*4° LIV*
4.07.3.01.01.01	Svalutazione brevetti	5° LIV
4.07.3.01.02.00	*Svalutazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore*	*4° LIV*
4.07.3.01.02.01	Svalutazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	5° LIV
4.07.3.01.03.00	*Svalutazione software*	*4° LIV*
4.07.3.01.03.01	*Svalutazione software*	*5° LIV*
4.07.3.01.04.00	*Svalutazione sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*4° LIV*
4.07.3.01.04.01	Svalutazione sviluppo software e manutenzione evolutiva	5° LIV
4.07.3.02.00.00	**Svalutazione concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**3° LIV**
4.07.3.02.01.00	*Svalutazione concessioni*	*4° LIV*
4.07.3.02.01.01	Svalutazione concessioni	5° LIV
4.07.3.02.02.00	*Svalutazione licenze*	*4° LIV*
4.07.3.02.02.01	Svalutazione licenze	5° LIV
4.07.3.02.03.00	*Svalutazione marchi*	*4° LIV*
4.07.3.02.03.01	Svalutazione marchi	5° LIV
4.07.3.02.99.00	*Svalutazione altri diritti assimilati*	*4° LIV*
4.07.3.02.99.01	Svalutazione altri diritti assimilati	5° LIV
4.07.3.03.00.00	**Svalutazione avviamento**	**3° LIV**
4.07.3.03.01.00	*Svalutazione avviamento*	*4° LIV*
4.07.3.03.01.01	Svalutazione avviamento	5° LIV
4.07.3.04.00.00	**Svalutazione diritti reali di godimento e manutenzione straordinaria su beni di terzi**	**3° LIV**
4.07.3.04.01.00	*Svalutazione diritti reali di godimento su beni di terzi*	*4° LIV*
4.07.3.04.01.01	Svalutazione diritti reali di godimento su beni di terzi	5° LIV
4.07.3.04.02.00	Svalutazione manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4° LIV
4.07.3.04.02.01	Svalutazione manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5° LIV
4.07.3.04.03.00	*Svalutazione manutenzione straordinaria su altri beni di terzi*	*4° LIV*
4.07.3.04.03.01	Svalutazione manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5° LIV
4.07.3.05.00.00	**Svalutazione altre immobilizzaazioni immateriali**	**3° LIV**
4.07.3.05.99.00	*Svalutazione di altre immobilizzazioni immateriali*	*4° LIV*
4.07.3.05.99.01	Svalutazione di altre immobilizzazioni immateriali	5° LIV
4.07.4.00.00.00	**Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali**	**2° LIV**
4.07.4.01.00.00	**Fabbricati e Infrastrutture patrimoniali (non demaniali)**	**3° LIV**
4.07.4.01.01.00	*Svalutazione fabbricati ad uso abitativo*	*4° LIV*
4.07.4.01.01.01	Svalutazione fabbricati ad uso abitativo	5° LIV
4.07.4.01.02.00	*Svalutazione fabbricati ad uso commerciale*	*4° LIV*
4.07.4.01.02.01	Svalutazione fabbricati ad uso commerciale	5° LIV
4.07.4.01.03.00	*Svalutazione fabbricati strumentali*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.07.4.01.03.01	Svalutazione fabbricati strumentali	5° LIV
4.07.4.01.04.00	*Svalutazione fabbricati ad uso scolastico*	*4° LIV*
4.07.4.01.04.01	Svalutazione fabbricati ad uso scolastico	5° LIV
4.07.4.01.05.00	*Svalutazione fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie*	*4° LIV*
4.07.4.01.05.01	Svalutazione fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie	5° LIV
4.07.4.01.06.00	*Svalutazione fabbricati industriali e costruzioni leggere*	*4° LIV*
4.07.4.01.06.01	Svalutazione fabbricati industriali e costruzioni leggere	5° LIV
4.07.4.01.07.00	*Svalutazione fabbricati rurali*	*4° LIV*
4.07.4.01.07.01	Svalutazione fabbricati rurali	5° LIV
4.07.4.01.08.00	*Svalutazione fabbricati militari*	*4° LIV*
4.07.4.01.08.01	Svalutazione fabbricati militari	5° LIV
4.07.4.01.09.00	*Svalutazione impianti sportivi*	*4° LIV*
4.07.4.01.09.01	Svalutazione impianti sportivi	5° LIV
4.07.4.01.10.00	*Svalutazione infrastrutture telematiche*	*4° LIV*
4.07.4.01.10.01	Svalutazione infrastrutture telematiche	5° LIV
4.07.4.01.11.00	*Svalutazione infrastrutture idrauliche*	*4° LIV*
4.07.4.01.11.01	Svalutazione infrastrutture idrauliche	5° LIV
4.07.4.01.12.00	*Svalutazione infrastrustrutture stradali*	*4° LIV*
4.07.4.01.12.01	Svalutazione infrastrustrutture stradali	5° LIV
4.07.4.01.13.00	*Svalutazione altre vie di comunicazioni (ferrovie, metropolitane, ecc)*	*4° LIV*
4.07.4.01.13.01	Svalutazione altre vie di comunicazioni (ferrovie, metropolitane, ecc)	5° LIV
4.07.4.01.14.00	*Svalutazione teatri, musei e bilbioteche*	*4° LIV*
4.07.4.01.14.01	Svalutazione teatri, musei e biblioteche	5° LIV
4.07.4.01.15.00	*Svalutazione opere destinate al culto*	*4° LIV*
4.07.4.01.15.01	Svalutazione opere destinate al culto	5° LIV
4.07.4.01.16.00	*Svalutazione altri beni immobili*	*4° LIV*
4.07.4.01.16.01	Svalutazione altri beni immobili	5° LIV
4.07.4.01.99.00	*Svalutazione altri fabbricati e infrastrutture*	*4° LIV*
4.07.4.01.99.01	Svalutazione altri fabbricati e infrastrutture	5° LIV
4.07.4.02.00.00	**Svalutazione impianti e macchinari**	**3° LIV**
4.07.4.02.01.00	*Svalutazione impianti*	*4° LIV*
4.07.4.02.01.01	Svalutazione impianti	5° LIV
4.07.4.02.02.00	*Svalutazione macchinari*	*4° LIV*
4.07.4.02.02.01	Svalutazione macchinari	5° LIV
4.07.4.03.00.00	**Svalutazione attrezzature**	**3° LIV**
4.07.4.03.01.00	*Svalutazione attrezzature scientifiche*	*4° LIV*
4.07.4.03.01.01	Svalutazione attrezzature scientifiche	5° LIV
4.07.4.03.02.00	*Svalutazione attrezzature sanitarie*	*4° LIV*
4.07.4.03.02.01	Svalutazione attrezzature sanitarie	5° LIV
4.07.4.03.99.00	*Svalutazione altre attrezzature*	*4° LIV*
4.07.4.03.99.01	Svalutazione altre attrezzature	5° LIV
4.07.4.04.00.00	**Svalutazione armi e armamenti**	**3° LIV**
4.07.4.04.01.00	*Svalutazione mezzi militari terrestri adibiti al trasporto*	*4° LIV*
4.07.4.04.01.01	Svalutazione mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	5° LIV
4.07.4.04.02.00	*Svalutazione mezzi militari aerei adibiti al trasporto*	*4° LIV*
4.07.4.04.02.01	Svalutazione mezzi militari aerei adibiti al trasporto	5° LIV
4.07.4.04.03.00	*Svalutazione mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto*	*4° LIV*
4.07.4.04.03.01	Svalutazione mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	5° LIV
4.07.4.04.04.00	*Svalutazione armamenti e mezzi militari terrestri*	*4° LIV*
4.07.4.04.04.01	Svalutazione armamenti e mezzi militari terrestri	5° LIV
4.07.4.04.05.00	*Svalutazione armamenti e mezzi militari aerei*	*4° LIV*
4.07.4.04.05.01	Svalutazione armamenti e mezzi militari aerei	5° LIV
4.07.4.04.06.00	*Svalutazione armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua*	*4° LIV*
4.07.4.04.06.01	Svalutazione armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	5° LIV
4.07.4.04.07.00	*Svalutazione altri armamenti e mezzi militari*	*4° LIV*
4.07.4.04.07.01	Svalutazione altri armamenti e mezzi militari	5° LIV
4.07.4.04.08.00	*Svalutazione altre armi*	*4° LIV*
4.07.4.04.08.01	Svalutazione altre armi	5° LIV

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.07.4.05.00.00	**Svalutazione altri beni materiali**	**3° LIV**
4.07.4.05.01.00	*Svalutazione mezzi di trasporto civile*	*4° LIV*
4.07.4.05.01.01	Svalutazione mezzi di trasporto civile	5° LIV
4.07.4.05.02.00	*Svalutazione mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico*	*4° LIV*
4.07.4.05.02.01	Svalutazione mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico	5° LIV
4.07.4.05.03.00	*Svalutazione hardware*	*4° LIV*
4.07.4.05.03.01	Svalutazione hardware	5° LIV
4.07.4.05.04.00	*Svalutazione mobili e arredi per ufficio*	*4° LIV*
4.07.4.05.04.01	Svalutazione mobili e arredi per ufficio	5° LIV
4.07.4.05.05.00	*Svalutazione mobili e arredi per alloggi e pertinenze*	*4° LIV*
4.07.4.05.05.01	Svalutazione mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5° LIV
4.07.4.05.06.00	*Svalutazione mobili e arredi per locali ad uso specifico*	*4° LIV*
4.07.4.05.06.01	Svalutazione mobili e arredi per locali ad uso specifico	5° LIV
4.07.4.05.07.00	*Svalutazione materiale bibliografico*	*4° LIV*
4.07.4.05.07.01	Svalutazione materiale bibliografico	5° LIV
4.07.4.05.08.00	*Svalutazione strumenti musicali*	*4° LIV*
4.07.4.05.08.01	Svalutazione strumenti musicali	5° LIV
4.07.4.05.09.00	*Svalutazione risorse biologiche*	*4° LIV*
4.07.4.05.09.01	Svalutazione risorse biologiche	5° LIV
4.07.4.05.10.00	*Svalutazione oggetti di valore*	*4° LIV*
4.07.4.05.10.01	Svalutazione oggetti di valore	5° LIV
4.07.4.05.99.00	*Svalutazione altri beni materiali*	*4° LIV*
4.07.4.05.99.01	Svalutazione altri beni materiali	5° LIV
4.07.5.00.00.00	**Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante**	**2° LIV**
4.07.5.01.00.00	**Svalutazione crediti per prestazioni effettuate (clienti e utenti)**	**3° LIV**
4.07.5.01.01.00	*Svalutazione crediti per prestazioni effettuate (clienti e utenti)*	*4° LIV*
4.07.5.01.01.01	Svalutazione crediti per prestazioni effettuate (clienti e utenti)	5° LIV
4.07.5.99.00.00	**Svalutazione altri crediti**	**3° LIV**
4.07.5.99.01.00	*Svalutazione altri crediti*	*4° LIV*
4.07.5.99.01.01	Svalutazione altri crediti	5° LIV
4.07.6.00.00.00	**Svalutazione delle diponibilità liquide**	**2° LIV**
4.07.6.01.00.00	**Svalutazione delle diponibilità liquide**	**3° LIV**
4.07.6.01.01.00	*Svalutazione delle diponibilità liquide*	*4° LIV*
4.07.6.01.01.01	Svalutazione delle diponibilità liquide	5° LIV
4.08.0.00.00.00	**Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo**	**1° LIV**
4.08.1.00.00.00	**Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo**	**2° LIV**
4.08.1.01.00.00	**Variazione delle rimanenze di materie prime**	**3° LIV**
4.08.1.01.01.00	*Variazione delle rimanenze di materie prime*	*4° LIV*
4.08.1.01.01.01	Variazione delle rimanenze di materie prime	5° LIV
4.08.1.02.00.00	**Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie**	**3° LIV**
4.08.1.02.01.00	*Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie*	*4° LIV*
4.08.1.02.01.01	Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie	5° LIV
4.08.1.03.00.00	**Variazione delle rimanenze di materie di consumo**	**3° LIV**
4.08.1.03.01.00	*Variazione delle rimanenze di materie di consumo*	*4° LIV*
4.08.1.03.01.01	Variazione delle rimanenze di materie di consumo	5° LIV
4.09.0.00.00.00	**Accantonamenti per rischi ed oneri**	**1° LIV**
4.09.1.00.00.00	**Accantonamenti per rischi**	**2° LIV**
4.09.1.01.00.00	**Accantonamento per contenziosi in essere**	**3° LIV**
4.09.1.01.01.00	*Accantonamento per contenziosi in essere*	*4° LIV*
4.09.1.01.01.01	Accantonamento per contenziosi in essere	5° LIV
4.09.1.02.00.00	**Accantonamento per svalutazione partecipazioni**	**3° LIV**
4.09.1.02.01.00	*Accantonamento per svalutazione partecipazioni*	*4° LIV*
4.09.1.02.01.01	Accantonamento per svalutazione partecipazioni	5° LIV
4.09.1.03.00.00	**Accantonamento per svalutazione crediti**	**3° LIV**
4.09.1.03.01.00	*Accantonamento per svalutazione crediti*	*4° LIV*
4.09.1.03.01.01	Accantonamento per svalutazione crediti	5° LIV
4.09.1.99.00.00	**Altri accantonamenti per rischi**	**3° LIV**
4.09.1.99.01.00	*Altri accantonamenti per rischi*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.09.1.99.01.01	Altri accantonamenti per rischi	5° LIV
4.09.2.00.00.00	**Accantonamenti per oneri**	**2° LIV**
4.09.2.01.00.00	**Accantonamento per imposte**	**3° LIV**
4.09.2.01.01.00	*Accantonamento per imposte*	*4° LIV*
4.09.2.01.01.01	Accantonamento per imposte	5° LIV
4.09.2.02.00.00	**Accantonamento per rinnovi contrattuali**	**3° LIV**
4.09.2.02.01.00	*Accantonamento per rinnovi contrattuali*	*4° LIV*
4.09.2.02.01.01	Accantonamento per rinnovi contrattuali	5° LIV
4.09.2.03.00.00	**Accantonamento per trattamento di quiescenza e simili**	**3° LIV**
4.09.2.03.01.00	*Accantonamento per trattamento di quiescenza e simili*	*4° LIV*
4.09.2.03.01.01	Accantonamento per trattamento di quiescenza e simili	5° LIV
4.09.2.99.00.00	**Altri accantonamenti per oneri**	**3° LIV**
4.09.2.99.01.00	*Altri accantonamenti per oneri*	*4° LIV*
4.09.2.99.01.01	Altri accantonamenti per oneri	5° LIV
4.10.0.00.00.00	**Oneri diversi di gestione**	**1° LIV**
4.10.1.00.00.00	**Oneri diversi di gestione**	**2° LIV**
4.10.1.01.00.00	**Imposte e tasse della gestione**	**3° LIV**
4.10.1.01.01.00	*Imposte sul registro*	*4° LIV*
4.10.1.01.01.01	Imposte sul registro	5° LIV
4.10.1.01.02.00	*Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani*	*4° LIV*
4.10.1.01.02.01	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	5° LIV
4.10.1.01.03.00	*Tassa per passi carrabili*	*4° LIV*
4.10.1.01.03.01	Tassa per passi carrabili	5° LIV
4.10.1.01.04.00	*Tassa di possesso per mezzi di trasporto*	*4° LIV*
4.10.1.01.04.01	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5° LIV
4.10.1.01.05.00	*Imposta municipale propria*	*4° LIV*
4.10.1.01.05.01	Imposta municipale propria	5° LIV
4.10.1.01.06.00	*Altri tributi locali*	*4° LIV*
4.10.1.01.06.01	Altri tributi locali	5° LIV
4.10.1.02.00.00	**Multe, ammende, sanzioni e oblazioni**	**3° LIV**
4.10.1.02.01.00	*Multe, ammende, sanzioni e oblazioni*	*4° LIV*
4.10.1.02.01.01	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni	5° LIV
4.10.1.99.00.00	**Altri oneri della gestione ordinaria**	**3° LIV**
4.10.1.99.01.00	*Carte valori, bollati e registrazione contratti*	*4° LIV*
4.10.1.99.01.01	Carte valori, bollati e registrazione contratti	5° LIV
4.10.1.99.02.00	*Oneri postali e telegrafici*	*4° LIV*
4.10.1.99.02.01	Oneri postali e telegrafici	5° LIV
4.10.1.99.03.00	*Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali*	*4° LIV*
4.10.1.99.03.01	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	5° LIV
4.10.1.99.04.00	*Iscrizioni ad ordini professionali*	*4° LIV*
4.10.1.99.04.01	Iscrizioni ad ordini professionali	5° LIV
4.10.1.99.05.00	*Oneri notarili*	*4° LIV*
4.10.1.99.05.01	Oneri notarili	5° LIV
4.10.1.99.06.00	*Contributi gare*	*4° LIV*
4.10.1.99.06.01	Contributi gare	5° LIV
4.10.1.99.99.00	*Altri oneri della gestione ordinaria*	*4° LIV*
4.10.1.99.99.99	Altri oneri della gestione ordinaria	5° LIV
4.11.0.00.00.00	**Oneri finanziari**	**1° LIV**
4.11.1.00.00.00	**Interessi su Titoli**	**2° LIV**
4.11.1.01.00.00	**Interessi su titoli a breve termine**	**3° LIV**
4.11.1.01.01.00	*Interessi su titoli a breve termine*	*4° LIV*
4.11.1.01.01.01	Interessi su titoli a breve termine	5° LIV
4.11.1.02.00.00	**Interessi su titoli a medio/lungo termine**	**3° LIV**
4.11.1.02.01.00	*Interessi su titoli a medio/lungo termine*	*4° LIV*
4.11.1.02.01.01	Interessi su titoli a medio/lungo termine	5° LIV
4.11.2.00.00.00	**Altri interessi passivi**	**2° LIV**
4.11.2.01.00.00	**Altri interessi passivi**	**3° LIV**
4.11.2.01.01.00	*Interessi di mora per ritardati pagamenti*	*4° LIV*

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato		
CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.11.2.01.01.01	Interessi di mora per ritardati pagamenti	5° LIV
4.11.2.01.02.00	*Altri interessi passivi*	*4° LIV*
4.11.2.01.02.01	Altri interessi passivi	5° LIV
4.11.3.00.00.00	**Altri oneri finanziari**	**2° LIV**
4.11.3.99.00.00	**Altri oneri finanziari**	**3° LIV**
4.11.3.99.01.00	*Altri oneri finanziari*	*4° LIV*
4.11.3.99.01.01	Altri oneri finanziari	5° LIV
4.11.4.00.00.00	**Perdite su cambi**	**2° LIV**
4.11.4.01.00.00	**Perdite su cambi**	**3° LIV**
4.11.4.01.01.00	*Perdite su cambi*	*4° LIV*
4.11.4.01.01.01	Perdite su cambi	5° LIV
4.12.0.00.00.00	**Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**	**1° LIV**
4.12.1.00.00.00	**Svalutazioni**	**2° LIV**
4.12.1.01.00.00	**Svalutazioni di partecipazioni**	**3° LIV**
4.12.1.01.01.00	*Svalutazioni di partecipazioni*	*4° LIV*
4.12.1.01.01.01	Svalutazioni di partecipazioni	5° LIV
4.12.1.02.00.00	**Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie**	**3° LIV**
4.12.1.02.01.00	*Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie*	*4° LIV*
4.12.1.02.01.01	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	5° LIV
4.12.1.03.00.00	**Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante**	**3° LIV**
4.12.1.03.01.00	*Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante*	*4° LIV*
4.12.1.03.01.01	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	5° LIV
4.12.1.04.00.00	**Svalutazioni di strumenti finanziari derivati**	**3° LIV**
4.12.1.04.01.00	*Svalutazioni di strumenti finanziari derivati*	*4° LIV*
4.12.1.04.01.01	Svalutazioni di strumenti finanziari derivati	5° LIV
4.12.9.00.00.00	**Altre rettifiche negative**	**2° LIV**
4.12.9.99.00.00	**Altre rettifiche negative**	**3° LIV**
4.12.9.99.99.00	*Altre rettifiche negative*	*4° LIV*
4.12.9.99.99.99	Altre rettifiche negative	5° LIV
4.13.0.00.00.00	**Oneri straordinari**	**1° LIV**
4.13.1.00.00.00	**Sopravvenienze passive**	**2° LIV**
4.13.1.01.00.00	**Rimborsi di imposte incassate**	**3° LIV**
4.13.1.01.01.00	*Rimborsi di imposte incassate*	*4° LIV*
4.13.1.01.01.01	Rimborsi di imposte incassate	5° LIV
4.13.1.02.00.00	**Esborso da contenzioso**	**3° LIV**
4.13.1.02.01.00	*Esborso da contenzioso verso fornitori*	*4° LIV*
4.13.1.02.01.01	Esborso da contenzioso verso fornitori	5° LIV
4.13.1.02.02.00	*Esborso da contenzioso verso cittadini*	*4° LIV*
4.13.1.02.02.01	Esborso da contenzioso verso cittadini	5° LIV
4.13.1.02.03.00	*Esborso da contenzioso verso personale dipendente*	*4° LIV*
4.13.1.02.03.01	Esborso da contenzioso verso personale dipendente	5° LIV
4.13.1.99.00.00	**Altre sopravvenienze passive**	**3° LIV**
4.13.1.99.99.00	*Altre sopravvenienze passive*	*4° LIV*
4.13.1.99.99.99	Altre sopravvenienze passive	5° LIV
4.13.2.00.00.00	**Minusvalenze**	**2° LIV**
4.13.2.01.00.00	**Minusvalenza da alienazione di beni immateriali**	**3° LIV**
4.13.2.01.01.00	*Minusvalenza da alienazione di beni immateriali*	*4° LIV*
4.13.2.01.01.01	Minusvalenza da alienazione di beni immateriali	5° LIV
4.13.2.02.00.00	**Minusvalenza da alienazione di terreni**	**3° LIV**
4.13.2.02.01.00	*Minusvalenza da alienazione di terreni*	*4° LIV*
4.13.2.02.01.01	Minusvalenza da alienazione di terreni	5° LIV
4.13.2.03.00.00	**Minusvalenza da alienazione di beni materiali**	**3° LIV**
4.13.2.03.01.00	*Minusvalenza da alienazione di beni materiali*	*4° LIV*
4.13.2.03.01.01	Minusvalenza da alienazione di beni materiali	5° LIV
4.13.2.04.00.00	**Minusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale**	**3° LIV**
4.13.2.04.01.00	*Minusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale*	*4° LIV*
4.13.2.04.01.01	Minusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale	5° LIV
4.13.2.99.00.00	**Altre minusvalenze**	**3° LIV**

PIANO DEI CONTI per la contabilità economico-patrimoniale delle Amministrazioni Centrali dello Stato

CODICE COMPLETO PUNTATO	DESCRIZIONE COMPLETA	LIVELLO VOCE
4.13.2.99.99.00	*Altre minusvalenze*	*4° LIV*
4.13.2.99.99.99	Altre minusvalenze	5° LIV
4.13.3.00.00.00	**Insussistenze dell'attivo**	**2° LIV**
4.13.3.01.00.00	**Insussistenze dell'attivo**	**3° LIV**
4.13.3.01.01.00	*Insussistenze dell'attivo*	*4° LIV*
4.13.3.01.01.01	Insussistenze dell'attivo	5° LIV
4.14.0.00.00.00	**Imposte dell'esercizio**	**1° LIV**
4.14.1.00.00.00	**Imposte dell'esercizio**	**2° LIV**
4.14.1.01.00.00	**Imposte dell'esercizio**	**3° LIV**
4.14.1.01.01.00	*IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)*	*4° LIV*

Allegato 2

Collegamento fra la Classificazione economica delle entrate e delle spese del Bilancio dello Stato e i conti del piano dei conti economico-patrimoniale

Parte prima - Collegamento fra Classificazione economica delle ENTRATE e conti del piano dei conti economico-patrimoniale

Parte seconda - Collegamento fra Classificazione economica delle SPESE e conti del piano dei conti economico-patrimoniale

Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle ENTRATE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (AVERE)		
1	CATEGORIA	Conti principali collegati - codice	Descrizione	Eventuali altri conti non prevalenti /note
1.1	TIPOLOGIA			
1.1.1	PROVENTO			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
1	**imposte sul patrimonio e sul reddito**			
1.1	imposta sul reddito delle persone fisiche			
1.1.1	imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria	3.01.1.01.01.01	Imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria	
1.1.2	imposta sul reddito delle persone fisiche diversa da ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria	3.01.1.01.01.02	Imposta sul reddito delle persone fisiche diversa da ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria	
1.1.3	imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa da attività di accertamento e controllo	3.01.1.01.01.03	Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa da attività di accertamento e controllo	
1.1.4	imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.01.01.04	Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a mezzo ruoli	
1.2	imposta sul reddito delle societa'			
1.2.1	imposta sul reddito delle società riscossa in via ordinaria	3.01.1.01.02.01	Imposta sul reddito delle società riscossa in via ordinaria	
1.2.2	imposta sul reddito delle società riscossa da attività di accertamento e controllo	3.01.1.01.02.02	Imposta sul reddito delle società riscossa da attività di accertamento e controllo	
1.2.3	imposta sul reddito delle società riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.01.02.03	Imposta sul reddito delle società riscossa a mezzo ruoli	
1.3	imposte sostitutive di imposte sui redditi			
1.3.1	ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	3.01.1.01.99.03	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse in via ordinaria	
1.3.2	ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.01.99.04	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a mezzo ruoli	
1.3.3	ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	3.01.1.01.99.05	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse in via ordinaria	
1.3.4	ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.01.99.06	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a mezzo ruoli	
1.3.5	altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi	3.01.1.01.99.07	Altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi riscosse in via ordinaria	
1.3.6	altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.01.99.08	Altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi riscosse a mezzo ruoli	
1.4	altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito			
1.4.1	altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito	3.01.1.01.99.09	Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi in via ordinaria	
1.4.2	altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.01.99.10	Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.01.03.01 - IMU quota riservata all'erario
1.5	entrate da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito			
1.5.1	proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito	3.01.1.01.99.01	Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi in via ordinaria	
1.5.2	proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.01.99.02	Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi a mezzo ruoli	
2	**tasse ed imposte sugli affari**			
2.1	imposta sul valore aggiunto			
2.1.1	imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa in via ordinaria	3.01.1.02.01.01	Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa in via ordinaria	
2.1.2	imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa in via ordinaria	3.01.1.02.02.01	Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa in via ordinaria	
2.1.3	imposta sul valore aggiunto riscossa da attività di accertamento e controllo	3.01.1.02.03.01	Imposta sul valore aggiunto riscossa da attività di accertamento e controllo	
2.1.4	imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.02.01.02	Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa a mezzo ruoli	
2.1.5	imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.02.02.02	Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa a mezzo ruoli	
2.2	registro e bollo			
2.2.1	imposte di registro e bollo	3.01.1.03.01.01	Imposte di registro e bollo riscosse in via ordinaria	
2.2.2	imposte di registro e bollo riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.03.01.02	Imposte di registro e bollo riscosse a mezzo ruoli	
2.3	altre tasse e imposte sugli affari			
2.3.1	imposte ipotecarie	3.01.1.03.02.01	Imposte ipotecarie riscosse in via ordinaria	
2.3.2	imposte ipotecarie riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.03.02.02	Imposte ipotecarie riscosse a mezzo ruoli	
2.3.3	imposta sulle assicurazioni	3.01.1.03.04.01	Imposta sulle assicurazioni riscossa in via ordinaria	
2.3.4	imposta sulle assicurazioni riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.03.04.02	Imposta sulle assicurazioni riscossa a mezzo ruoli	
2.3.5	altri proventi da tasse e imposte sugli affari	3.01.1.03.99.04	Altri proventi da tasse e imposte sugli affari riscossi in via ordinaria	3.01.1.03.03.01 - Imposta sulle successioni e donazioni riscossa in via ordinaria 3.01.1.03.03.03 - Imposta ipotecaria e catastale in caso di successione o donazione riscossa in via ordinaria 3.01.1.03.03.02 - Imposta sulle successioni e donazioni riscossa a mezzo ruoli 3.01.1.03.03.04 - Imposta ipotecaria e catastale in caso di successione o donazione riscossa a mezzo ruoli 3.01.1.03.99.01 - Tasse per diritti marittimi
2.3.6	altri proventi da tasse e imposte sugli affari riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.03.99.05	Altri proventi da tasse e imposte sugli affari riscossi a mezzo ruoli	
2.4	entrate da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari			
2.4.1	proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari	3.01.1.03.99.02	Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari riscossi in via ordinaria	
2.4.2	proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.03.99.03	Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari riscossi a mezzo ruoli	
3	**imposte sulla produzione e sui consumi**			
3.1	accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale			
3.1.1	accisa sui prodotti energetici	3.01.1.04.01.01	Accisa sui prodotti energetici	
3.1.2	accisa sui prodotti energetici riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.04.01.02	Accisa sui prodotti energetici riscossa a mezzo ruoli	
3.1.3	accisa sull'energia elettrica	3.01.1.04.01.03	Accisa sull'energia elettrica	
3.1.4	accisa sull'energia elettrica riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.04.01.04	Accisa sull'energia elettrica riscossa a mezzo ruoli	
3.1.5	accisa sul gas naturale	3.01.1.04.01.05	Accisa sul gas naturale	
3.1.6	accisa sul gas naturale riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.04.01.06	Accisa sul gas naturale riscossa a mezzo ruoli	
3.2	altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi			
3.2.1	altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	3.01.1.04.01.07	Altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	

Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle ENTRATE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (AVERE)		
1	CATEGORIA	Conti principali collegati - codice	Descrizione	Eventuali altri conti non prevalenti /note
1.1	TIPOLOGIA			
1.1.1	PROVENTO			
3.2.2	altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.04.01.08	Altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi riscossi a mezzo ruoli	
4	**entrate tributarie da gestione monopoli**			
4.1	entrate da vendita di generi di monopolio			
4.1.1	accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo	3.01.1.04.02.01	Accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo	
4.1.2	accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.04.02.02	Accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo riscosse a mezzo ruoli	
4.1.3	altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei monopoli	3.01.1.04.02.03	Altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei monopoli	
4.1.4	altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei monopoli riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.04.02.04	Altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei monopoli riscossi a mezzo ruoli	
5	**tasse e imposte su attivita' di gioco**			
5.1	tasse e imposte da attività di gioco			
5.1.1	prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco	3.01.1.04.03.01	Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco	
5.1.2	prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco riscosso a mezzo ruoli	3.01.1.04.03.02	Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco riscosso a mezzo ruoli	
5.1.3	altri proventi da tasse e imposte sul gioco	3.01.1.04.03.03	Altri proventi da tasse e imposte sul gioco	
5.1.4	altri proventi da tasse e imposte sul gioco riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.04.03.04	Altri proventi da tasse e imposte sul gioco riscossi a mezzo ruoli	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE				
6	**risorse proprie dell'unione europea**			
6.1	dazi e diritti doganali			
6.1.1	dazi della tariffa doganale comune	3.01.5.01.01.01	Dazi della tariffa doganale comune riscossi in via ordinaria	
6.1.2	dazi della tariffa doganale comune riscossi a mezzo ruoli	3.01.5.01.01.02	Dazi della tariffa doganale comune riscossi a mezzo ruoli	
6.1.3	altri dazi e diritti fissati dalle istituzioni dell'unione europea	3.01.5.01.99.01	Altri dazi e diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione europea	
6.1.4	altri dazi e diritti fissati dalle istituzioni dell'unione europea riscossi a mezzo ruoli	3.01.5.01.99.02	Altri dazi e diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione europea riscossi a mezzo ruoli	
7	**entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali**			
7.1	entrate da erogazione di servizi			
7.1.1	ricavi da servizi informatici e accesso a banche dati	3.01.4.03.04.02	Ricavi da servizi informatici e accesso a banche dati	
7.1.2	ricavi da servizi di sicurezza e soccorso pubblico	3.01.4.03.03.01	Ricavi da servizi di sicurezza e soccorso pubblico	
7.1.3	ricavi da rilascio documenti	3.01.4.03.05.99	Altri ricavi da rilascio documenti	
7.1.4	ricavi da servizi ispettivi e di controllo	3.01.4.03.03.02	Ricavi da servizi ispettivi e di controllo	
7.1.5	ricavi da servizi di formazione e addestramento	3.01.4.03.04.01	Ricavi da servizi di formazione e addestramento	
7.1.6	diritti di motorizzazione civile	3.01.4.03.05.05	Diritti di motorizzazione civile	
7.1.7	diritti consolari	3.01.4.03.05.04	Diritti consolari	
7.1.8	diritti di ingresso ai musei	3.01.4.03.02.01	Diritti di ingresso ai musei	3.01.4.03.02.02 - Proventi da sponsorizzazioni di beni culturali 3.01.4.03.02.03 - Consultabilità archivi e dati di rilievo storico culturale
7.1.9	altri ricavi da servizi a domanda individuale	3.01.4.03.99.99	Ricavi derivanti da prestazioni di altri servizi	
7.1.10	ricavi da servizi a domanda collettiva	3.01.4.03.99.99	Ricavi derivanti da prestazioni di altri servizi	
7.1.11	ricavi da servizi sanitari	3.01.4.03.01.01	Ricavi da servizi sanitari	
7.1.12	ricavi da consulenze, analisi e studi nel campo della ricerca	3.01.4.03.04.03	Ricavi da consulenze, analisi e studi nel campo della ricerca	
7.1.13	ricavi da diritti di segreteria	3.01.4.03.05.01	Proventi da diritti di segreteria	
7.1.14	ricavi da diritti di cancelleria	3.01.4.03.05.02	Proventi da diritti di cancelleria	
7.1.15	ricavi da certificazioni	3.01.4.03.05.03	Ricavi da rilascio autorizzazioni, certificazioni, licenze e permessi	
7.1.16	ricavi da autorizzazioni, licenze e permessi	3.01.4.03.05.03	Ricavi da rilascio autorizzazioni, certificazioni, licenze e permessi	
7.1.17	ricavi da quote associative	3.01.4.03.99.01	Ricavi da quote associative	
7.1.18	ricavi da sponsorizzazioni	3.01.4.03.99.02	Ricavi da sponsorizzazioni non culturali	
7.1.19	altri ricavi da prestazioni di servizi	3.01.4.03.99.99	Ricavi derivanti da prestazioni di altri servizi	
7.2	entrate da vendita di beni non patrimoniali			
7.2.1	ricavi dalla vendita di manufatti	3.01.4.01.01.01	Ricavi dalla vendita di manufatti	3.01.4.01.01.02 - Ricavi derivanti dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario
7.2.2	altri ricavi dalla vendita di beni di consumo	3.01.4.01.01.99	Ricavi derivanti dalla vendita di altri beni di consumo	
7.2.3	ricavi da cessione di energia, acqua, gas e riscaldamento	3.01.4.01.99.01	Ricavi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	
7.2.4	ricavi da sfruttamento brevetti	3.01.4.02.02.01	Ricavi da sfruttamento brevetti	nella nuova ipotesi, va in entrate derivanti dalla gestione dei beni dello stato, ma per la fase transitoria lo lasciamo qui, altrimenti dovremmo toccare la classificazione quindi le voci provento.
7.2.5	altri ricavi da vendita di beni non patrimoniali	3.01.4.01.99.99	Ricavi dalla vendita di altri beni	
8	**entrate derivanti dalla gestione dei beni dello stato**			
8.1	entrate derivanti dalla gestione dei beni dello stato			
8.1.1	ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.01.4.02.02.04	Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	
8.1.2	ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose	3.01.4.02.02.05	Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose	
8.1.3	ricavi da diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	3.01.4.02.02.06	Ricavi da diritti di uso e sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	
8.1.4	altri ricavi da canoni e diritti reali di godimento	3.01.4.02.02.99	Altri ricavi da sfruttamento immobilizzazioni immateriali	
8.1.5	ricavi da concessioni di beni dello stato	3.01.4.02.01.01	Ricavi da concessioni di beni demaniali	3.01.4.02.01.02 - Ricavi da concessione di beni patrimoniali
8.1.6	fitti attivi di terreni	3.01.4.02.01.03	Ricavi da fitti di terreni	
8.1.7	noleggi e locazioni attive di beni mobili	3.01.4.02.01.05	Noleggi e locazioni attive di beni mobili	
8.1.8	locazioni attive di altri beni immobili	3.01.4.02.01.04	Ricavi da locazioni attive di fabbricati	
8.1.9	altri ricavi da fitti, noleggi e locazioni attive	3.01.4.02.01.99	Ricavi e proventi da altri fitti, noleggi e locazioni di immobilizzazioni materiali	3.01.4.02.02.02 - Ricavi da sfruttamento delle opere di ingegno 3.01.4.02.02.03 - Ricavi da sfruttamento software
9	**entrate di tipo finanziario**			
9.1	utili e dividendi			
9.1.1	proventi da utili di società partecipate dallo stato	3.09.1.01.01.01	Proventi da partecipazioni in Amministrazioni centrali	
9.1.2	proventi da partecipazione agli utili di gestione della banca d'italia	3.09.1.99.01.01	Proventi da partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia	
9.1.3	altri proventi da partecipazioni in altri soggetti	3.09.1.99.99.99	Altri proventi da partecipazioni in altri Soggetti	
9.1.4	proventi finanziari da titoli di credito iscritti nelle immobilizzazioni	3.09.3.02.01.01	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni	
9.1.5	proventi finanziari da titoli di credito iscritti nell'attivo circolante	3.09.3.03.01.01	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non sono partecipazioni	
9.2	interessi attivi			
9.2.1	interessi attivi e altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	3.09.3.01.01.01	Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
9.2.2	interessi di mora	3.09.3.99.01.01	Interessi di mora	
9.2.3	interessi attivi connessi alla riscossione dei proventi tributari	3.09.3.99.02.01	Interessi connessi alla riscossione dei proventi tributari	

Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle ENTRATE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (AVERE)		
1	CATEGORIA	Conti principali collegati - codice	Descrizione	Eventuali altri conti non prevalenti /note
1.1	TIPOLOGIA			
1.1.1	PROVENTO			
9.2.4	remunerazione conto disponibilità	3.09.3.99.03.01	Remunerazione conto disponibilità	
9.2.5	interessi attivi derivanti dalla gestione del debito pubblico	3.09.3.99.04.01	Interessi derivanti dalla gestione del debito pubblico	
9.2.6	altri interessi attivi	3.09.3.99.05.01	Altri interessi attivi	
9.3	altri proventi finanziari			
9.3.1	utile su cambi	3.09.2.01.01.01	Utile su cambi	
9.3.2	altri proventi finanziari diversi	3.09.3.99.99.99	Altri proventi finanziari diversi	
10	**entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti**			
10.1	sanzioni derivanti dalla riscossione di entrate tributarie			
10.1.1	sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse in via ordinaria	3.08.1.01.01.01	Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse in via ordinaria	
10.1.2	sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.01.01.02	Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse a mezzo ruoli	
10.2	altre sanzioni			
10.2.1	proventi derivanti da multe riscosse in via ordinaria	3.08.1.01.99.01	Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse in via ordinaria	
10.2.2	proventi derivanti da multe riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.01.99.02	Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse a mezzo ruoli	
10.2.3	proventi derivanti da ammende riscosse in via ordinaria	3.08.1.01.99.01	Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse in via ordinaria	
10.2.4	proventi derivanti da ammende riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.01.99.02	Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse a mezzo ruoli	
10.2.5	sanzioni per infrazioni al codice della strada riscosse in via ordinaria	3.08.1.01.03.01	Sanzioni per infrazioni al Codice della strada riscosse in via ordinaria	
10.2.6	sanzioni per infrazioni al codice della strada riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.01.03.02	Sanzioni per infrazioni al Codice della strada riscosse a mezzo ruoli	
10.2.7	sanzioni irrogate dalle autorità amministrative indipendenti riscosse in via ordinaria	3.08.1.01.02.01	Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti riscosse in via ordinaria	
10.2.8	sanzioni irrogate dalle autorità amministrative indipendenti riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.01.02.02	Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti riscosse a mezzo ruoli	
10.2.9	altri proventi da sanzioni riscosse in via ordinaria	3.08.1.01.99.01	Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse in via ordinaria	3.08.1.01.04.01 - Proventi da sanzioni per mancato rispetto normativa EU
10.2.10	altri proventi da sanzioni riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.01.99.02	Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse a mezzo ruoli	
10.2.11	proventi derivanti da oblazioni	3.08.1.01.99.01	Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse in via ordinaria	
11	**entrate da contributi versati allo stato**			
11.1	contributi in c/esercizio da amministrazioni pubbliche			
11.1.1	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da organi costituzionali, di rilievo costituzionale, presidenza del consiglio dei ministri, agenzie fiscali	3.02.1.01.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	
11.1.2	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.02.1.01.02.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	
11.1.3	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.02.1.01.03.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	
11.1.4	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti di ricerca	3.02.1.01.04.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti di ricerca	
11.1.5	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da regioni e province autonome	3.02.1.02.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Regioni e province autonome	
11.1.6	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali	3.02.1.02.02.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	
11.1.7	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti produttori di servizi sanitari	3.02.1.02.03.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi sanitari	
11.1.8	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	3.02.1.02.04.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	
11.1.9	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	3.02.1.02.05.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	
11.1.10	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da altre amministrazioni locali	3.02.1.02.99.99	Contributi ottenuti in c/esercizio da Altre amministrazioni locali	
11.1.11	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti di previdenza e assistenza	3.02.1.03.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti di Previdenza e assistenza	
11.1.12	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da organi costituzionali, di rilievo costituzionale, presidenza del consiglio dei ministri, agenzie fiscali	3.02.1.01.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	
11.1.13	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.02.1.01.02.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	
11.1.14	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.02.1.01.03.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	
11.1.15	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti di ricerca	3.02.1.01.04.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti di ricerca	
11.1.16	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da regioni e province autonome	3.02.1.02.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Regioni e province autonome	
11.1.17	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali	3.02.1.02.02.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	
11.1.18	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti produttori di servizi sanitari	3.02.1.02.03.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi sanitari	
11.1.19	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	3.02.1.02.04.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	
11.1.20	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	3.02.1.02.05.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	
11.1.21	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da altre amministrazioni locali	3.02.1.02.99.99	Contributi ottenuti in c/esercizio da Altre amministrazioni locali	
11.1.22	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti di previdenza e assistenza	3.02.1.03.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Enti di Previdenza e assistenza	
11.2	contributi in c/esercizio da altri soggetti			
11.2.1	contributi ottenuti in c/esercizio liberi dall'unione europea	3.02.1.04.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio dall'Unione Europea	
11.2.2	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da organismi internazionali e stati esteri	3.02.1.05.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Organismi Internazionali e Stati esteri	
11.2.3	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da famiglie e isp	3.02.1.06.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Famiglie e ISP	
11.2.4	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da imprese	3.02.1.07.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Imprese	
11.2.5	contributi ottenuti in c/esercizio liberi da altri soggetti	3.02.1.08.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione	
11.2.6	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati dall'unione europea	3.02.1.04.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio dall'Unione Europea	

Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle ENTRATE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (AVERE)		
1	CATEGORIA	Conti principali collegati - codice	Descrizione	Eventuali altri conti non prevalenti /note
1.1	TIPOLOGIA			
1.1.1	PROVENTO			
11.2.7	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da organismi internazionali e stati esteri	3.02.1.05.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Organismi Internazionali e Stati esteri	
11.2.8	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da famiglie e isp	3.02.1.06.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Famiglie e ISP	
11.2.9	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da imprese	3.02.1.07.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da Imprese	
11.2.10	contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da altri soggetti	3.02.1.08.01.01	Contributi ottenuti in c/esercizio da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione	
11.3	contributi in c/investimenti da amministrazioni pubbliche			
11.3.1	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da organi costituzionali, di rilievo costituzionale, presidenza del consiglio dei ministri, agenzie fiscali	3.03.1.01.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	
11.3.2	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.03.1.01.02.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	
11.3.3	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.03.1.01.03.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	
11.3.4	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti di ricerca	3.03.1.01.04.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti di ricerca	
11.3.5	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da regioni e province autonome	3.03.1.02.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Regioni e province autonome	
11.3.6	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali	3.03.1.02.02.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	
11.3.7	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti produttori di servizi sanitari	3.03.1.02.03.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi sanitari	
11.3.8	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	3.03.1.02.04.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	
11.3.9	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	3.03.1.02.05.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	
11.3.10	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da altre amministrazioni locali	3.03.1.02.99.99	Contributi ottenuti in c/investimenti da Altre amministrazioni locali	
11.3.11	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti di previdenza e assistenza	3.03.1.03.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti di Previdenza e assistenza	
11.3.12	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da organi costituzionali, di rilievo costituzionale, presidenza del consiglio d ministri, agenzie fiscali	3.03.1.01.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	
11.3.13	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.03.1.01.02.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	
11.3.14	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.03.1.01.03.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	
11.3.15	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti di ricerca	3.03.1.01.04.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti di ricerca	
11.3.16	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da regioni e province autonome	3.03.1.02.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Regioni e province autonome	
11.3.17	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali	3.03.1.02.02.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	
11.3.18	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti produttori di servizi sanitari	3.03.1.02.03.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi sanitari	
11.3.19	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	3.03.1.02.04.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	
11.3.20	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	3.03.1.02.05.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	
11.3.21	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da altre amministrazioni locali	3.03.1.02.99.99	Contributi ottenuti in c/investimenti da Altre amministrazioni locali	
11.3.22	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti di previdenza e assistenza	3.03.1.03.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Enti di Previdenza e assistenza	
11.4	contributi in c/investimenti da altri soggetti			
11.4.1	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da unione europea	3.03.1.04.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Unione Europea	
11.4.2	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da organismi internazionali e stati esteri	3.03.1.05.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Organismi Internazionali e Stati esteri	
11.4.3	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da famiglia e isp	3.03.1.06.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Famiglie e ISP	
11.4.4	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da imprese	3.03.1.07.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Imprese	
11.4.5	contributi ottenuti in c/investimenti liberi da altri soggetti	3.03.1.08.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione	
11.4.6	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da unione europea	3.03.1.04.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Unione Europea	
11.4.7	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da organismi internazionali e stati esteri	3.03.1.05.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Organismi Internazionali e Stati esteri	
11.4.8	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da famiglie e isp	3.03.1.06.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Famiglie e ISP	
11.4.9	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da imprese	3.03.1.07.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da Imprese	
11.4.10	contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da altri soggetti	3.03.1.08.01.01	Contributi ottenuti in c/investimenti da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione	

Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle ENTRATE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (AVERE)		
1	CATEGORIA	Conti principali collegati - codice	Descrizione	Eventuali altri conti non prevalenti /note
1.1	TIPOLOGIA			
1.1.1	PROVENTO			
11.4.11	contributi ottenuti da altri soggetti per rimborso prestiti	3.04.3.01.01.01	Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Amministrazioni centrali	3.04.3.01.01.02 Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Amministrazioni locali 3.04.3.01.01.03 Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Unione Europea 3.04.3.01.01.04 Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Organismi Internazionali e Stati esteri 3.04.3.01.01.05 Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Famiglie e ISP 3.04.3.01.01.06 Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da Imprese 3.04.3.01.01.07 Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione 3.04.1.01.01.01 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Amministrazioni centrali 3.04.1.01.01.02 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Amministrazioni locali 3.04.1.01.01.03 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Unione Europea 3.04.1.01.01.04 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Organismi Internazionali e Stati esteri 3.04.1.01.01.05 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di debiti da Famiglie e ISP 3.04.1.01.01.06 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di
12	**entrate da recuperi e rimborsi di spese**			
12.1	entrate da recuperi e rimborsi di spese			
12.1.1	rimborsi ricevuti per spese di personale	3.08.2.99.03.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale	
12.1.2	recuperi di crediti, di spese giustizia e di altre somme connesse all'esecuzione di sentenze	3.08.2.99.05.01	Recuperi di crediti, di spese giustizia e di altre somme connesse all'esecuzione di sentenze	
12.1.3	altri recuperi e rimborsi ricevuti	3.08.2.99.04.01	Altri rimborsi ricevuti	
13	**partite che si compensano nella spesa**			
13.1	partite che si compensano nella spesa			
13.1.1	fondi scorta (anticipazioni di liquidità a corpi o forze armate dello stato)	1.03.4.01.01.01	Disponibilità liquide riferite al bilancio dello Stato	
13.1.2	altre partite che si compensano nella spesa	1.03.4.01.01.01	Disponibilità liquide riferite al bilancio dello Stato	
14	**altre entrate extratributarie**			
14.1	proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse			
14.1.1	proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse	3.08.2.99.06.01	Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse	
14.2	altre entrate extratributarie			
14.2.1	proventi speciali	3.08.2.99.01.01	Proventi speciali	
14.2.2	proventi da confische e sequestri	3.08.2.99.02.01	Proventi da confische e sequestri	
14.2.3	ricavi e proventi diversi di natura ordinaria	3.08.2.99.99.99	Altri ricavi e proventi diversi	
14.2.4	sopravvenienze attive	3.11.1.99.99.99	Altre sopravvenienze attive	
14.2.5	altri proventi di natura straordinaria	3.11.4.99.99.99	Altri ricavi e proventi straordinari	
TITOLO III _ ENTRATE DA ALIENAZIONE ..				
15	**entrate da alienazione di beni patrimoniali dello stato**			
15.1	entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni immobili			
15.1.1	terreni agricoli	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.02.01.01 Terreni agricoli - 1022020101
15.1.2	terreni edificabili	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.02.02.01 Terreni edificabili - 1022020201
15.1.3	altri terreni	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.02.99.99 Altri terreni - 1022029999
15.1.4	altri beni immobili demaniali	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.03.99.99 Altri beni immobili demaniali - 1022039999
15.1.5	fabbricati ad uso abitativo	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.01.01 Fabbricati ad uso abitativo - 1022040101
15.1.6	fabbricati ad uso commerciale	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.02.01 Fabbricati ad uso commerciale - 1022040201
15.1.7	fabbricati ad uso governativo e strumentale	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.03.01 Fabbricati strumentali - 1022040301
15.1.8	fabbricati ad uso scolastico	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.04.01 Fabbricati ad uso scolastico - 1022040401
15.1.9	fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.05.01 Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie - 1022040501
15.1.10	fabbricati industriali e costruzioni leggere	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.06.01 Fabbricati industriali e costruzioni leggere - 1022040601
15.1.11	fabbricati rurali	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.07.01 Fabbricati rurali - 1022040701
15.1.12	fabbricati militari	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.08.01 Fabbricati militari - 1022040801
15.1.13	impianti sportivi	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.09.01 Impianti sportivi - 1022040901
15.1.14	infrastrutture telematiche	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.10.01 Infrastrutture telematiche - 1022041001
15.1.15	infrastrutture idrauliche	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.11.01 Infrastrutture idrauliche - 1022041101
15.1.16	infrastrutture stradali	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.12.01 Infrastrutture stradali - 1022041201
15.1.17	altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.13.01 Altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.) - 1022041301
15.1.18	infrastrutture portuali e aeroportuali	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.99.99 Altri fabbricati e infrastrutture - 1022049999
15.1.19	teatri	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.14.01 Teatri, Musei e Biblioteche - 1022041501
15.1.20	opere destinate al culto	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.15.01 Opere destinate al culto - 1022041601
15.1.21	altri beni immobili	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.16.01 Altri beni immobili - 1022041701
15.1.22	altri fabbricati e infrastrutture	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.04.99.99 Altri fabbricati e infrastrutture - 1022049999
15.1.23	beni immobili storici	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.08.01.01 Beni immobili di valore storico-artistico - 1022080101
15.1.24	beni immobili artistici	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.08.01.01 Beni immobili di valore storico-artistico - 1022080101
15.1.25	beni immobili e siti archeologici	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.08.02.01 Beni immobili e siti archeologici - 1022080301
15.1.26	beni immobili e siti paleontologici	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.08.03.01 Beni immobili e siti paleontologici - 1022080401
15.2	entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni mobili			
15.2.1	impianti	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.05.01.01 Impianti - 1022050101
15.2.2	macchinari	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.05.02.01 Macchinari - 1022050201
15.2.3	attrezzature scientifiche	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.06.01.01 Attrezzature scientifiche - 1022060101
15.2.4	attrezzature sanitarie	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.06.02.01 Attrezzature sanitarie - 1022060201
15.2.5	altre attrezzature	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.06.99.99 Altre attrezzature - 1022069999
15.2.6	mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.07.01.01 Mezzi militari terrestri adibiti al trasporto - 1022070101
15.2.7	mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.07.03.01 Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto - 1022070301
15.2.8	armamenti e mezzi militari terrestri	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.07.04.01 Armamenti e mezzi militari terrestri - 1022070401
15.2.9	armamenti e mezzi militari aerei	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.07.05.01 Armamenti e mezzi militari aerei - 1022070501
15.2.10	armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.07.06.01 Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua - 1022070601
15.2.11	altri armamenti e mezzi militari	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.07.07.01 Altri armamenti e mezzi militari - 1022070701
15.2.12	scorte militari			

Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle ENTRATE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (AVERE)		
1	**CATEGORIA**	**Conti principali collegati - codice**	**Descrizione**	**Eventuali altri conti non prevalenti /note**
1.1	TIPOLOGIA			
1.1.1	PROVENTO			
15.2.13	altre armi	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.07.99.99 Altre armi - 1022079999
15.2.14	beni mobili storici	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.09.01.01 Beni mobili storici - 1022090101
15.2.15	beni mobili artistici	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.09.02.01 Beni mobili artistici - 1022090201
15.2.16	beni demo-etno-antropologici	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.09.03.01 Beni demo-etno-antropologici - 1022090301
15.2.17	beni mobili archeologici	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.09.04.01 Beni mobili archeologici - 1022090401
15.2.18	beni mobili paleontologici	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.09.05.01 Beni mobili paleontologici - 1022090501
15.2.19	beni librari	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.09.06.01 Beni librari - 1022090601
15.2.20	beni archivistici	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.09.07.01 Beni archivistici - 1022090701
15.2.21	mezzi di trasporto civile	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.01.01 Mezzi di trasporto civile - 1022100101
15.2.22	mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.02.01 Mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico - 1022100201
15.2.23	hardware	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.03.01 Hardware - 1022100301
15.2.24	mobili e arredi per ufficio	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.04.01 Mobili e arredi per ufficio - 1022100401
15.2.25	mobili e arredi per alloggi e pertinenze	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.05.01 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze - 1022100501
15.2.26	mobili e arredi per locali ad uso specifico	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.06.01 Mobili e arredi per locali ad uso specifico - 1022100601
15.2.27	materiale bibliografico	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.07.01 Materiale bibliografico - 1022100701
15.2.28	strumenti musicali	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.08.01 Strumenti musicali - 1022100801
15.2.29	risorse biologiche	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.09.01 Risorse biologiche - 1022100901
15.2.30	oggetti di valore	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.10.01 Oggetti di valore - 1022101001
15.2.31	altri beni materiali	T.A0.0.00.00.03	TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI	1.02.2.10.99.99 Altri beni materiali - 1022109999
15.3	entrate da alienazione di immobilizzazioni finanziarie			
15.3.1	partecipazioni di controllo dello stato in società di capitali	1.02.3.01.01.01	Partecipazioni in Amministrazioni centrali	
15.3.2	partecipazioni non di controllo dello stato in società di capitali	1.02.3.01.01.01	Partecipazioni in Amministrazioni centrali	
15.3.3	partecipazioni dello stato in altre entità	1.02.3.01.05.01	Partecipazioni in Altri Soggetti	
15.3.4	titoli di credito emessi da società controllate	1.02.3.03.01.01	Altri titoli in Amministrazioni centrali	
15.3.5	titoli di credito emessi da società collegate	1.02.3.03.01.01	Altri titoli in Amministrazioni centrali	
15.3.6	altri titoli che rappresentano immobilizzazioni finanziarie	1.02.3.03.04.01	Altri titoli in Altri Soggetti	
15.3.7	strumenti finanziari derivati	1.02.3.04.01.01	Strumenti finanziari derivati	
16	**entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello stato**			
16.1	entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello stato			
16.1.1	crediti finanziari verso società con partecipazioni di controllo dello stato	1.02.3.02.01.01	Crediti finanziari verso Amministrazioni centrali	
16.1.2	crediti finanziari verso società con partecipazioni non di controllo dello stato	1.02.3.02.01.01	Crediti finanziari verso Amministrazioni centrali	
16.1.3	crediti finanziari verso altri soggetti	1.02.3.02.04.01	Crediti finanziari verso Altri Soggetti	
18	**ammortamento beni patrimoniali**			
18.1	ammortamento beni patrimoniali			
18.1.1	ammortamento beni patrimoniali	1.02.3.02.01.01	Crediti finanziari verso Amministrazioni centrali	
TITOLO IV - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
17	**entrate da accensione di prestiti**			
17.1	entrate da emissione titoli di stato			
17.1.1	emissione di titoli di stato a breve termine	2.05.1.01.01.01	Titoli di Stato a breve termine	
17.1.2	emissione di titoli di stato a medio/lungo termine	2.05.1.01.02.01	Buoni Poliennali del Tesoro (BPT)	2.05.1.01.02.01 Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) 2.05.1.01.02.02 Certificati di credito del Tesoro (CCT) 2.05.1.01.02.99 Altri titoli di Stato a medio/lungo termine
17.2.1	anticipazioni passive	2.05.1.05.01.01	Debiti per anticipazioni	
17.2.2	altri finanziamenti a breve termine	2.05.1.05.02.01	Debiti per finanziamenti a breve termine	
17.2.3	altri finanziamenti a lungo termine	2.05.1.05.03.01	Debiti per finanziamenti a lungo termine	

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA	Voce PDC	Descrizione
1.1	CE2		
1.1.1	CE3		
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
1.1	Retribuzioni in denaro		
1.1.1	Stipendi e altri assegni fissi	4.06.1.01.01.01	Stipendi e altri assegni fissi
1.1.2	Competenze per lavoro straordinario	4.06.1.01.05.01	Competenze per lavoro straordinario
1.1.3	Fondo unico amministrazione	4.06.1.01.04.01	Competenze accessorie connesse al risultato
1.1.4	Incentivi per l'offerta formativa	4.06.1.01.99.99	Altre competenze accessorie
1.1.5	Altri compensi al personale	4.06.1.01.99.99	Altre competenze accessorie
1.1.5	Altri compensi al personale	4.06.5.02.01.01	Borse di studio per il personale dipendente
1.1.5	Altri compensi al personale	4.06.5.99.03.01	Indennità per prepensionamento
1.1.5	Altri compensi al personale	4.06.5.99.04.01	Indennità di trasferimento e prima sistemazione
1.1.5	Altri compensi al personale	4.06.5.99.06.01	Gettoni di presenza
1.1.5	Altri compensi al personale	4.06.5.99.07.01	Indennizzi
1.1.5	Altri compensi al personale	4.06.5.99.08.01	Polizze assicurative a favore del personale
1.1.5	Altri compensi al personale	4.06.5.99.01.01	Incarichi conferiti a personale
1.1.5	Altri compensi al personale	4.06.5.99.05.01	Indennità di missione
1.1.6	Lavoro a tempo determinato	4.06.1.01.01.01	Stipendi e altri assegni fissi
1.2	Retribuzioni in natura		
1.2.1	Buoni pasto	4.06.5.99.02.01	Buoni pasto
1.2.2	Servizi di ristorazione per dipendenti	4.01.2.17.01.01	Servizio mense personale militare
1.2.2	Servizi di ristorazione per dipendenti	4.01.2.17.02.01	Servizio mense personale civile
1.2.3	Vestiario ed equipaggiamento	4.01.1.02.07.01	Vestiario
1.2.3	Vestiario ed equipaggiamento	4.01.1.02.08.01	Equipaggiamento
1.2.4	Altri oneri di utilità sociale per il personale	4.06.5.03.01.01	Centri attività sociali, sportive e culturali
1.2.4	Altri oneri di utilità sociale per il personale	4.06.5.03.02.01	Contributi per prestazioni sanitarie
1.2.4	Altri oneri di utilità sociale per il personale	4.06.5.03.03.01	Contributi aggiuntivi
1.2.4	Altri oneri di utilità sociale per il personale	4.06.5.03.04.01	Sussidi
1.3	Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro		
1.3.1	Oneri sociali a carico datore di lavoro su retribuzioni fisse	4.06.2.01.01.01	Oneri sociali su retribuzioni fisse a carico del datore
1.3.2	Oneri sociali a carico datore di lavoro su retribuzioni accessorie	4.06.2.01.02.01	Oneri sociali su retribuzioni accessorie a carico del datore
1.4	Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro		
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.5.03.01.01	Centri attività sociali, sportive e culturali
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.5.03.02.01	Contributi per prestazioni sanitarie
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.5.03.03.01	Contributi aggiuntivi
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.5.03.04.01	Sussidi
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.1.01.02.01	Assegni ad personam
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.1.01.03.01	Assegni familiari
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.5.03.02.01	Contributi per prestazioni sanitarie
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.3.01.01.01	Trattamento di fine rapporto

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3	Voce PDC	Descrizione
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.4.01.01.01	Trattamento di quiescenza
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.5.03.03.01	Contributi aggiuntivi
1.4.1	Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal datore di lavoro	4.06.3.01.02.01	Trattamento di fine servizio
2	**CONSUMI INTERMEDI**		
2.1	**Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo**		
2.1.1	Acquisto di materie prime	4.01.1.01.01.01	Acquisto di materie prime
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.02.01	Carta
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.03.01	Cancelleria
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.04.01	Stampati
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.05.01	Stampati specialistici
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.06.01	Generi alimentari
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.09.01	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.10.01	Accessori per uffici, alloggi, mense
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.11.01	Accessori per attività sportive e ricreative
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.12.01	Materiale informatico
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.13.01	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.14.01	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.15.01	Beni per attività di rappresentanza
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.16.01	Flora
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.17.01	Medicinali e prodotti farmaceutici
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.18.01	Dispositivi medici
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.19.01	Materiali per la profilassi e vaccini
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.20.01	Materiali e prodotti per uso veterinario
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.21.01	Altri beni e prodotti sanitari e igienici
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	4.01.1.02.99.99	Altri beni e materiali di consumo
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	1.03.1.05.01.01	Acconti
2.1.3	Armi monouso, munizioni e attrezzature militari per ordine pubblico e sicurezza	4.01.1.02.23.01	Altro materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza
2.1.3	Armi monouso, munizioni e attrezzature militari per ordine pubblico e sicurezza	4.01.1.02.22.01	Armi leggere monouso e munizioni
2.2	**Spese per acquisto di servizi**		
2.2.1	Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria	4.01.2.01.01.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2.2.1	Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria	4.01.2.01.02.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2.2.1	Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria	4.01.2.01.03.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Compensi
2.2.1	Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria	4.01.2.01.04.01	Comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione - compensi
2.2.1	Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria	4.01.2.01.05.01	Comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione - Rimborsi spese
2.2.1	Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria	1.03.1.05.01.01	Acconti
2.2.2	Consulenze, analisi e studi	4.01.2.02.01.01	Consulenza direzionale e organizzativa
2.2.2	Consulenze, analisi e studi	4.01.2.02.02.01	Consulenza giuridico-amministrativa
2.2.2	Consulenze, analisi e studi	4.01.2.02.03.01	Consulenza tecnico-scientifica
2.2.2	Consulenze, analisi e studi	4.01.2.02.04.01	Analisi e studi
2.2.2	Consulenze, analisi e studi	4.01.2.02.05.01	Perizie

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3	Voce PDC	Descrizione
2.2.2	Consulenze, analisi e studi	4.01.2.02.99.99	Altre consulenze
2.2.3	Formazione e addestramento del personale dipendente	4.01.2.03.01.01	Formazione professionale generica
2.2.3	Formazione e addestramento del personale dipendente	4.01.2.03.02.01	Formazione professionale specialistica
2.2.3	Formazione e addestramento del personale dipendente	4.01.2.03.03.01	Addestramento personale
2.2.4	Prestazioni di lavoro parasubordinato	4.01.2.04.01.01	Prestazioni di lavoro parasubordinato
2.2.5	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.01.2.05.01.01	Interpretariato e traduzioni
2.2.5	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.01.2.05.02.01	Esperti per comitati, commissioni e consigli
2.2.5	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.01.2.05.03.01	Servizi investigativi e intercettazioni
2.2.5	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.01.2.05.04.01	Patrocinio legale
2.2.5	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.01.2.05.05.01	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato
2.2.5	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.01.2.05.06.01	Incarichi docenza
2.2.5	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.01.2.05.99.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche
2.2.6	Servizi socio - sanitari	4.01.2.06.01.01	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2.2.6	Servizi socio - sanitari	4.01.2.06.02.01	Assistenza medico-sanitaria
2.2.6	Servizi socio - sanitari	4.01.2.06.03.01	Altri acquisti di servizi sanitari
2.2.6	Servizi socio - sanitari	4.01.2.06.04.01	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
2.2.6	Servizi socio - sanitari	4.01.2.06.05.01	Assistenza medica, psicologica, sociale e religiosa per i detenuti
2.2.7	Servizi di segreteria, certificazioni e altre autorizzazioni	4.01.2.07.01.01	Costi per servizi di segreteria, certificazioni e altre autorizzazioni
2.2.8	Servizi amministrativi, postali e valori bollati	4.01.2.05.07.01	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
2.2.8	Servizi amministrativi, postali e valori bollati	4.01.2.08.01.01	Deposito, mantenimento, tutela dei brevetti
2.2.8	Servizi amministrativi, postali e valori bollati	4.01.2.08.02.01	Pubblicazione bandi
2.2.8	Servizi amministrativi, postali e valori bollati	4.01.2.11.07.01	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2.2.8	Servizi amministrativi, postali e valori bollati	4.01.2.08.99.99	Altri costi amministrativi
2.2.9	Servizi finanziari	4.01.2.09.01.01	Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni
2.2.9	Servizi finanziari	4.01.2.09.02.01	Servizi di tesoreria
2.2.9	Servizi finanziari	4.01.2.09.99.99	Altri Servizi finanziari
2.2.10	Contratti di servizio di pubblica utilità	4.01.2.10.01.01	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2.2.10	Contratti di servizio di pubblica utilità	4.01.2.10.02.01	Contratti di servizio di asilo nido e ludoteche
2.2.10	Contratti di servizio di pubblica utilità	4.01.2.10.03.01	Contratti di servizio postale
2.2.10	Contratti di servizio di pubblica utilità	4.01.2.10.99.99	Altri costi per contratti di servizio pubblico
2.2.11	Utenze	4.01.2.11.01.01	Telefonia fissa
2.2.11	Utenze	4.01.2.11.02.01	Telefonia mobile
2.2.11	Utenze	4.01.2.11.03.01	Energia elettrica
2.2.11	Utenze	4.01.2.11.04.01	Acqua
2.2.11	Utenze	4.01.2.11.05.01	Gas
2.2.11	Utenze	4.01.2.11.06.01	Reti di trasmissione
2.2.11	Utenze	4.01.2.19.01.01	Spese di condominio
2.2.11	Utenze	4.01.2.11.99.99	Utenze per altri servizi
2.2.12	Aggi di riscossione	4.01.2.12.01.01	Aggi di riscossione
2.2.13	Pubblicità e comunicazione istituzionale	4.01.2.13.01.01	Pubblicità
2.2.14	Spese di rappresentanza, cerimoniale e organizzazione eventi	4.01.2.14.01.01	Rappresentanza
2.2.14	Spese di rappresentanza, cerimoniale e organizzazione eventi	4.01.2.14.02.01	Organizzazione manifestazioni e convegni
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.01.01	Manutenzione ordinaria di infrastrutture
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.02.01	Manutenzione ordinaria di beni immobili
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.03.01	Manutenzione ordinaria di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3	Voce PDC	Descrizione
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.04.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ed ad uso specifico
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi terrestri per la difesa
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.06.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi aerei per la difesa
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.07.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi navali per la difesa
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.08.01	Manutenzione ordinaria Hardware
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.09.01	Manutenzione ordinaria Software
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.10.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.11.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, macchinari e attrezzature
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.12.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.13.01	Manutenzione ordinaria di beni mobili di valore culturale, storico ed artistico
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.14.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore
2.2.15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.01.2.15.99.99	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2.2.16	Spese per trasferte	4.01.2.16.01.01	Servizi per trasferte in Italia
2.2.16	Spese per trasferte	4.01.2.16.02.01	Servizi per trasferte all'estero
2.2.16	Spese per trasferte	4.01.2.16.03.01	Rimborso spese di viaggio e di trasloco
2.2.16	Spese per trasferte	4.06.5.99.05.01	Indennità di missione
2.2.16	Spese per trasferte	1.03.1.05.01.01	Acconti
2.2.17	Servizi di ristorazione per soggetti terzi	4.01.2.17.03.01	Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia
2.2.17	Servizi di ristorazione per soggetti terzi	4.01.2.17.99.99	Altri servizi di ristorazione
2.2.18	Assicurazioni	4.01.2.18.01.01	Assicurazioni su beni immobili
2.2.18	Assicurazioni	4.01.2.18.02.01	Assicurazioni su beni mobili
2.2.18	Assicurazioni	4.01.2.18.03.01	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi
2.2.18	Assicurazioni	4.01.2.18.99.99	Altre assicurazioni
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.01.01	Gestione applicativa software
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.02.01	Assistenza all'utente e formazione
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.03.01	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.04.01	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.05.01	Servizi cloud
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.06.01	Servizi di sicurezza
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.07.01	Servizi per la gestione documentale
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.08.01	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.99.99	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.02.06.01	Consulenza informatica
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.09.01	Processi trasversali alle classi di servizio
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.01.2.20.99.99	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.05.2.01.01.01	Licenze d'uso per software
2.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.05.2.01.99.99	Altre licenze
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.21.01.01	Giudici tributari
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.21.02.01	Giudici popolari
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.21.03.01	Giudici di pace
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.21.04.01	Garanti

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3	Voce PDC	Descrizione
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.21.05.01	Commissioni elettorali
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.21.99.99	Altri costi per incarichi istituzionali
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.01.01	Sorveglianza e custodia
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.02.01	Pulizia e lavanderia
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.03.01	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.04.01	Altri servizi ausiliari
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.05.01	Stampa e rilegatura
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.06.01	Servizi di assistenza fiscale
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.07.01	Prestazioni artigianali
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.08.01	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.09.01	Traduzioni dei detenuti
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.10.01	Custodia dei beni sequestrati
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.11.01	Tesseramento e quote partecipazione gare atleti
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.12.01	Pedaggi autostradali
2.2.20	Altre spese per servizi	4.01.2.99.99.99	Altri costi per servizi non altrove classificati
2.2.20	Altre spese per servizi	4.06.5.01.01.01	Quote associative
2.3	**Spese per godimento di beni di terzi**		
2.3.1	Fitti passivi	4.05.1.01.01.01	Fitti di terreni e giacimenti
2.3.2	Noleggi	4.05.1.02.01.01	Noleggi di mezzi di trasporto
2.3.2	Noleggi	4.05.1.02.02.01	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
2.3.2	Noleggi	4.05.1.02.03.01	Noleggi di hardware
2.3.2	Noleggi	4.05.1.02.04.01	Noleggi di impianti e macchinari
2.3.3	Locazioni (esclusi canoni FIP)	4.05.1.03.01.01	Locazione di beni immobili
2.3.4	Canoni FIP	4.05.1.03.01.01	Locazione di beni immobili
2.3.5	Canoni per diritti reali di godimento	4.05.3.01.01.01	Canoni per diritti reali di godimento
2.3.6	Canoni di leasing	4.05.4.01.01.01	Leasing operativo di mezzi di trasporto
2.3.6	Canoni di leasing	4.05.4.01.02.01	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
2.3.6	Canoni di leasing	4.05.4.01.03.01	Leasing operativo di altri beni
2.3.6	Canoni di leasing	4.05.4.01.04.01	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back
2.3.7	Canoni PPP	4.05.5.01.01.01	Canoni PPP
2.4	**Spese per rimborsi di debiti pregressi**		
2.4.1	Rimborsi di debiti pregressi per spese indifferibili	2.05.2.01.99.99	Debiti verso altri Soggetti per prestazioni ricevute
3	**IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE**		
3.1	IRAP		
3.1.1	IRAP	4.14.1.01.01.01	IRAP su retribuzioni del personale
3.1.1	IRAP	4.14.1.01.01.02	IRAP su altri costi del personale
3.1.1	IRAP	4.14.1.01.01.03	IRAP su altre prestazioni
3.1.1	IRAP	4.14.1.01.02.01	Altre imposte dell'esercizio
4	**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**		
4.1	**Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali**		
4.1.1	Contributi concessi in c/esercizio a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali, Autorità	4.02.1.01.01.01	Contributi concessi in c/esercizio a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Unità locali, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali
4.1.2	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.02.1.01.02.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3		
		Voce PDC	Descrizione
4.1.3	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.02.1.01.03.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
4.1.4	Contributi concessi in c/esercizio a Enti di ricerca	4.02.1.01.04.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti di ricerca
4.2	**Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali**		
4.2.1	Contributi concessi in c/esercizio a Regioni e province autonome	4.02.1.02.01.01	Contributi concessi in c/esercizio a Regioni e province autonome
4.2.2	Contributi concessi in c/esercizio a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	4.02.1.02.02.01	Contributi concessi in c/esercizio a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali
4.2.3	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi sanitari	4.02.1.02.03.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi sanitari
4.2.4	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	4.02.1.02.04.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali
4.2.5	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	4.02.1.02.05.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali
4.2.6	Contributi concessi in c/esercizio a Altre amministrazioni locali	4.02.1.02.99.99	Contributi concessi in c/esercizio a Altre amministrazioni locali
4.3	**Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza**		
4.3.1	Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	4.02.1.03.01.01	Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza
5	**TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**		
5.1	**Contributi in denaro concessi a Famiglie a titolo di prestazioni sociali**		
5.1.1	Contributi in denaro concessi alle Famiglie a titolo di prestazioni di Assistenza sociale	4.02.1.06.01.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie a titolo di Prestazioni sociali
5.1.2	Contributi in denaro concessi alle Famiglie a titolo di altre prestazioni sociali	4.02.1.06.01.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie a titolo di Prestazioni sociali
5.2	**Contributi in natura concessi a Famiglie a titolo di prestazioni sociali**		
5.2.1	Contributi in natura concessi alle Famiglie a titolo di Assistenza sociale	4.02.1.06.01.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie a titolo di Prestazioni sociali
5.2.2	Contributi in natura concessi alle Famiglie a titolo di altre prestazioni sociali	4.02.1.06.01.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie a titolo di Prestazioni sociali
5.3	**Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e ISP**		
5.3.1	Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie diversi dalle Prestazioni sociali	4.02.1.06.02.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie diversi dalle Prestazioni sociali
5.3.2	Contributi concessi in c/esercizio alle Istituzioni sociali private	4.02.1.06.03.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Istituzioni sociali private
6	**TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE**		
6.1	**Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi concessi ad imprese**		
6.1.1	Contributi alle importazioni concessi ad imprese	4.02.1.07.02.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Imprese private
6.1.2	Contributi ai prodotti concessi ad imprese	4.02.1.07.02.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Imprese private
6.1.3	Contributi in conto interessi concessi alle imprese	4.02.1.07.02.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Imprese private

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3		
		Voce PDC	Descrizione
6.1.4	Altri contributi alla produzione concessi ad imprese	4.02.1.07.02.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Imprese private
6.2	**Altri contributi concessi in c/esercizio a Imprese**		
6.2.1	Altri contributi concessi in c/esercizio ad imprese pubbliche	4.02.1.07.01.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Imprese pubbliche
6.2.2	Altri contributi concessi in c/esercizio ad imprese private	4.02.1.07.01.01	Contributi concessi in c/esercizio alle Imprese pubbliche
7	**TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO**		
7.1	**Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse proprie), Organismi internazionali e Stati esteri**		
7.1.1	Contributi concessi in c/esercizio all'Unione Europea (escluse risorse proprie UE)	4.02.1.04.01.01	Contributi concessi in c/esercizio all'Unione Europea
7.1.2	Contributi concessi in c/esercizio a Organismi Internazionali e Stati esteri	4.02.1.05.01.01	Contributi concessi in c/esercizio a Organismi Internazionali e Stati esteri
8	**RISORSE PROPRIE UE**		
8.1	**Contributi concessi all'Unione Europea a titolo di RISORSE PROPRIE**		
8.1.1	Contributi concessi all'Unione Europea a titolo di RISORSE PROPRIE	4.02.1.04.01.01	Contributi concessi in c/esercizio all'Unione Europea
9	**INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI**		
9.1	**Interessi su Titoli**		
9.1.1	Interessi su titoli a breve termine	4.11.1.01.01.01	Interessi su titoli a breve termine
9.1.2	Interessi su titoli a medio/lungo termine	4.11.1.02.01.01	Interessi su titoli a medio/lungo termine
9.2	**Altri interessi passivi**		
9.2.1	Interessi su finanziamenti diversi dalla emissione Titoli	4.11.2.01.02.01	Altri interessi passivi
9.2.2	Altri interessi passivi	4.11.2.01.01.01	Interessi di mora per ritardati pagamenti
9.3	Oneri finanziari diversi dagli Interessi passivi		
9.3.1	Perdite su cambi	4.11.4.01.01.01	Perdite su cambi
9.3.2	Altri oneri finanziari	4.11.3.99.01.01	Altri oneri finanziari
10	**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**		
10.1	**Restituzioni e rimborso di imposte**		
10.1.1	Restituzione e rimborso di imposte dirette	4.13.1.01.01.01	Rimborsi di imposte incassate
10.1.2	Restituzione e rimborso di imposte indirette	4.13.1.01.01.01	Rimborsi di imposte incassate
10.2	**Poste correttive delle entrate da giochi e lotterie**		
10.2.1	Somme da riversare in entrata per gestione giochi e lotterie	4.10.1.99.99.99	Altri oneri della gestione ordinaria
10.3	**Rimborsi di somme precedentemente versate**		
10.3.1	Rimborsi di somme precedentemente versate	4.13.1.99.99.99	Altre sopravvenienze passive
10.4	**Altre poste correttive e compensative delle entrate**		
10.4.1	Fondi scorta (anticipazioni di liquidità a corpi o forze armate dello Stato)	1.03.4.01.01.01	Gestione di bilancio
10.4.2	Altre somme da riversare in entrata	1.03.4.01.01.01	Gestione di bilancio
11	**AMMORTAMENTI**		
11.1	**Ammortamento beni mobili**		
11.1.1	Ammortamento beni mobili		
11.2	**Ammortamento beni immobili**		
11.2.1	Ammortamento beni immobili		
12	**ALTRE USCITE CORRENTI**		
12.1	**Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali (esclusa IRAP)**		

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	**CATEGORIA**		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3	Voce PDC	Descrizione
12.1.1	Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali (esclusa IRAP)	4.10.1.01.01.01	Imposte sul registro
12.1.1	Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali (esclusa IRAP)	4.10.1.01.02.01	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
12.1.1	Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali (esclusa IRAP)	4.10.1.01.03.01	Tassa per passi carrabili
12.1.1	Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali (esclusa IRAP)	4.10.1.01.04.01	Tassa di possesso per mezzi di trasporto
12.2	**Altri oneri della gestione ordinaria**		
12.2.1	Spese per liti, contenziosi, indennizzi	4.13.1.02.01.01	Esborso da contenzioso verso fornitori
12.2.1	Spese per liti, contenziosi, indennizzi	4.13.1.02.02.01	Esborso da contenzioso verso cittadini
12.2.1	Spese per liti, contenziosi, indennizzi	4.13.1.02.03.01	Esborso da contenzioso verso personale dipendente
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.01.01.01	Imposte sul registro
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.01.02.01	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.01.03.01	Tassa per passi carrabili
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.01.04.01	Tassa di possesso per mezzi di trasporto
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.01.05.01	Imposta municipale propria
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.01.06.01	Altri tributi locali
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.02.01.01	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.99.01.01	Carte valori, bollati e registrazione contratti
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.99.02.01	Oneri postali e telegrafici
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.99.03.01	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.99.04.01	Iscrizioni ad ordini professionali
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.99.05.01	Oneri notarili
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.99.06.01	Contributi gare
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.99.99.99	Altri oneri della gestione ordinaria
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.13.3.01.01.01	Insussistenze dell'attivo
12.2.2	Altri oneri della gestione ordinaria	4.13.1.99.99.99	Altre sopravvenienze passive
12.3	**Altri trasferimenti di parte corrente**		
12.3.1	Altri trasferimenti di parte corrente	4.02.1.99.99.99	Contributi concessi in c/esercizio ad altri Soggetti
13	**FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE**		
13.1	**Fondi da ripartire di parte corrente**		
13.1.1	Fondi di riserva di parte corrente		
13.1.2	Fondi speciali di parte corrente		
13.1.3	Altri fondi da ripartire di parte corrente		
21	**INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI**		
21.1	**Investimenti in immobilizzazioni immateriali**		
21.1.1	Acquisto licenze software (a titolo definitivo)	1.02.1.03.03.01	Software
21.1.1	Acquisto licenze software (a titolo definitivo)	T.A0.0.00.00.05	TRANSITORIO ACQUISTO IMMATERIALI
21.1.1	Acquisto licenze software (a titolo definitivo)	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.1.1	Acquisto licenze software (a titolo definitivo)	1.02.1.06.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali
21.1.2	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.02.1.03.04.01	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
21.1.2	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	T.A0.0.00.00.05	TRANSITORIO ACQUISTO IMMATERIALI
21.1.2	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.1.2	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.02.1.06.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3	Voce PDC	Descrizione
21.1.3	Manutenzioni straordinarie su immobili di terzi	1.02.1.07.03.01	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
21.1.4	Spese di sviluppo di progetti di ricerca applicata	1.02.1.02.01.01	Costi di sviluppo
21.2	**Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)**		
21.2.1	Fabbricati residenziali	1.02.2.04.01.01	Fabbricati ad uso abitativo
21.2.1	Fabbricati residenziali	T.A0.0.00.00.04	TRANSITORIO ACQUISTO IMMOBILI
21.2.1	Fabbricati residenziali	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.2.1	Fabbricati residenziali	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.2.2	Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non militari)	1.02.2.04.02.01	Fabbricati ad uso commerciale
21.2.2	Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non militari)	1.02.2.04.03.01	Fabbricati strumentali
21.2.2	Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non militari)	1.02.2.04.04.01	Fabbricati ad uso scolastico
21.2.2	Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non militari)	1.02.2.04.05.01	Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie
21.2.2	Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non militari)	1.02.2.04.06.01	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
21.2.2	Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non militari)	1.02.2.04.07.01	Fabbricati rurali
21.2.2	Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non militari)	1.02.2.04.99.99	Altri fabbricati e infrastrutture
21.2.2	Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non militari)	T.A0.0.00.00.04	TRANSITORIO ACQUISTO IMMOBILI
21.2.2	Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non militari)	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.2.2	Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non militari)	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.2.3	Fabbricati e infrastrutture militari	1.02.2.04.08.01	Fabbricati militari
21.2.3	Fabbricati e infrastrutture militari	T.A0.0.00.00.04	TRANSITORIO ACQUISTO IMMOBILI
21.2.3	Fabbricati e infrastrutture militari	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.2.3	Fabbricati e infrastrutture militari	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.2.4	Impianti sportivi	1.02.2.04.09.01	Impianti sportivi
21.2.5	Infrastrutture telematiche (per reti fisse e mobili)	1.02.2.04.10.01	Infrastrutture telematiche
21.2.6	Infrastrutture idrauliche	1.02.2.04.11.01	Infrastrutture idrauliche
21.2.7	Infrastrutture stradali	1.02.2.04.12.01	Infrastrutture stradali
21.2.8	Infrastrutture per altre vie di comunicazione terrestri (ferrovie e altro)	1.02.2.04.13.01	Altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)
21.2.9	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.02.2.03.02.07	Altre infrastrutture demaniali
21.2.10	Altre infrastrutture	1.02.2.04.99.99	Altri fabbricati e infrastrutture
21.2.11	Opere di sistemazione e bonifica del suolo	1.02.2.01.99.99	Altri terreni demaniali
21.2.12	Opere di sistemazione e bonifica del del demanio idrico e marittimo	1.02.2.04.99.99	Altri fabbricati e infrastrutture
21.2.13	Impianti e macchinari	1.02.2.05.01.01	Impianti
21.2.13	Impianti e macchinari	1.02.2.05.02.01	Macchinari
21.2.13	Impianti e macchinari	T.A0.0.00.00.02	TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI
21.2.13	Impianti e macchinari	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.2.13	Impianti e macchinari	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.2.13	Impianti e macchinari	T.A0.0.00.00.13	TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3	Voce PDC	Descrizione
21.2.14	Attrezzature	1.02.2.06.01.01	Attrezzature scientifiche
21.2.14	Attrezzature	1.02.2.06.02.01	Attrezzature sanitarie
21.2.14	Attrezzature	1.02.2.06.99.99	Altre attrezzature
21.2.14	Attrezzature	T.A0.0.00.00.02	TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI
21.2.14	Attrezzature	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.2.14	Attrezzature	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.2.14	Attrezzature	T.A0.0.00.00.13	TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO
21.2.15	Armi e armamenti	1.02.2.07.01.01	Mezzi militari terrestri adibiti al trasporto
21.2.15	Armi e armamenti	1.02.2.07.02.01	Mezzi militari aerei adibiti al trasporto
21.2.15	Armi e armamenti	1.02.2.07.03.01	Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto
21.2.15	Armi e armamenti	1.02.2.07.04.01	Armamenti e mezzi militari terrestri
21.2.15	Armi e armamenti	1.02.2.07.05.01	Armamenti e mezzi militari aerei
21.2.15	Armi e armamenti	1.02.2.07.06.01	Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua
21.2.15	Armi e armamenti	1.02.2.07.07.01	Altri armamenti e mezzi militari
21.2.15	Armi e armamenti	T.A0.0.00.00.02	TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI
21.2.15	Armi e armamenti	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.2.15	Armi e armamenti	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.2.15	Armi e armamenti	T.A0.0.00.00.13	TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO
21.2.16	Beni immobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.08.01.01	Beni immobili storici
21.2.16	Beni immobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.08.02.01	Beni immobili artistici
21.2.16	Beni immobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.08.03.01	Beni immobili e siti archeologici
21.2.16	Beni immobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.08.04.01	Beni immobili e siti paleontologici
21.2.17	Beni mobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.09.01.01	Beni mobili storici
21.2.17	Beni mobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.09.02.01	Beni mobili artistici
21.2.17	Beni mobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.09.03.01	Beni demo-etno-antropologici
21.2.17	Beni mobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.09.04.01	Beni mobili archeologici
21.2.17	Beni mobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.09.05.01	Beni mobili paleontologici
21.2.17	Beni mobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.09.06.01	Beni librari
21.2.17	Beni mobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.09.07.01	Beni archivistici
21.2.17	Beni mobili di valore storico artistico e culturale	1.02.2.09.08.01	Opere di restauro di beni mobili
21.2.18	Mezzi aerei, navali e terrestri	1.02.2.10.01.01	Mezzi di trasporto civile
21.2.18	Mezzi aerei, navali e terrestri	1.02.2.10.02.01	Mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico
21.2.18	Mezzi aerei, navali e terrestri	T.A0.0.00.00.02	TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI
21.2.18	Mezzi aerei, navali e terrestri	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.2.18	Mezzi aerei, navali e terrestri	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.2.18	Mezzi aerei, navali e terrestri	T.A0.0.00.00.13	TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO
21.2.19	Hardware	1.02.2.10.03.01	Hardware
21.2.19	Hardware	T.A0.0.00.00.02	TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI
21.2.19	Hardware	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.2.19	Hardware	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.2.20	Mobili e arredi	1.02.2.10.04.01	Mobili e arredi per ufficio
21.2.20	Mobili e arredi	1.02.2.10.05.01	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
21.2.20	Mobili e arredi	1.02.2.10.06.01	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
21.2.20	Mobili e arredi	T.A0.0.00.00.02	TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI
21.2.20	Mobili e arredi	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3		
		Voce PDC	Descrizione
21.2.20	Mobili e arredi	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.2.20	Mobili e arredi	T.A0.0.00.00.13	TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO
21.2.21	Altri beni materiali	1.02.2.10.07.01	Materiale bibliografico
21.2.21	Altri beni materiali	1.02.2.10.08.01	Strumenti musicali
21.2.21	Altri beni materiali	1.02.2.10.09.01	Risorse biologiche
21.2.21	Altri beni materiali	1.02.2.10.10.01	Oggetti di valore
21.2.21	Altri beni materiali	1.02.2.10.99.99	Altri beni materiali
21.2.21	Altri beni materiali	T.A0.0.00.00.02	TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI
21.2.21	Altri beni materiali	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.2.21	Altri beni materiali	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.2.21	Altri beni materiali	T.A0.0.00.00.13	TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO
21.3	**Investimenti in acquisto di terreni e beni naturali non prodotti**		
21.3.1	Acquisto di Terreni	1.02.2.02.01.01	Terreni agricoli
21.3.1	Acquisto di Terreni	1.02.2.02.02.01	Terreni edificabili
21.3.1	Acquisto di Terreni	1.02.2.02.99.99	Altri terreni
21.3.1	Acquisto di Terreni	T.A0.0.00.00.02	TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI
21.3.1	Acquisto di Terreni	T.A0.0.00.00.04	TRANSITORIO ACQUISTO IMMOBILI
21.3.1	Acquisto di Terreni	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.3.1	Acquisto di Terreni	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.3.1	Acquisto di Terreni	T.A0.0.00.00.13	TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO
21.3.2	Acquisto di altri beni naturali non prodotti	1.02.2.10.99.99	Altri beni materiali
21.3.2	Acquisto di altri beni naturali non prodotti	T.A0.0.00.00.02	TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI
21.3.2	Acquisto di altri beni naturali non prodotti	T.A0.0.00.00.04	TRANSITORIO ACQUISTO IMMOBILI
21.3.2	Acquisto di altri beni naturali non prodotti	T.A0.0.00.00.10	COSTI DA CAPITALIZZARE
21.3.2	Acquisto di altri beni naturali non prodotti	1.02.2.11.02.01	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali
21.3.2	Acquisto di altri beni naturali non prodotti	T.A0.0.00.00.13	TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO
22	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**		
22.1	**Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali**		
22.1.1	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.03.1.01.02.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
22.1.2	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.03.1.01.03.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
22.1.3	Contributi concessi in c/investimenti a Enti di ricerca	4.03.1.01.04.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti di ricerca
22.2	**Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali**		
22.2.1	Contributi concessi in c/investimenti a Regioni e province autonome	4.03.1.02.01.01	Contributi concessi in c/investimenti a Regioni e province autonome
22.2.2	Contributi concessi in c/investimenti a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	4.03.1.02.02.01	Contributi concessi in c/investimenti a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali
22.2.3	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi sanitari	4.03.1.02.03.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi sanitari

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3	Voce PDC	Descrizione
22.2.4	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	4.03.1.02.04.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali
22.2.5	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	4.03.1.02.05.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali
22.2.6	Contributi concessi in c/investimenti a Altre amministrazioni locali	4.03.1.02.99.99	Contributi concessi in c/investimenti a Altre amministrazioni locali
22.3	Contributi concessi in c/investimenti a Enti di Previdenza e assistenza		
22.3.1	Contributi concessi in c/investimenti a Enti di Previdenza e assistenza	4.03.1.03.01.01	Contributi concessi in c/investimenti a Enti di Previdenza e assistenza
23	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE**		
23.1	**Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese private**		
23.1.1	Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese private	4.03.1.07.02.01	Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese private
23.2	**Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubbliche**		
23.2.1	Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubbliche	4.03.1.07.01.01	Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese pubbliche
24	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**		
24.1	**Contributi concessi in c/investimenti alle Famiglie**		
24.1.1	Contributi concessi in c/investimenti alle Famiglie	4.03.1.06.01.01	Contributi concessi in c/investimenti alle Famiglie
24.2	**Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali private**		
24.2.1	Contributi concessi in c/investimenti a Istituzioni sociali private	4.03.1.06.02.01	Contributi concessi in c/investimenti alle Istituzioni sociali private
25	**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO**		
25.1	**Contributi concessi in c/investimenti alla UE, ad Organismi internazionali e Stati esteri**		
25.1.1	Contributi concessi in c/investimenti all'Unione Europea	4.03.1.04.01.01	Contributi concessi in c/investimenti all'Unione Europea
25.1.2	Contributi concessi in c/investimenti a Organismi Internazionali e Stati esteri	4.03.1.05.01.01	Contributi concessi in c/investimenti a Organismi Internazionali e Stati esteri
26	**ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**		
26.1	**Altri Contributi concessi ad amministrazioni pubbliche**		
26.1.1	Contributi concessi ad amministrazioni pubbliche	4.04.1.02.01.01	Altri contributi concessi in conto capitale
26.1.2	Contributi concessi ad amministrazioni pubbliche per ripiano perdite e rimborso prestiti	4.04.1.01.01.01	Contributi concessi per rimborso prestiti e ripiano perdite
26.2	**Contributi concessi ad imprese**		
26.2.1	Contributi concessi ad imprese	4.04.1.02.01.01	Altri contributi concessi in conto capitale
26.2.2	Contributi concessi ad imprese per ripiano perdite e rimborso prestiti	4.04.1.01.01.01	Contributi concessi per rimborso prestiti e ripiano perdite
26.3	**Contributi concessi a famiglie e istituzioni sociali private**		
26.3.1	Contributi concessi a famiglie e istituzioni sociali private	4.04.1.02.01.01	Altri contributi concessi in conto capitale
26.3.2	Contributi concessi a famiglie e istituzioni sociali private per ripiano perdite e rimborso prestiti	4.04.1.01.01.01	Contributi concessi per rimborso prestiti e ripiano perdite
26.4	**Altri trasferimenti di conto capitale**		
26.4.1	Altri trasferimenti di conto capitale	4.04.1.02.01.01	Altri contributi concessi in conto capitale

Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

Classificazione economica delle SPESE del Bilancio dello Stato (in uso dal 2023)		Conti economico-patrimoniali collegati (DARE)	
1	CATEGORIA		
1.1	CE2		
1.1.1	CE3		
		Voce PDC	Descrizione
27	**FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE**		
27.1	**Fondi da ripartire in conto capitale**		
27.1.1	Fondi speciali in conto capitale		
27.1.2	Fondi di riserva in conto capitale		
27.1.3	Altri fondi da ripartire in conto capitale		
31	**ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE**		
31.1	**Biglietti, monete, depositi, oro monetario**		
31.1.1	Biglietti		
31.1.2	Monete		
31.1.3	Depositi		
31.1.4	Oro monetario		
31.2	**Acquisto di titoli diversi dalle azioni**		
31.2.1	Acquisto di titoli o attività finanzarie diversi dalle azioni	1.02.3.03.04.01	Altri titoli in Altri Soggetti
31.3	**Concessione di prestiti o anticipazioni ad altre amministrazioni o ad altri soggetti**		
31.3.1	Concessioni prestiti o anticipazioni ad altre amministrazioni o altri soggetti - A breve termine	1.02.3.02.04.01	Crediti finanziari verso Altri Soggetti
31.3.2	Concessioni prestiti o anticipazioni ad altre amministrazioni o altri soggetti - A lungo termine	1.02.3.02.04.01	Crediti finanziari verso Altri Soggetti
31.4	**Acquisto azioni e altre partecipazioni**		
31.4.1	Azioni di società controllate dallo Stato	1.02.3.01.01.01	Partecipazioni in Amministrazioni centrali
31.4.2	Azioni di società non controllate dallo Stato	1.02.3.01.01.01	Partecipazioni in Amministrazioni centrali
31.4.3	Altre partecipazioni	1.02.3.01.05.01	Partecipazioni in Altri Soggetti
61	**RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE**		
61.1	**Biglietti, monete, depositi, oro monetario**		
61.1.1	Biglietti		
61.1.2	Monete		
61.1.3	Depositi		
61.1.4	Oro monetario		
61.2	**Rimborso Titoli di Stato**		
61.2.1	Titoli di Stato a breve termine	2.05.1.01.01.01	Titoli di Stato a breve termine
61.2.2	Titoli di Stato a medio/lungo termine	2.05.1.01.02.01	Buoni Poliennali del Tesoro (BPT)
61.2.2	Titoli di Stato a medio/lungo termine	2.05.1.01.02.02	Certificati di credito del Tesoro (CCT)
61.2.2	Titoli di Stato a medio/lungo termine	2.05.1.01.02.99	Altri titoli di Stato a medio/lungo termine
61.3	**Rimborso mutui e altri finanziamenti**		
61.3.1	Debiti per finanziamenti a breve termine	2.05.1.05.02.01	Debiti per finanziamenti a breve termine
61.3.2	Debiti per finanziamenti a lungo termine	2.05.1.05.03.01	Debiti per finanziamenti a lungo termine
61.4	**Rimborso altre passività finanziarie**		
61.4.1	Riborso altre passività finanziarie	2.05.1.06.99.99	Debiti verso altri soggetti

ALLEGATO 3
Aliquote annuali di ammortamento, con riferimento alle voci di V livello di ammortamento del Piano dei conti della contabilità economico patrimoniale delle amministrazioni centrali dello Stato

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	Aliquote annuali di ammortamento
I	**Ammortamenti e svalutazioni**	
II	**Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali**	
V	Ammortamento costi di impianto	20%
V	Ammortamento costi di ampliamento	20%
V	Ammortamento costi di sviluppo	20%
V	Ammortamento brevetti	20%
V	Ammortamento opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20%
V	Ammortamento software	20%
V	Ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva	20%
V	Ammortamento concessioni	20%
V	Ammortamento licenze	20%
V	Ammortamento marchi	20%
V	Ammortamento altri diritti assimilati	20%
V	Ammortamento avviamento	20%
V	Ammortamento diritti reali di godimento su beni di terzi	5%
V	Ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5%
V	Ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5%
V	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	20%
II	**Ammortamento di immobilizzazioni materiali**	
V	Ammortamento fabbricati ad uso abitativo	2%
V	Ammortamento fabbricati ad uso commerciale	2%
V	Ammortamento fabbricati strumentali	2%
V	Ammortamento fabbricati ad uso scolastico	2%
V	Ammortamento fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie	2%
V	Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere	2%
V	Ammortamento fabbricati rurali	2%
V	Ammortamento fabbricati militari	2%
V	Ammortamento impianti sportivi	2%
V	Ammortamento infrastrutture telematiche	2%
V	Ammortamento infrastrutture idrauliche	2%
V	Ammortamento infrastrustrutture stradali	2%
V	Ammortamento altre vie di comunicazioni (ferrovie, metropolitane, ecc)	2%
V	Ammortamento teatri, musei e biblioteche	2%
V	Ammortamento opere destinate al culto	2%
V	Ammortamento altri beni immobili	2%
V	Ammortamento altri fabbricati e infrastrutture	2%
V	Ammortamento impianti	5%
V	Ammortamento macchinari	20%
V	Ammortamento attrezzature scientifiche	10%
V	Ammortamento attrezzature sanitarie	10%
V	Ammortamento altre attrezzature	10%
V	Ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	5%
V	Ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto	5%
V	Ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	5%
V	Ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri	5%
V	Ammortamento armamenti e mezzi militari aerei	5%
V	Ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	5%
V	Ammortamento altri armamenti e mezzi militari	10%
V	Ammortamento altre armi	20%
V	Ammortamento mezzi di trasporto civile	20%
V	Ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico	10%
V	Ammortamento hardware	25%
V	Ammortamento mobili e arredi per ufficio	10%
V	Ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
V	Ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
V	Ammortamento materiale bibliografico	5%
V	Ammortamento strumenti musicali	20%
V	Ammortamento risorse biologiche	20%
V	Ammortamento altri beni materiali	10%

22A07363

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2022.

Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l'inserimento nell'elenco delle aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzate alla stipula delle convenzioni con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», ed in particolare l'art. 15 riguardante la produzione nazionale di medicinali emoderivati, così come modificato dall'art. 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il menzionato art. 15 della legge n. 219 del 2005, che dispone:

al comma 2 che «per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 3, che «ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» e che tali stabilimenti «sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorità nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea».

al comma 4, di approvare «con decreto del Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano», l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopra menzionato art. 15 della legge n. 219 del 2005, che stabilisce che «le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, nel presentare al Ministero della salute l'istanza per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione dei medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni alla produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorità competenti» e che con decreto del Ministro della salute sono definite le modalità per la presentazione e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e, in particolare, gli articoli 50, 52-*bis*, 53;

Visto, altresì, il decreto del Ministro della salute 18 marzo 1996 recante «Modalità per la vigilanza sulle officine di produzione, centri di saggio e di sperimentazione (area dei farmaci)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1996;

Ritenuto di dover modificare il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012 recante «Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2012, n. 147, emanato in attuazione del previgente art. 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

Tenuto conto che, ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto in Italia, le aziende di frazionamento e di produzione dei medicinali emoderivati devono possedere i requisiti di cui all'art. 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, così come modificato dall'art. 19, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 218 e rispondere alle disposizioni di cui all'art. 15, commi 6, 7 e 8 della medesima legge 21 ottobre 2005, n. 219;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'art. 15, comma 4, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono definite le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) delle istanze volte ad ottenere l'inserimento tra le aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni. L'istanza deve essere presentata al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 7, viale Giorgio Ribotta, n. 5 – 00144 – Roma.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entro il 30 settembre di ogni anno potranno essere presentate le istanze da parte delle aziende di fra-

zionamento e di produzione di medicinali emoderivati interessate ad essere individuate tra quelle autorizzate alla stipula delle convenzioni; potranno essere, altresì presentate modifiche e/o integrazioni alle istanze già presentate. Entro centottanta giorni dalle scadenze di cui al precedente periodo, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'approvazione dell'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni.

3. Le aziende, sotto la responsabilità del proprio legale rappresentante, allegano all'istanza la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 15, commi 3 e 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 che stabilisce che le aziende si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati, nonché la documentazione ai sensi degli articoli 50, 52-*bis* e 53 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Tali stabilimenti sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorità nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

4. Essi documentano, altresì, di possedere i seguenti requisiti:

a) adeguate dimensioni industriali;

b) ciclo lavorativo ad avanzata tecnologia;

c) processo di lavorazione, frazionamento del plasma e produzione di medicinali emoderivati effettuati in stabilimenti ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati;

d) autorizzazione all'immissione in commercio in Italia (AIC) dei medicinali emoderivati;

e) idoneità degli stabilimenti alla lavorazione secondo le vigenti norme nazionali ed europee.

f) autorizzazione degli stabilimenti alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati rilasciata dalle rispettive autorità nazionale competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

5. La specifica dei requisiti, di cui al comma 3, è riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. L'AIFA valuta le istanze di cui ai commi 2 e 3 e trasmette, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte del Ministero della salute, le risultanze della valutazione alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. Il Ministero della salute, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 15, comma 4, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, si avvale del supporto tecnico scientifico del Centro nazionale sangue.

7. Nel caso in cui le attestazioni relative alla documentazione sul possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo risultino false o mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012 recante «Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2012.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 3277

ALLEGATO *1*

Requisiti di cui all'art. 1, comma 3.

a) Adeguate dimensioni industriali.

Tale requisito attiene alle seguenti dimensioni del processo industriale:

fase di pre-lavorazione:

capacità di ritiro, stoccaggio e trasferimento del plasma nazionale conferito nell'impianto di lavorazione;

fase di trasformazione:

documentata capacità di garantire processi di lavorazione del plasma nazionale che ne evitino il mescolamento con plasma di altra origine, adeguatamente documentata, con particolare riferimento a: come previsto dalla normativa europea vigente, a:

1) specifico impianto utilizzato per la lavorazione;

2) origine, finalità produttive e descrizione delle diverse tipologie di plasma immesse in lavorazione;

3) strategia di sicurezza adottata al fine di minimizzare i rischi derivanti da agenti infettivi e da agenti infettivi emergenti;

4) aspetti di riduzione virale e/o controlli per gli agenti infettivi, o surrogati;

5) capacità di riduzione virale del processo di produzione;

6) rischi di contaminazione crociata fra i lotti di produzione.

fase di distribuzione:

capacità di stoccaggio e di consegna/spedizione dei prodotti finiti.

Il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera è attestato, sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'azienda e deve essere specificato, per ognuna delle suddette fasi, in termini quantitativi e qualitativi.

b) Processo di lavorazione, frazionamento del plasma e produzione di medicinali emoderivati effettuati in stabilimenti ubicati in Stati

membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati.

Il possesso di tale requisito è attestato, sotto la propria responsabilità, dal legale rappresentante dell'azienda, il quale è tenuto a dichiarare:

1) Lista degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento del plasma e della produzione di farmaci emoderivati;

2) l'ubicazione (città e Paese) dello/degli stabilimento/i nel/i quale/i l'azienda intende effettuare la lavorazione, il frazionamento del plasma nazionale e la produzione di medicinali emoderivati;

3) che, nello Stato ove ha sede ciascun stabilimento, di cui al precedente punto 1, il plasma raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati.

c) Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) in Italia dei farmaci emoderivati.

Il possesso di tale requisito è attestato, sotto la propria responsabilità, dal legale rappresentante dell'azienda, il quale è tenuto a fornire la lista delle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) in Italia di farmaci emoderivati, specificando per ognuna di esse la tipologia della procedura di registrazione.

d) Idoneità degli stabilimenti alla lavorazione secondo le vigenti norme nazionali ed europee.

Il possesso di tale requisito è attestato dalla presentazione dell'autorizzazione alla produzione e dell'ultimo certificato Buone pratiche di fabbricazione (*Good Manufacturing Practice - GMP)* validi, rilasciati dall'autorità competente del/i Paese/i dell'Unione europea ove sono ubicati gli stabilimenti utilizzati per la produzione dei medicinali emoderivati da plasma nazionale.

e) Documentazione da allegare all'istanza dalle aziende per essere inserite nell'elenco ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

1) Indicazione delle operazioni di produzione, anche parziali, e di controllo che devono essere autorizzate associandole alle rispettive forme farmaceutiche secondo lo schema riportato nella *Compilation of Union Procedures on Inspections and Exchange of Information* emessa da EMA(1);

2) Copia dell'atto notarile concernente la costituzione della società/copia del provvedimento di riconoscimento come ente di diritto pubblico;

3) Copia dell'atto di istituzione dell'officina farmaceutica (nel solo caso di enti pubblici);

4) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.(2) dal quale risulta che la società svolge attività produttive nel settore dei medicinali, con dichiarazione di vigenza/dichiarazione, al fine della non obbligatorietà di iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulti che l'ente pubblico non ha per oggetto esclusivo o principale attività commerciale;

5) Certificato di attribuzione del codice fiscale;

6) Nomina, in originale, della persona qualificata da parte della società/copia dell'Atto di nomina, in caso di ente pubblico;

7) Dichiarazione, in originale, della persona qualificata ad accettare l'incarico e di svolgere la propria attività con rapporto a carattere continuativo alle dipendenze dell'impresa o dell'ente pubblico;

8) Relazione tecnica firmata dalla persona qualificata, redatta ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 marzo 1996 e del Volume 4 – Parte III di Euralex «*Site Master File*» e comprensiva di: Organigramma nominativo (figure chiave); planimetrie dei reparti e dei laboratori CQ con l'indicazione dei *lay-out* (flussi del personale e dei materiali); planimetrie con l'indicazione delle eventuali aree classificate; elenco delle attrezzature di produzione e delle apparecchiature di controllo; *Validation Master Plan* con elenco delle convalide; elenco delle Procedure Operative *Standard* (POS); descrizione dei sistemi informatici ad impatto GMP;

9) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla qualità di legale rappresentante della società;

10) Attestazione del versamento ai sensi del decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016 «Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate», il quale dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate dal «Sistema versamento tariffe» sul sito istituzionale AIFA.

Per l'attivazione di nuove officine interessate alla produzione/importazione di sostanze attive componenti emoderivati, le aziende devono presentare le istanze seguendo le medesime modalità previste per l'autorizzazione delle officine ai sensi degli articoli 50 e 52-*bis* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. La documentazione richiesta ai fini della valutazione delle istanze è la seguente:

1) In caso di produzioni parziali della sostanza attiva specificare esclusivamente le attività effettuate dall'officina; in caso di importazione specificare se l'officina effettua anche controlli di qualità e rilascio del lotto;

2) Specificare per ogni sostanza attiva l'oggetto dell'istanza, il nome INN (3) in lingua italiana e in lingua inglese o in loro assenza il nome chimico IUPAC (4) , specificando l'eventuale requisito speciale e la tipologia di produzione. Nel caso di produzione parziale indicare gli *step* da autorizzare. Nel caso di importazione specificare: nome, indirizzo, *zip code*, città, stato/provincia, Paese dell'officina di produzione *extra* – UE;

3) Copia dell'atto notarile concernente la costituzione della società;

4) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., con dichiarazione di vigenza (dal quale risulta che la società intende svolgere attività produttive nel settore dei medicinali);

5) Certificato di attribuzione del codice fiscale;

6) Nomina, in originale, della persona qualificata da parte della società/copia dell'atto di nomina, in caso di ente pubblico;

7) Dichiarazione, in originale, della persona qualificata attestante l'accettazione dell'incarico e di svolgere la propria attività con rapporto a carattere continuativo alle dipendenze dell'azienda;

8) Autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante della società concernente il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori e ai requisiti di abitabilità e antincendio;

9) Dichiarazione rilasciata dalla persona qualificata attestante la conclusione delle attività di convalida degli impianti e del processo di produzione e di *cleaning* (tre lotti *standard* per ogni sostanza attiva);

10) Dichiarazione da parte della persona qualificata dell'avvenuto deposito del ASMF (5) e della conformità del processo produttivo a quanto dichiarato nel ASMF depositato in AIFA (nel caso specifico di sostanze attive componenti emoderivati far riferimento alla parte 3.2.S. del CTD (6));

11) *Site Master File* (SMF) redatto secondo lo *standard* definito nella Parte III delle EU GMP; in sua assenza devono essere fornite almeno le informazioni inserite nel decreto del Ministro della salute 18 marzo 1996, organigramma, elenco delle Procedure Operative *Standard* (POS), planimetrie indicanti i flussi del personale e dei materiali, le eventuali aree classificate e *lay-out* dei locali di produzione con ubicazione delle apparecchiature, *Validation Master Plan*;

12) Attestazione del versamento ai sensi del decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016 eseguito secondo le modalità indicate dal «Sistema versamento tariffe» sul sito istituzionale di AIFA.

Nel caso di modifiche dell'autorizzazione di officine di produzione/importazione di sostanze attive componenti emoderivati, le richieste devono essere inoltrate utilizzando, per i casi specifici, i moduli:

Mod. 392/03 produzione di nuova sostanza attiva;

Mod. 392/02 importazione di nuove sostanze attive;

Mod. 392/05 produzione di nuove sostanze attive per sperimentazioni cliniche di fase III e/o per bioequivalenza.

La modulistica completa per la presentazione delle istanze di produzione/importazione di sostanze attive componenti emoderivati, soggette a regime di autorizzazione, da inoltrare all'Ufficio GMPAPI (7) è disponibile sul sito istituzionale dell'AIFA alla pagina «Modulistica GMP Materie Prime» al seguente *link* https://www.aifa.gov.it/modulistica-gmp-materie-prime

La mancata presentazione della documentazione di cui ai punti *c)*, *e)* ed *f)* non consente la valutazione dell'istanza ai fini dell'individuazione dell'azienda nell'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.

22A07415

---

(1) EMA: European Medicines Agency

(2) C.C.I.A.A.: Camere di commercio

(3) INN: International Nonproprietary Name

(4) IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry

(5) ASMF Active Substance Master File

(6) CTD Common technical document

(7) Ufficio GMPAPI: Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime

DECRETO 19 dicembre 2022.

Schema tipo di convenzione tra le regioni e le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», ed in particolare:

l'art. 1, che prevede tra le finalità della legge il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e medicinali emoderivati;

l'art. 2 che riconosce, quale parte integrante dei Servizio sanitario nazionale, tra le attività trasfusionali, fondate sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti, la produzione di medicinali emoderivati;

l'art. 5, che include tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) in materia di attività trasfusionale, al comma 1, lettera *a)*, punto 3, la lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di medicinali emoderivati e l'invio del plasma stesso alle aziende produttrici di medicinali emoderivati, convenzionate secondo le modalità di cui all'art. 15 della legge medesima;

l'art. 11, comma 1, che afferma che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

l'art. 14, relativo al programma annuale per l'autosufficienza nazionale che definisce l'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale;

l'art. 15, riguardante la produzione nazionale di medicinali emoderivati, così come modificato dall'art. 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», che al comma 2 prevede che «per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

l'art. 16 che prevede che l'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza europea, nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale e/o per fini umanitari;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» ed in particolare l'art. 12, relativo ai poteri di indagine, e l'art. 22, che consente la facoltà all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza e il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 settembre 2004, recante «Disposizioni sulle documentazioni da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali ad uso umano in attuazione della direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 2004;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante «Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2018, recante «Modifiche e integrazioni al decreto 2 dicembre 2016, concernente le disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2018;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 136, che detta disposizioni per l'autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante: «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti», ed in particolare l'art. 26 relativo alla produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello

per le visite di verifica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano «Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-regioni 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica» (rep. atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo a «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali» (rep. atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati a fini umanitari (rep. atti n. 37/CSR del 7 febbraio 2013);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano «Aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni del 20 ottobre 2015 in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni» (rep. atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021);

Considerato che occorre modificare il decreto del Ministro della salute del 12 aprile 2012, recante «Schema tipo di convenzione tra le regioni e le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2012, emanato in attuazione del previgente art. 15, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in conformità a quanto disposto dal medesimo art. 15, comma 2, come modificato dall'art. 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Considerato che lo schema tipo di convenzione, in base a quanto definito dal sopra menzionato art. 15, comma 2 della legge n. 219 del 2005, tiene conto dei princìpi strategici per l'autosufficienza nazionale, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della compensazione interregionale e che le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale;

Tenuto conto delle disposizioni normative e dei documenti emanati da Organismi comunitari in materia di plasma destinato alla lavorazione industriale e di convenzioni da stipulare con le aziende fornitrici del servizio di produzione dei medicinali emoderivati: Linea guida EMA (*European Medicines Agency*) «*Guideline on the scientific data requirements for a plasma master file (PMF) Revision 1*» e allegato 14 alle «Linee guida europee sulle buone pratiche di fabbricazione (GMPs) per i prodotti medicinali per uso umano e veterinario»;

Considerato che il plasma costituisce una risorsa strategica nazionale, in quanto materia prima per la produzione di farmaci salva-vita, di riconosciuto valore etico, ontologicamente limitata, non esente da rischi di interruzione della fornitura, il cui utilizzo razionale necessita di opportuna valorizzazione legata all'ambito concorrenziale che determina condizioni economiche e tecnologiche migliori ed un accesso ad un portafoglio più ampio di prodotti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n. 259/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'unito schema-tipo di convenzione, parte integrante del presente decreto (allegato *A)*, che tiene conto dei principi strategici per l'autosufficienza nazionale di cui all'art. 14 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei medicinali emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della compensazione interregionale e dei programmi di cooperazione internazionale e/o cessione a fini scientifici o umanitari.

2. Lo schema di cui all'allegato A riporta i contenuti essenziali degli atti, con i quali le regioni e le province autonome, singolarmente o consorziandosi fra loro, regolamentano e formalizzano il rapporto con le aziende di frazionamento e di produzione di medicinali derivati da sangue o plasma raccolto sul territorio nazionale, autorizzate ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

3. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della salute del 12 aprile 2012, recante «Schema tipo di convenzione tra le regioni e le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2012, emanato in attuazione del previgente art. 15, comma 2 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

4. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 3248

ALLEGATO *A*

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E LE AZIENDE PRODUTTRICI DI MEDICINALI EMODERIVATI PER LA LAVORAZIONE DEL PLASMA RACCOLTO SUL TERRITORIO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 2 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219.

1) PREMESSE.

1. Nel seguito, si intende per «committente» la regione/provincia autonoma o associazione di regioni/province autonome, che conferisce o conferiscono il plasma raccolto nel proprio territorio alle aziende autorizzate, individuate come «fornitori del servizio», per la trasformazione industriale del plasma e per la produzione di medicinali emoderivati.

2. Il contratto con il fornitore del servizio si deve considerare una modalità di «lavorazione in conto terzi» (*contract manufacturing*) e si configura come «convenzione per la produzione di medicinali emoderivati».

3. L'acquisizione del servizio viene attuata mediante procedura di gara conforme alla normativa vigente.

4. Ai fini della definizione del capitolato tecnico nell'ambito dei bandi per il conferimento del servizio di trasformazione industriale del plasma e per la produzione di medicinali emoderivati è garantita la partecipazione di tutti i rappresentanti delle regioni e province autonome aderenti all'Accordo interregionale di plasmaderivazione (AIP); le regioni e le province autonome possono, altresì, avvalersi del supporto tecnico del Centro nazionale sangue.

5. Il servizio messo a gara comprende le seguenti prestazioni, che devono essere fornite nel rispetto delle disposizioni normative vigenti:

5.1) per la fase di pre-lavorazione:

a) il ritiro e lo stoccaggio del plasma;

b) i controlli fisici e documentali;

c) il trasferimento del plasma nell'impianto di lavorazione;

5.2) per la fase di trasformazione del plasma e produzione dei medicinali emoderivati:

a) processi di lavorazione e condizionamento esclusivi per il committente, ovvero processi non esclusivi, previo accordo con il committente stesso;

b) la produzione almeno dei seguenti medicinali emoderivati:

b1) albumina;

b2) immunoglobuline aspecifiche sia per impiego endovenoso sia per impiego sottocutaneo;

c) acquisizione del certificato di controllo di Stato (*batch release*) per i prodotti finiti;

5.3) per la fase di distribuzione dei medicinali emoderivati:

a) la disponibilità di stoccaggio dei prodotti finiti;

b) la consegna/spedizione dei prodotti finiti alle strutture di stoccaggio, distribuzione ed utilizzo individuate dal committente;

5.4) per la sicurezza del prodotto:

a) la tracciabilità delle unità di plasma avviate alla trasformazione, in modo da poter correlare ogni singola unità di plasma alla fase di lavorazione ed ai prodotti finiti in qualsiasi momento del ciclo produttivo e della distribuzione e retrospettivamente;

b) sono garantiti adeguati livelli di sicurezza in coerenza con le strategie di riduzione dei rischi infettivologici autorizzate dalle autorità competenti nazionali ed europee.

6. La durata del servizio messo a gara, in relazione alla tipologia e peculiarità dello specifico processo produttivo industriale richiesto, non può avere durata inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Eventuali rinnovi non possono ad ogni modo superare un periodo complessivo di ventiquattro mesi. Durante questo periodo è consentita una rinegoziazione in termini economici relativi all'offerta di farmaci emoderivati anche alla luce di mutate condizioni del contesto nazionale della produzione di farmaci emoderivati.

La valutazione della qualità delle offerte, con modalità da definire nei capitolati di gara, deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) volume minimo e massimo del lotto di plasma lavorabile;

2) tipologia dei prodotti che vengono messi a disposizione dalla trasformazione del plasma conferito (denominazione del medicinale, composizione qualitativa e quantitativa, forma farmaceutica, tipologia di registrazione);

3) garanzia che indipendentemente dalle procedure adottate per la registrazione dei farmaci emoderivati forniti, sia soddisfatta la richiesta del committente che gli stessi siano prodotti con analoghe procedure approvate dalle competenti Agenzie regolatorie dell'Unione europea o degli eventuali altri Paesi dove il fornitore possiede un'A.I.C., affinché venga assicurata la possibilità di impiego nella pratica clinica nei Paesi dell'Unione europea o in altri Paesi con i quali siano attivi programmi di Cooperazione internazionale;

4) rese industriali offerte;

5) tempi di produzione e consegna;

6) grado di flessibilità dei piani di produzione industriale in relazione alle esigenze del committente, che tengano conto anche delle esigenze espresse nei programmi di compensazione interregionale ai fini dell'autosufficienza nazionale, nei progetti di cooperazione internazionale o di cessione a fini scientifici o umanitari;

7) disponibilità alla collaborazione con il committente, di percorsi, anche formativi, finalizzati al miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità delle strutture trasfusionali;

8) tipologia dei prodotti che vengono messi a disposizione dalla trasformazione del plasma conferito;

9) servizi logistici offerti con riferimento a tutte le fasi del processo, dal ritiro del plasma alla distribuzione dei prodotti finiti anche nel contesto delle compensazioni interregionali ai fini dell'autosufficienza nazionale e delle esigenze espresse nei progetti di cooperazione internazionale o di cessione a fini scientifici o umanitari;

10) la disponibilità di tecnologie e procedure informatiche atte a garantire la gestione informatizzata della tracciabilità del processo.

2) CONTENUTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE.

1. Generalità.

1. Oggetto della convenzione è la lavorazione industriale (ossia la trasformazione), da parte delle aziende autorizzate [«fornitori del servizio»], del plasma prodotto dai servizi trasfusionali delle regioni e delle province autonome [«committente»] ai fini della produzione di medicinali emoderivati, e nell'ottica della compensazione interregionale e dei programmi di cooperazione internazionale o cessione a fini scientifici o umanitari.

2. La produzione di medicinali emoderivati è definita in un piano di produzione quali-quantitativo nel quale, a fronte dell'impegno del committente a rendere disponibile per la lavorazione la quantità di plasma necessario, il fornitore del servizio si impegna a produrre la quantità e la qualità dei medicinali emoderivati richiesti dal committente nei tempi e nelle modalità concordati.

2. Vincoli delle parti.

1. Il fornitore del servizio di trasformazione industriale non può utilizzare il plasma, le frazioni intermedie o i prodotti finiti e la materia prima residuale, compresi gli scarti, per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, senza un preventivo accordo con il committente; rimane salvo l'obbligo di una prioritaria valutazione di possibile impiego del prodotto per le esigenze del Servizio sanitario nazionale.

2. Il committente o l'aggregazione di più committenti restano proprietari a pieno titolo del plasma inviato alla lavorazione industriale, di tutte le specialità farmaceutiche derivate da tale plasma, nonché della materia prima residuale, compresi gli scarti.

3. Obblighi del committente.

1. Obblighi per la qualità e sicurezza del plasma fornito: il committente assicura per la raccolta, produzione, validazione, conservazione

e certificazione del plasma destinato alla trasformazione in medicinali emoderivati, il rispetto dei requisiti di qualità, sicurezza, etichettatura e tracciabilità definiti dalla normativa vigente e, in relazione ai metodi di produzione ed alle procedure utilizzate per il congelamento e la conservazione, la conformità del plasma ai requisiti previsti dalla farmacopea europea, versione vigente, nonché ad eventuali requisiti ulteriori definiti di concerto con il fornitore del servizio.

2. Obblighi concernenti la quantità del plasma: il committente assicura al fornitore del servizio la disponibilità dei volumi annui del plasma (suddivisi per tipologia qualitativa secondo la farmacopea europea, versione vigente) previsti dal piano di produzione dei medicinali emoderivati concordato con il fornitore del servizio. Tali volumi potranno essere oggetto di revisione periodica con conseguente variazione dei piani di produzione.

3. Vincoli sulle informazioni: il committente assicura la riservatezza da parte del proprio personale dipendente verso la divulgazione di informazioni concernenti tecnologie/metodologie industriali e aspetti amministrativi del fornitore del servizio che, essendo riservate, possano ledere la competitività aziendale, fatti salvi i diritti dei terzi in materia di trasparenza ed accesso agli atti amministrativi.

4. Obblighi generali del fornitore del servizio.

1. Vincoli contrattuali: fatta salva la sicurezza dei prodotti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, è ammissibile il sub-appalto per le fasi di pre-lavorazione, trasformazione e distribuzione, soltanto previo accordo contrattuale con il committente, che si riserva di verificare il rispetto dei requisiti normativi, sanitari ed amministrativi.

2. Qualificazioni produttive:

il fornitore del servizio garantisce le potenzialità produttive, le caratteristiche dei propri processi produttivi e la qualità e sicurezza idonei per ogni tipologia di prodotto richiesto;

il fornitore del servizio certifica nel piano di produzione il volume del lotto minimo e massimo di plasma lavorabile, la tipologia dei prodotti ottenibili e le rese nonché indica la data di messa a disposizione di ogni lotto di prodotto, alimentando il necessario flusso informativo verso le strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (di seguito *SRC)* delle regioni e delle province autonome;

il fornitore del servizio è tenuto a garantire la totale tracciabilità, assicurando in qualsiasi momento la associazione documentabile della singola donazione ai relativi *step* produttivi ed al singolo prodotto.

3. Produzione con ciclo separato e controlli: il plasma conferito dal committente, anche in caso di sub-appalto, deve essere lavorato con ciclo autonomo, in un processo produttivo a parte, separato da lavorazioni di altro plasma di diversa provenienza in modo da non permettere miscelazioni o contaminazioni. Ogni rischio di contaminazione del plasma fornito dal committente con materiale di diversa provenienza e/o lavorazione, anche se di origine italiana, deve essere escluso con l'applicazione di procedure documentate e verificabili.

4. Esclusività di restituzione degli emoderivati: tutte le specialità farmaceutiche ottenute dal plasma fornito dal committente, rilasciate in conformità alla normativa vigente, devono essere restituite al committente nel rispetto della tipologia, quantità e tempistica concordata, fatte salve le quote di prodotto strettamente necessarie per l'invio ai controlli di qualità e/o ai controlli di stato. Il fornitore del servizio comunica al committente, con periodicità definita, il grado di allineamento delle attività produttive al piano di produzione e le eventuali variazioni nei tempi di avvio alla lavorazione, nella composizione e volumi dei lotti, nonché nelle quantità previste e nei tempi in cui si rendono disponibili i farmaci derivati dalla prima trasformazione e dai successivi semilavorati, risultanti dalla lavorazione di ciascun lotto di plasma, fatto salvo il buon esito del rilascio del certificato di *batch release* da parte delle autorità sanitarie competenti. Nel caso di problematicità relative agli impianti di produzione o altre situazioni tali da produrre una riduzione della disponibilità dei prodotti finiti, il fornitore del servizio ne dà immediata comunicazione al committente e assicura la fornitura di prodotti commerciali equivalenti, o il loro rimborso in base alle prescrizioni del committente, informandone anche il Centro nazionale sangue. Il fornitore del servizio tiene a disposizione del committente e degli organi di verifica e controllo una documentazione dedicata ai medicinali prodotti dal plasma fornito dal committente stesso, ai fini della valutazione periodica della qualità dei medicinali e della completa tracciabilità dei prodotti esportati, importati e restituiti al committente. Il fornitore del servizio accompagna ciascuna spedizione, nel caso di esportazione e importazione, con una dichiarazione di conformità del plasma o dei relativi prodotti intermedi o dei medicinali emoderivati all'autorizzazione all'immissione in commercio di riferimento e alla convenzione di cui il è titolare.

5. Vincoli sulla riservatezza: il fornitore del servizio, compresi terzi collaboranti, è obbligato al rispetto della normativa sulla *privacy* in merito all'uso delle informazioni relative alle strutture trasfusionali e a qualsiasi altro dato che giunga alla sua attenzione.

5. Obblighi ulteriori del fornitore del servizio.

1. In relazione alle attività per la produzione di medicinali emoderivati, il fornitore del servizio:

a) garantisce le operazioni di ritiro e trasporto del plasma dalle strutture trasfusionali fino all'impianto di trasformazione, compresi eventuali magazzini di transito, con spese, oneri di gestione e responsabilità a proprio carico. Dette operazioni devono prevedere la documentazione del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

b) sostiene i costi per i materiali di confezionamento e imballaggio del plasma, che devono essere forniti alle strutture trasfusionali in quantità, qualità e periodicità concordate e definite, soprattutto al fine di garantire la sicurezza della spedizione e la ricezione della stessa, a prescindere dal tipo di vettore impiegato;

c) garantisce, ove richiesto, l'attività di magazzinaggio di transito o temporaneo deposito dei medicinali emoderivati sino al momento della loro distribuzione ed effettiva consegna e/o la loro distribuzione presso le strutture ospedaliere di utilizzo e, altresì, la consegna/distribuzione in caso di urgenza ed emergenza;

d) garantisce altresì, ove richiesto, l'attività logistica necessaria al magazzinaggio e alle movimentazioni dei medicinali emoderivati ai fini delle compensazioni interregionali;

e) si impegna ad utilizzare le informazioni relative alle eventuali non conformità rilevate nel ciclo di produzione, al fine di migliorare in continuo i processi di produzione, stoccaggio temporaneo e consegna/distribuzione dei medicinali emoderivati.

2. I rapporti e gli ordini di consegna utilizzano le correnti modalità informative.

Il fornitore del servizio fornisce alle SRC, con cadenza concordata, il consuntivo dei prodotti distribuiti alle aziende sanitarie, nonché dei prodotti giacenti in conto deposito. Il fornitore del servizio, ove richiesto dal committente, rende disponibili tecnologie e procedure informatiche atte a garantire la gestione informatizzata della tracciabilità del processo, dal ritiro del plasma alla distribuzione dei prodotti finiti, fino alla consegna/distribuzione degli stessi, anche mediante collegamenti in rete con le SRC interessate.

6. Collaborazione tra il committente ed il fornitore del servizio per il miglioramento della qualità.

1. Il committente può prevedere forme di collaborazione con il fornitore del servizio per il miglioramento continuo delle attività maggiormente influenti sulla qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi, con particolare riferimento:

a) alle attività trasfusionali per le funzioni di raccolta e di produzione del plasma;

b) al monitoraggio della qualità e della rispondenza delle unità di plasma conferite e della relativa documentazione alle specifiche normative e contrattuali definite;

c) agli aspetti gestionali del processo;

d) alla promozione dell'appropriatezza di utilizzo dei medicinali emoderivati ed alle attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o indicazioni cliniche, con particolare riferimento alle malattie rare;

e) al supporto ad accordi, programmi, progetti per la gestione delle eccedenze.

7. Facoltà del committente.

1. Il committente può procedere, attraverso soggetti appositamente individuati, alle verifiche tecniche e amministrative del rispetto delle condizioni contrattuali e dei programmi di attività, anche mediante visite di verifica presso gli stabilimenti del fornitore del servizio e di eventuali sub-appaltatori.

8. Periodo di validità della convenzione.

1. Il periodo di validità della convenzione è di durata almeno triennale. Anche a convenzione scaduta, il fornitore del servizio ha, comunque, l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni in essere, sino all'effettivo espletamento di una nuova procedura di gara.

9. Inadempienze.

1. Il committente adotta espliciti criteri per il superamento delle controversie, utilizzando regolazioni arbitrali e prevedendo penali, in caso di:

a) ritardato ritiro del plasma;

b) danneggiamento della materia prima;

c) ritardata consegna dei prodotti finiti;

d) deterioramento dei prodotti finiti per cause imputabili al fornitore;

e) perdita o non corretta conservazione dei prodotti finiti durante il trasporto;

f) minori rese e anomalie della qualità dei prodotti finiti: carenza/ritardo di documentazione e di trasmissione di informazioni.

2. Le penali previste tengono conto delle varie possibilità di risarcimento o di rivalsa, fino alla risoluzione del contratto.

3. Il committente definisce le circostanze di blocco delle attività svolte dal fornitore del servizio riconducibili a definite cause di forza maggiore e le modalità di ricorso all'invocazione di tale criterio.

Il committente definisce i criteri per la risoluzione bonaria delle controversie, prevedendo l'istituzione di un collegio arbitrale con compiti definiti, anche in ordine agli oneri del confronto.

10. Controversie e foro competente.

1. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e dall'esecuzione della convenzione e che non sia possibile risolvere in via bonaria, il foro competente sarà quello dove ha sede il committente.

22A07414

DECRETO 19 dicembre 2022.

Programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale e riparto delle risorse stanziate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e , in particolare, l'art. 4, comma 1, che demanda alla legge dello Stato l'emanazione delle norme «dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale», tra le altre, in materia di «raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano» e il successivo art. 6, comma 1, lettera *c)*, che individua tra le funzioni amministrative di competenza dello Stato, la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti, tra l'altro, gli emoderivati;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, che disciplinano, tra l'altro, le modalità per la definizione e l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle province autonome ai finanziamenti recati da qualsiasi disposizione di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 avente ad oggetto «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che determina i livelli essenziali di assistenza, ed in particolare l'art. 47, rubricato «Attività trasfusionali», ove è previsto che «il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di attività trasfusionali i servizi e le prestazioni individuati dall'art. 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219»;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e in particolare, l'art. 15, come sostituito dall'art. 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» il quale, al comma 9, dispone che nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera *i)*, e 14 della legge 219 del 2005, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita per il cui perseguimento è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati e, al comma 11, precisa che agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla

realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Rilevato che:

l'art. 10, comma 2, lettera *i)*, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, stabilisce che il Ministero della salute, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e programmazione del settore trasfusionale, individua, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività trasfusionali;

l'art. 14 della medesima legge, prevede, al comma 1, che l'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale e, al successivo comma 2, demanda al Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione annuale del programma di autosufficienza nazionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 aprile 2007 recante «Istituzione del Centro nazionale sangue» struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 25 giugno 2007, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 16 gennaio 2008, n. 13;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti» pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 28 dicembre 2015, n. 300;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali» (Rep. atti n. 206/CSR del13 ottobre 2011);

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 219 del 2005, tra il Governo, le regioni e province autonome per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021);

Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, adottati annualmente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 219 del 2005, con i rispettivi decreti ministeriali e, in particolare, il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2022 adottato con decreto del Ministro della salute 26 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 4 luglio 2022, n. 154;

Considerato che i sopra menzionati Programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti tengono conto delle indicazioni annualmente e specificatamente condivise, tra l'altro, con le associazioni e federazioni di donatori volontari rappresentative a livello nazionale e regionale, in attuazione di quanto stabilito dal richiamato art. 10, comma 2, lettera *i)*, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

Considerato che le risorse di cui al citato art. 15, comma 9, della legge 219 del 2005, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, risultano iscritte sul capitolo di bilancio 4385, piano gestionale 11, denominato «Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati», afferente al centro di responsabilità della Direzione generale della prevenzione sanitaria, e istituito per le finalità sopra indicate nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 novembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

Sentito il Centro nazionale sangue (CNS), il quale si è espresso con nota del 16 settembre 2022, acquisita con prot. n. 39492 del 19 settembre 2022 MDS-DGPRE, in merito alle modalità di assegnazione delle risorse di cui al citato art. 15, comma 9 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

Ritenuto che, ai fini della definizione di uno specifico programma finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale, si fa riferimento al «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti», adottato annualmente con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 219 del 2005, e che per l'anno 2022 si fa riferimento al citato decreto 26 maggio 2022;

Ritenuto di ripartire in favore delle regioni le risorse autorizzate a decorrere dall'anno 2022, pari a 6 milioni di euro, per le finalità di cui al citato art. 15, comma 9, della legge 219 del 2005;

Tenuto conto che gli indicatori di autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati, calcolati annualmente a decorrere dall'anno 2022, sono influenzati dalla complessità del sistema sanitario (IP), dal conferimento di plasma all'industria (ICPI) nonché dalla specifica programmazione di conferimento di plasma all'industria (IPCPI), e che, a loro volta, tali indici sono significativamente influenzati dagli interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati;

Tenuto conto, altresì, della distribuzione demografica sul territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1° gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2022;

Acquisito il parere Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n. 260/CSR del 14 dicembre 2022);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 15, comma 9 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, stabilisce, a decorrere dall'anno 2022, le modalità mediante le quali il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita, nonchè i criteri e le modalità di riparto, in favore delle regioni, della spesa di 6 milioni di euro, per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.

Art. 2.

Programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati

1. Ai fini della definizione dei programmi e della ripartizione di cui all'art. 1, si fa riferimento ai dati annuali di raccolta e di programmazione riportati nei Programmi di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, annualmente adottati, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 219 del 2005, finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, nei quali è stabilito, tra l'altro, uno specifico programma per la produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita.

Art. 3.

Criteri, modalità di riparto delle risorse

1. Nell'ambito dei programmi definiti dal Ministero della salute, vengono stabiliti specifici criteri e modalità di riparto e assegnazione delle risorse di cui all'art. 15, comma 9 della legge n. 219 del 2005 alle regioni, nonché adeguate modalità di monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse erogate e sul raggiungimento degli obiettivi previsti.

2. In sede di prima applicazione del presente provvedimento ed esclusivamente per l'anno 2022, le risorse di cui all'art. 1, sono ripartite tra le regioni sulla base dei dati riportati nel corrispondente programma di cui all'art. 2, con le seguenti modalità:

a) per una quota pari al 50% della spesa autorizzata all'art. 1, sulla base dell'indice di popolazione residente (IP) che rappresenta la complessità relativa del sistema sanitario della regione;

b) per una quota pari al 30% della spesa autorizzata all'art. 1, sulla base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione e risente degli interventi di miglioramento organizzativo;

c) per una quota pari al 20% della spesa autorizzata all'art. 1, sulla base dell'indice di programmazione del conferimento di plasma all'industria (IPCPI) che rappresenta l'incremento dell'efficienza dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero della salute, eroga le risorse di cui all'art. 1 in relazione ai criteri e modalità di riparto e assegnazione stabiliti nei programmi di cui all'art. 2 e ai valori degli indicatori, calcolati sulla base dei dati di cui al decreto del Ministro della salute «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti» dell'anno precedente.

4. Le risorse di cui all'art. 1, autorizzate per l'anno 2022, sono erogate dal Ministero della salute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 3276

22A07416

DECRETO 19 dicembre 2022.

Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *r)*, 117, comma 3 e 118 della Costituzione;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia;

Visto l'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare il relativo titolo II, articoli 8 e seguenti, dedicati alla disciplina delle prestazioni sanitarie;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 23 marzo 2005, che istituisce una serie di adempimenti volti al monitoraggio dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza da parte delle regioni e delle province autonome (rep. atti n. 2271/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70 recante «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 gennaio 1992, n. 13, e successive modificazioni, relativo alla istituzione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e i relativi decreti attuativi, concernenti l'istituzione del Sistema tessera sanitaria;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 concernente «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale» e i relativi decreti attuativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2015 n. 178, recante «Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico» e, in particolare, le previsioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 concernenti il trattamento dei relativi dati per finalità di governo;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 dicembre 2012, sul documento recante «Disciplina per revisione della normativa dell'accreditamento», in attuazionedell'art. 7, comma 1 del Patto per la salute 2010/2012 (rep. atti n. 259/CSR);

Considerato che la predetta intesa del 20 dicembre 2012 prevede, tra l'altro, l'istituzione del tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, con finalità di costituire riferimento e supporto alle regioni e province autonome per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento istituzionale;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 19 febbraio 2015, in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (rep. atti n. 32/CSR);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e i relativi principi applicabili agli enti e alle strutture che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dall'art. 1, comma 704 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive, prevedendo in particolare, che le misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui al richiamato art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, siano applicate anche alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Viste le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'applicazione dell'art. 32, commi 2-*bis* e 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2016 che ha indicato il Programma nazionale esiti quale strumento per lo sviluppo dei piani di riqualificazione aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con particolare riferimento all'individuazione degli ambiti assistenziali e dei parametri per il monitoraggio continuo dell'assistenza sanitaria e allo sviluppo di attività di *auditing* clinico-organizzativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24 recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019 concernente il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 giugno 2019, n. 138;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 17 dicembre 2020, sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina» (rep. atti n. 215/CSR);

Visto l'art. 1, commi 491, 491-*bis*, 492-496 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in merito alla salvaguardia dell'appropriatezza delle cure, del diritto alla prossimità dei servizi, e del diritto di libera scelta del cittadino, e in particolare la previsione di cui al suddetto art. 1, comma 492 ai sensi del quale il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'art. 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, «adotta linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 493 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'art. 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, adotta linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, sugli enti e sulle modalità per il trattamento dei dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 23 maggio 2022, n. 77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»;

Considerato che l'art. 15, comma 1 lettera *a)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha sostituito l'art. 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo che l'accreditamento possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Considerato che l'art. 15, comma 1 lettera *b)*, n. 1) della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha introdotto il comma 1-*bis* all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai sensi del quale i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, sono individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo art. 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'art. 8-*quater*, comma 7;

Rilevata, in ragione di quanto sopra, l'esigenza di definire un quadro metodologico omogeneo al livello nazionale, nel rispetto delle prerogative programmatorie regionali, in merito alla definizione delle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza sull'erogazione delle prestazioni sanitarie quali condizioni di accesso da parte degli erogati privati al sistema di assistenza sanitaria erogata da parte del Servizio sanitario nazionale, attraverso una specifica implementazione delle attività di raccordo tra le discipline regionali in materia di accreditamento istituzionale svolto dal tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale;

Tenuto conto che dovranno essere individuati dei relativi indicatori di analisi e di monitoraggio delle prestazioni, omogenei al livello nazionale ed idonei a rappresentare efficacemente le effettive condizioni di funzionamento dei diversi sistemi sanitari regionali, nel rispetto delle

prerogative di programmazione sanitaria che l'ordinamento riconosce e garantisce a ciascuna regione e provincia autonoma;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n. 258/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7 e 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificati dall'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 5 agosto 2022, n. 118, le modalità di valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, da applicarsi:

a) in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, sulla base degli elementi di cui all'Allegato A del presente decreto, per quanto compatibili in relazione alla tipologia di struttura considerata;

b) per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato B del presente decreto, per quanto compatibili in relazione alla tipologia di struttura considerata.

2. Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. Le attività di valutazione si sviluppano in coerenza con quanto previsto dal sistema di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza.

4. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute come prevista dalla normativa vigente.

Art. 2.

Valutazioni finalizzate al rilascio di nuovi accreditamenti istituzionali

1. L'accreditamento istituzionale conferisce alle strutture, già in possesso di autorizzazione sanitaria, la qualifica di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, ha durata limitata nel tempo ed è finalizzato a garantire condizioni di qualità, sicurezza, equità e trasparenza nell'erogazione delle prestazioni, assicurando coerenza rispetto ai bisogni di salute della collettività.

2. Il rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in favore delle nuove strutture che ne facciano richiesta, o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, è concesso in base alla valutazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma:

a) della funzionalità e della coerenza rispetto agli indirizzi attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e ai volumi dei servizi da erogare;

b) del possesso dei requisiti di accreditamento, stabiliti dalla regione o provincia autonoma in coerenza con le indicazioni dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 20 dicembre 2012 sul documento recante «Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento» (rep. atti n. 259/CSR), attraverso verifiche documentali e in loco condotte avvalendosi dell'organismo tecnicamente accreditante;

c) dei risultati dell'attività eventualmente già svolta da parte della struttura richiedente;

d) dell'impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni, definiti dalla regione o provincia autonoma tenendo conto della normativa sulla gestione del rischio clinico e degli elementi riferiti alla sicurezza riportati nell'Allegato A del presente decreto;

e) degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, secondo quanto riportato nell'Allegato A.

3. Le regioni e le province autonome effettuano, entro un termine comunque non superiore a sei mesi dalla data di rilascio dell'accreditamento, la verifica di quanto stabilito ai punti *c)* ed *e)* del comma 2, per le strutture che non abbiano svolto attività sanitaria o sociosanitaria precedentemente al rilascio dell'accreditamento.

4. Le strutture di cui al comma 2, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, che presentano l'istanza di nuovo accreditamento, la corredano di una autovalutazione, in merito al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento e alla conformità agli elementi riportati nell'Allegato A del presente decreto, nonché di una relazione sull'attività eventualmente già svolta in regime di autorizzazione.

5. È compito di ciascuna regione e provincia autonoma vigilare sul mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti ulteriori di accreditamento.

Art. 3.

Valutazione delle attività con riferimento ai soggetti privati accreditati interessati alla stipula di accordi contrattuali

1. Nella individuazione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, ciascuna regione e provincia autonoma tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che richiedono la pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità ed i volumi minimi delle specifiche prestazioni da erogare. La selezione di tali soggetti è effettuata periodicamente, tenuto conto delle specifiche organizzative ed in coerenza con la programmazione regionale, delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento,

dell'attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, effettuata sulla base degli elementi riportati nell'Allegato B del presente decreto.

Art. 4.

Attività di monitoraggio di livello nazionale

1. Il tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, attraverso la propria attività, garantisce che il sistema di accreditamento istituzionale si sviluppi in coerenza con le disposizioni del presente decreto, monitorandone al livello nazionale l'applicazione e prestando eventuale supporto alle regioni e province autonome nell'implementazione delle modalità di verifica degli elementi indicati agli Allegati A e B del presente decreto.

2. Nella selezione dei soggetti erogatori, le regioni e le province autonome, in relazione al proprio contesto territoriale, alla tipologia di strutture presenti e ai dati a loro disposizione, possono tener conto dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), relativamente agli aspetti di competenza indicati agli Allegati A e B del presente decreto, avvalendosi, in particolare, dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità nonché delle rilevazioni del Programma nazionale esiti (PNE).

3. L'AGENAS provvede alla stesura e alla pubblicazione di un report con l'indicazione delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al comma 2, con cadenza annuale per le strutture ospedaliere e triennale per le altre tipologie di erogatori soggetti all'accreditamento. Il primo report è reso disponibile entro il 30 novembre 2023.

4. L'AGENAS, nell'ambito delle attività del Programma nazionale esiti (PNE), promuove, in collaborazione con le regioni e province autonome, percorsi integrati di *audit* presso le strutture erogatrici che presentino valori critici per determinati indicatori. Tali percorsi sono finalizzati a verificare le anomalie attraverso il controllo della qualità delle codifiche e, laddove necessario, favorirne il superamento attraverso specifici *audit* clinico-organizzativi coordinati da AGENAS, funzionali alla individuazione delle azioni di miglioramento. Nell'espletamento di tali percorsi, AGENAS può avvalersi della collaborazione di professionisti di comprovata esperienza nella valutazione della qualità.

5. Le regioni e le province autonome comunicano, con cadenza semestrale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, ad AGENAS, i provvedimenti di accreditamento e gli accordi contrattuali stipulati con le strutture private accreditate, utili al monitoraggio di cui al comma 2.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'art. 8-*quater*, comma 7 e all'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome adeguano alle disposizioni del presente decreto il proprio sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio delle attività erogate, definendo, in relazione agli elementi di valutazione di cui agli Allegati A e B, indicatori che tengano conto del contesto del proprio territorio e delle tipologie di strutture presenti, dotandosi di specifico regolamento.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma 1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita.

4. La verifica di attuazione del presente provvedimento costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'art. 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'art. 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.

5. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con lo statuto di autonomia speciale e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

Invarianza finanziaria

1. Le regioni e le province autonome attuano il presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 3275

ALLEGATO A - Verifiche per il rilascio di nuovi accreditamenti

Oltre al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento definiti in coerenza con l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante "*Disciplina per revisione della normativa dell'accreditamento*" (Rep. Atti n. 259/CSR), sono verificati i seguenti elementi per quanto applicabili in ragione della tipologia di struttura considerata:

Ambito	Verifica: controlli e monitoraggi	Soggetti coinvolti
SICUREZZA	È presente e in uso un sistema di segnalazione degli incidenti (eventi, *near miss*, eventi sentinella) comprensivo dei dati raccolti attraverso i relativi debiti informativi nazionali (SIMES) e di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24 ("Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie")	Regione
	Applicazione e diffusione delle raccomandazioni in materia di rischio clinico come previsto dal "*Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento*" di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), per l'ambito assistenziale di riferimento	Regione e AGENAS
	Presenza di una funzione di risk management dedicata alla prevenzione e gestione del rischio sanitario coordinata ai sensi dell'art. 1, comma 540 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 16, comma 2 della legge n. 24 del 2017. Presenza in ambito ospedaliero di un Comitato valutazione sinistri di cui il Risk Manager è membro stabile ed effettivo	Regione
	Piano annuale per la sicurezza delle cure e gestione del rischio sanitario, Piano annuale delle emergenze sanitare e Piano annuale per la riduzione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)	Regione
	Presenza di valida ed idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, parametrata al volume di attività complessivamente svolta dalla struttura (pubblicazione sul sito internet della struttura)	Regione e AGENAS
APPROPRIATEZZA	Esiti dei controlli disposti dalla normativa vigente sulle cartelle cliniche, ambulatoriali e altra documentazione clinica redatta all'interno della struttura, in regime di ricovero o in altro regime di erogazione	Regione
QUALITÀ	Volumi ed esiti delle prestazioni di struttura già erogate in regime di autorizzazione all'esercizio *	Regione e AGENAS
	Organizzazione sistematica e regolare della documentazione sanitaria, in coerenza con il requisito 2.5 del "*Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento*" di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) e rispetto dei termini di legge per il rilascio agli aventi diritto	Regione

	Tempestività e continuità nella alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	Regione e AGENAS
	Dotazione e vetustà delle apparecchiature	Regione
	Organismo interno di controllo in materia di anticorruzione e trasparenza	Regione

* *In sede di prima applicazione, con riferimento unicamente alle strutture ospedaliere*

ALLEGATO B - Verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali

Oltre al mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi, dei requisiti ulteriori di accreditamento definiti in coerenza con l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante "*Disciplina per revisione della normativa dell'accreditamento*" (Rep. Atti n. 259/CSR) e alla conformità rispetto agli elementi di valutazione di cui all'*Allegato A*, sono verificati anche i seguenti elementi per quanto applicabili in ragione della tipologia di struttura considerata:

Ambito	**Verifica: controlli e monitoraggi**	**Soggetti coinvolti**
SICUREZZA	Svolgimento di audit multidisciplinari o analisi approfondite (*Significant Event Audit* e *Root Cause Analysis*) in caso di eventi sentinella e per gli eventi avversi e i *near miss* di maggiore frequenza o gravità	Regione
	Implementazione delle azioni correttive e di miglioramento risultanti dall'analisi degli eventi avversi segnalati e delle eventuali non conformità riscontrate	Regione
APPROPRIATEZZA	*Per le strutture di ricovero*: DRG ad alto rischio di inappropriatezza, ricoveri ripetuti, parti cesarei	Regione
	Per le strutture ambulatoriali: rispetto delle classi di priorità e rispetto dei tempi massimi di attesa che non devono essere superiori a quelli indicati dal Piano nazionale di governo delle liste d'attesa	Regione
QUALITÀ	Regolarità, completezza e tempestività nell'alimentazione dei flussi informativi previsti a livello nazionale e regionale, applicabili alla struttura interessata	Regione
	Volumi ed esiti delle prestazioni di struttura, di cui al DM 2 aprile 2015 n. 70 relativi all'assistenza ospedaliera, attraverso la trasmissione dei dati necessari ad alimentare i flussi finalizzati alle elaborazioni del Programma nazionale esiti (PNE), laddove disponibile e attivato, anche attraverso la definizione di un percorso di miglioramento verso gli standard normativi	Regione e AGENAS
	Regolarità e congruità della documentazione amministrativa attestante le prestazioni erogate	Regione
	Utilizzo della telemedicina secondo i programmi regionali (se resi disponibili a livello regionale)	Regione e AGENAS
	Attività svolta nell'ambito delle reti regionali tempo-dipendenti e oncologica	Regione e AGENAS
	Attività svolta nell'ambito di altre reti regionali	Regione
	Organizzazione delle attività assistenziali per percorsi di cura (PDTA) come individuati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento	Regione
	Gestione delle liste d'attesa per classi di priorità, per ricoveri e per prestazioni specialistiche	Regione
	Adesione al CUP regionale o infra-regionale per prestazioni specialistiche	Regione

	Applicazione dei protocolli di continuità assistenziale e integrazione con le attività della Centrale operativa territoriale (COT), laddove questa risulti attivata	Regione
	Dotazione e vetustà delle apparecchiature, rispetto ai volumi e alla tipologia di attività da erogare anche tenendo conto di eventuali piani di ammodernamento tecnologico e dell'implementazione delle apparecchiature coerenti con le tipologie di prestazioni da erogare	Regione
	Tempestività e continuità nella alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	Regione e AGENAS
	Regolarità nella sottoscrizione e nell'esecuzione di eventuali precedenti accordi contrattuali che interessino le medesime strutture e rispetto dei budget eventualmente già assegnati in precedenza	Regione
	Rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33	Regione

22A07418

ORDINANZA 29 dicembre 2022.

Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 settembre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 settembre 2022, n. 229;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 ottobre 2022, n. 255;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria del 29 dicembre 2022, in materia;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19 e all'andamento della stagione influenzale;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare le misure disposte con la citata ordinanza del 31 ottobre 2022, concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile 2023.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3295

22A07445

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 dicembre 2022.

Scioglimento della «Villa Rosa società cooperativa sociale - società in liquidazione», in Mesagne e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze ispettive dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dal verbale di revisione ordinaria, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0230276 del 20 luglio 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 settembre 2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Villa Rosa società cooperativa sociale - società in liquidazione» con sede in via Vignola, s.n.c. - 72023 Mesagne (BR) (codice fiscale 02172160745), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni De Gaetanis, nato a Lecce (LE) il 20 novembre 1963 (codice fiscale DGTGNN-63S20E506B), e domiciliato in via Leuca 198 - 73100 Lecce (LE).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A07335

DECRETO 6 dicembre 2022.

Scioglimento della «Eurolog società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze ispettive dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dal verbale di revisione ordinaria, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0186339 del 1° giugno e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 28 settembre 2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eurolog società cooperativa» con sede in via Rosa Massara De Capitani, 3 - 20158 Milano (MI) (codice fiscale 10487000969), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Walter Condoleo, nato a Lamezia Terme il 14 gennaio 1970 (codice fiscale CNDWTR70A14M208M), e domiciliato in via Corfù 106 - 25124 Brescia (BS).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A07336

DECRETO 6 dicembre 2022.

Scioglimento della «Team Work Italia società cooperativa», in Saluzzo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze ispettive dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dal verbale di revisione ordinaria, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0215868 del 1° luglio 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 28 settembre 2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Team Work Italia società cooperativa» con sede in via Cuneo, 2 - 12037 Saluzzo (CN) (codice fiscale 03847410044), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Ortenzia De Grazia, nata a Upata (Venezuela) il 31 maggio 1975 (codice fiscale DGRRNZ75E71Z614P), e domiciliata in via Udine n. 32/A c/o Castello di Volpiano - 10088 Volpiano (TO).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A07337

DECRETO 6 dicembre 2022.

Scioglimento della «Cooperativa Mutua Artigiani in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dal verbale di revisione ordinaria, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0230222 del 20 luglio 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 settembre 2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Mutua Artigiani in liquidazione» con sede in via Francesco Nullo, 19 - 20129 Milano (MI) (codice fiscale 02980060152), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ivan Rinaldi, nato a Seriate (BG) il 27 giugno 1982 (codice fiscale RNRVNI82H27I628T), e domiciliato in Bergamo (BG), via F. Cucchi n. 6 - 24122.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A07338

DECRETO 28 dicembre 2022.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su *internet* all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso sia effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, venga effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio 2023, nella misura pari al 2,56%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 3,56%.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: URSO

22A07438

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2022.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2023 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito codice della strada;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del codice della strada;

Considerato che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni;

Preso atto della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative;

Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto prot. n. 18739 del 6 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.

2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 del medesimo codice.

3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del codice della strada.

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada.

6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2.

Calendario dei divieti

1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all'art. 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2023 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.

3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore due.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 4.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore quattro.

3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

Art. 5.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il cui itinerario ha origine in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e hanno come destinazione finale la Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Art. 6.

Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai *terminal* intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA) - Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Pordenone - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore quattro.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote, *container*, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.

5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come definita dall'art. 1, comma 6 - superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

6. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

7. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

Art. 7.

Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

a) Forze di polizia;

b) Forze armate e Corpo delle capitanerie di porto;

c) Vigili del fuoco;

d) Protezione civile;

e) Croce rossa italiana;

f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica;

b) nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico;

c) trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

d) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;

e) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) servizi radiotelevisivi;

g) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;

h) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:

a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;

c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;

d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione;

e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato;

f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato art. 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2 del medesimo codice.

4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;

c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

5. I veicoli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 8.

Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:

a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;

b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;

c) giornali, quotidiani e periodici;

d) prodotti per uso medico;

e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;

f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:

1) frutta fresca;

2) ortaggi;

3) fiori recisi;

4) semi vitali non ancora germogliati;

5) uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto;

6) miele non invasettato;

g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;

h) prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera *e)*, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 10% in massa del totale del carico.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:

a) pulcini destinati all'allevamento;

b) animali vivi destinati alla macellazione;

c) animali vivi provenienti dall'estero;

d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

e) api per nomadismo.

3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, nonché le merci di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 9.

Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle procedure contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:

a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera *d)*, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente — l'immediato trasferimento di tali prodotti;

e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;

i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 10.

Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'art. 2, di norma alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:

a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:

1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;

2) per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, il periodo necessario a risolvere la criticità dell'approvvigionamento;

3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c)*, le date di inizio e fine previste per il cantiere;

4) per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*, il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;

5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *e)*, il programma degli eventi cui si intende partecipare;

6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *f)*, il programma degli eventi cui si intende partecipare;

7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *g)*, la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

8) per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9, comma 1, lettera *h)*, la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *i)*, la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;

c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'art. 9, comma 1, lettere da *a)* ad *i)*, specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.

3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un'agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Art. 11.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia

1. La prefettura - Ufficio territoriale del Governo - che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'art. 2, sentite, ove necessario, le altre prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'art. 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;

b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;

c) verifica dell'indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;

d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;

e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.

3. La prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato:

a) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;

b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;

e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;

f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*, nel caso in cui siano comprovate la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

5. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera *h)*.

Art. 12.

Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A, anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 20 maggio al 3 settembre 2023.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:

a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

1) militari e delle Forze di polizia;

2) militari appartenenti a Forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

3) civili, commissionati dalle Forze armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;

b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi:

a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'allegato A dell'accordo ADR:

1) 1.1.3.1;

2) 1.1.3.2;

3) 1.1.3.3;

4) 1.1.3.6;

5) 1.7.1.4;

b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR;

c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato A dell'accordo ADR;

d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'allegato A dell'accordo ADR.

4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da *a)* a *d)*, con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.

5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall'art. 7, comma 3, lettera *e)*.

Art. 13.

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture - Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto dirigenziale può apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3978

ALLEGATO *A*

ANNO 2023				
MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
GENNAIO	1	domenica	09:00	22:00
	6	venerdì	09:00	22:00
	8	domenica	09:00	22:00
	15	domenica	09:00	22:00
	22	domenica	09:00	22:00
	29	domenica	09:00	22:00
FEBBRAIO	5	domenica	09:00	22:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00
MARZO	5	domenica	09:00	22:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00
APRILE	2	domenica	09:00	22:00
	7	venerdì	14:00	22:00
	8	sabato	09:00	16:00
	9	domenica	09:00	22:00
	10	lunedì	09:00	22:00
	11	martedì	09:00	14:00
	16	domenica	09:00	22:00
	23	domenica	09:00	22:00
	25	martedì	09:00	22:00
	30	domenica	09:00	22:00
MAGGIO	1	lunedì	09:00	22:00
	7	domenica	09:00	22:00
	14	domenica	09:00	22:00
	21	domenica	09:00	22:00
	28	domenica	09:00	22:00
GIUGNO	2	venerdì	07:00	22:00
	4	domenica	07:00	22:00
	11	domenica	07:00	22:00
	18	domenica	07:00	22:00
	25	domenica	07:00	22:00

MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
LUGLIO	1	sabato	08:00	16:00
	2	domenica	07:00	22:00
	8	sabato	08:00	16:00
	9	domenica	07:00	22:00
	15	sabato	08:00	16:00
	16	domenica	07:00	22:00
	21	venerdì	16:00	22:00
	22	sabato	08:00	16:00
	23	domenica	07:00	22:00
	28	venerdì	16:00	22:00
	29	sabato	08:00	16:00
	30	domenica	07:00	22:00
AGOSTO	4	venerdì	16:00	22:00
	5	sabato	08:00	22:00
	6	domenica	07:00	22:00
	11	venerdì	16:00	22:00
	12	sabato	08:00	22:00
	13	domenica	07:00	22:00
	15	martedì	07:00	22:00
	19	sabato	08:00	16:00
	20	domenica	07:00	22:00
	26	sabato	08:00	16:00
	27	domenica	07:00	22:00
SETTEMBRE	3	domenica	07:00	22:00
	10	domenica	07:00	22:00
	17	domenica	07:00	22:00
	24	domenica	07:00	22:00
OTTOBRE	1	domenica	09:00	22:00
	8	domenica	09:00	22:00
	15	domenica	09:00	22:00
	22	domenica	09:00	22:00
	29	domenica	09:00	22:00
NOVEMBRE	1	mercoledì	09:00	22:00
	5	domenica	09:00	22:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00

MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
DICEMBRE	3	domenica	09:00	22:00
	8	venerdì	09:00	22:00
	10	domenica	09:00	22:00
	17	domenica	09:00	22:00
	24	domenica	09:00	22:00
	25	lunedì	09:00	22:00
	26	martedì	09:00	22:00
	31	domenica	09:00	22:00

22A07437

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 dicembre 2022.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 954).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Considerato altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022» e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022».

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 recante: «Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile»;

Visto il Programma PON *Governance* 2014-2020 «Programma per il supporto al rafforzamento della *governance* in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», recepito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 159 del 25 marzo 2022;

Ravvisata la necessità di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza, rafforzando l'operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

Misure per il rafforzamento della capacità operativa del Comune di Casamicciola Terme

1. Per le finalità di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 ed in particolare per la gestione del presidio territoriale del Comune di Casamicciola Terme, il Commissario delegato può autorizzare il Comune medesimo al conferimento di incarichi individuali di lavoro a personale tecnico, nel limite massimo di quattro unità con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 del 7 dicembre 2022.

2. Per l'organizzazione e realizzazione del presidio territoriale di cui al comma 1, si provvede sulla base degli indirizzi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 citata in premessa e degli strumenti e metodologie previsti nell'ambito del Programma PON *Governance* 2014-2020 «Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», recepito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. 159 del 25 marzo 2022.

3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 160.000 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza in rassegna.

Art. 2.

Misure in materia di pianificazione comunale di protezione civile

1. Per assicurare il supporto specialistico necessario alla redazione del Piano comunale di protezione civile del Comune di Casamicciola Terme e del coordinamento per l'aggiornamento delle pianificazioni comunali di protezione civile dei Comuni dell'Isola di Ischia a seguito dell'evento calamitoso indicato in premessa, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del supporto fino a un massimo di tre unità in servizio presso Comuni o Unioni di comuni, munito della necessaria specifica professionalità e previo assenso dei Comuni o le Unioni di comuni interessati.

2. Alle amministrazioni dove il personale di cui al comma 1 presta servizio è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti nei limiti previsti dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 del 7 dicembre 2022, nonché delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo i rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza in rassegna.

Art. 3.

Integrazioni all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022.

3. Al fine di assicurare la capacità operativa della struttura del Commissario delegato, al comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, dopo le parole «dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «nonché il trattamento economico fondamentale a valere sulle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna».

4. Per le medesime finalità, al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, dopo la parola «individuandole» sono aggiunte le seguenti: «anche avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» e dopo le parole «gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti «e del trattamento economico fondamentale».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A07379

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2022.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni, di cui all'articolo 6 del provvedimento 14 novembre 2018, n. 79. (Provvedimento n. 126).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2.

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2023 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;

b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».

2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:

a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;

b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4.

Coefficienti angolari delle rette

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:

a) 0,656044433 per la macroclasse «autoveicoli» - antifrode;

b) 0,000062122 per la macroclasse «autoveicoli» - costo cose Z1;

c) 0,000075430 per la macroclasse «autoveicoli» - costo cose Z2;

d) 0,000096438 per la macroclasse «autoveicoli» - costo cose Z3;

e) 0,000051796 per la macroclasse «autoveicoli» - costo persone;

f) 0,298296534 per la macroclasse «autoveicoli» - dinamica;

g) 0,119553009 per la macroclasse «autoveicoli» - velocità di liquidazione;

h) 0,000025309 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» - costo persone;

i) 0,058273026 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» - velocità di liquidazione.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Consigliere: CESARI

22A07383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Modifica sostanziale con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica «Andrea Palladio» di Fusina di Enel Produzione S.p.a., in Venezia.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 512 del 12 dicembre 2022 si è provveduto alla modifica sostanziale con valenza di rinnovo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 250 del 3 dicembre 2020, di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della centrale termoelettrica «Andrea Palladio» di Fusina di Enel Produzione S.p.a., sita nel Comune di Venezia (VE), identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, (ID 94/11941), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

22A07339

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica «Franco Rasetti» di Pietrafitta di Enel Produzione S.p.a., in Piegaro.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 513 del 12 dicembre 2022 si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2011-0000121 del 28 marzo 2011 per l'esercizio della centrale termoelettrica «Franco Rasetti» di Pietrafitta, situata nel Comune di Piegaro (PG), della società Enel Produzione S.p.a. identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma (ID 75/10119), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.minambiente.it/it-IT

22A07340

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-305) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.